

Geraldina Boni

IL MATRIMONIO CONCORDATARIO: ISTITUTO ATTUALE O ANACRONISTICO?*

Desidero ricordare, a due anni dall'improvvisa morte, il mio Maestro, il Professor Giuseppe Dalla Torre, i cui vasti e lucidi studi sull'argomento hanno costituito il filo rosso di queste pagine.

SOMMARIO: 1. Un tracollo clamoroso. – 2. L'obsolescenza dell'art. 8 dell'Accordo di Villa Madama del 1984. Amnesia, negligenza o rassegnazione? – 2.1. L'art. 8, n. 1: il matrimonio concordatario 'in entrata'. – 2.2. L'art. 8, n. 2: il matrimonio concordatario 'in uscita'. – 3. Lo scenario contemporaneo. Sorprendenti analogie con la Chiesa degli albori. – 4. L'impatto con la modernità: il ruolo delle stipulazioni concordatarie, ieri ma anche oggi, *novo millennio ineunte*. – 5. Matrimonio canonico *seu* matrimonio naturale: loro visibilità nel matrimonio concordatario. – 6. «Preparare e prepararsi al ritorno».

Appendice. Norme concordatarie in materia matrimoniale di Ilaria Samorè

1. *Un tracollo clamoroso*

Non si meraviglia oramai più nessuno dinanzi alle catastrofiche previsioni in ordine al declino dell'istituto matrimoniale, un declino talmente grave e inarrestabile che ne pare imminente la prossima scomparsa¹. Da molti anni non l'aleatorietà di analisi sociologiche, ma la cruda e incontestabile oggettività dei rilievi statistici comprovano palmarmente come quella flessione che, in particolare a partire dalla fine degli anni Sessanta, su impulso di una secolarizzazione² sempre più prevaricante, pareva concernere quasi solamente i matrimoni religiosi, oggi è generale e apparentemente incontenibile.

* Contributo sottoposto a valutazione.

L'articolo costituisce il testo definitivo della relazione svolta il 18 gennaio 2023 all'interno degli *Incontri di formazione 2023* organizzati dal Vicariato di Roma - Tribunale Interdiocesano di Prima Istanza e Coetus Advocatorum.

¹ Anche se è vero che la morte del matrimonio e della famiglia sta diventando un *topos* un poco inflazionato.

² Come noto, il termine ha assunto e assume molti significati: qui lo si adotta nel senso generico di progressiva autonomia delle scelte della persona dalle religioni e riduzione della religione a questione solo privata.

Secondo quanto certifica l'Istat nella sua pagina *web*, nel 1940 il 98,7 per cento dei matrimoni avveniva in Chiesa e, nella quasi totalità, avvalendosi dell'art. 34 del Concordato lateranense del 1929, essi ottenevano effetti civili; ancora vent'anni dopo i matrimoni celebrati con rito religioso superavano il 98 per cento e si deve attendere – con l'atteccchire delle idee sessantottine³ – il 1977 perché scendano sotto il 90 per cento. Da allora, però, il calo è continuo e inesorabile: e se nel 1990 le celebrazioni religiose, pressoché esclusivamente canoniche con effetti civili, erano ancora l'83,2 per cento, nel 2010 diminuiscono al 63,5 per cento⁴. Nelle prime fasi, invero, il monopolio dei matrimoni concordatari⁵ è stato conteso e diuturnamente eroso da quelli dinanzi all'ufficiale dello stato civile. In un *milieu* ancora religiosamente compatto e coeso all'insegna del cattolicesimo, a quest'ultimo accedevano o drappelli, pur esigui, di rocciosi laicisti, ma soprattutto frange di cattolici 'del dissenso' dalle *nuances* eterogenee⁶, che avversavano –

³ Ovviamente occorre sempre non cadere in semplificazioni e banalizzazioni per considerare la complessità del fenomeno nelle sue molte cause: cfr. recentemente alcune considerazioni di A. CALVO ESPIGA, *¿Secularidad o privacidad? La irónica disolución de la institución matrimonial*, in *Revista Española de derecho canónico*, LXXVIII (2021), p. 884 ss.

⁴ Cfr. ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA, *Documento Il matrimonio*, consultabile all'indirizzo <https://www.istat.it/it/archivio/268061>.

⁵ Come specifica A. NICORA, *Il matrimonio concordatario in Italia*, in *Quaderni di diritto ecclesiale*, XVI (2003), p. 340, nota 1, «L'espressione "matrimonio concordatario" è di uso comune, e anche qui verrà utilizzata. Essa è tuttavia imprecisa, perché sembra configurare un terzo tipo di matrimonio rispetto a quello canonico da un lato e a quello civile dall'altro, mentre in realtà si tratta nel caso di un vero e proprio matrimonio canonico al quale lo Stato – alle condizioni pattizamente stabilite – assicura pieno riconoscimento nell'ordinamento civile italiano».

⁶ Lo ricorda efficacemente e con un pizzico di ironia A. NICORA, *Il matrimonio concordatario in Italia*, cit., pp. 342-343: «Il clima della cosiddetta contestazione seguito alle vicende del 1968, e una lettura degli indirizzi del recente concilio Vaticano II tendenzialmente enfatica e talvolta unilaterale, avevano ingenerato in alcuni cattolici un misto di sospetto e di fastidio verso la forma concordataria di celebrazione del matrimonio; e non mancavano sacerdoti ritenuti maestri nella lettura dei nuovi scenari conciliari che inducevano espressamente giovani nubendi, non sempre particolarmente attrezzati sotto il profilo teologico-giuridico, a compiere la scelta della celebrazione separata – quella civile e quella religiosa – individuandola come "scelta pro-

anche invocando il *new deal* del Vaticano II – la via concordataria⁷ per adesione a un separatismo ‘duro e puro’ ovvero deprecandola quale tradimento e inaccettabile commistione tra temporale e spirituale, pur sposandosi, prima o dopo, in chiesa: biforcazione deliberatamente ostentata che cagionava peraltro la tempestiva riprovazione della Santa Sede⁸, nonché la sobria ma irremovibile posizione della stessa Conferenza Episcopale Italiana⁹ a presidio del matrimonio concordatario. Si

fetica”. Non v’è modo in questa sede di approfondire lo stato d’animo caratteristico e le convinzioni assai tenaci e quasi apodittiche che caratterizzavano gli atteggiamenti indicati; né sarebbe del tutto agevole farlo, perché anch’essi esprimevano quella sorta di virus impalpabile e inafferrabile nei suoi precisi contorni ch’era esploso e s’era diffuso come in un baleno nel contesto che s’usa chiamare del “sessantotto”».

⁷ Varie, invero, le posizioni sostenute: si vedano, ad esempio, quelle raccolte nel volume *La revisione del Concordato alla prova*, il Mulino, Bologna, 1977.

⁸ Cfr. SACRA CONGREGAZIONE DEI SACRAMENTI, *A proposito di matrimoni concordatari*, Prot. n. 1301/70 – Roma, 21.IX.1970 – Diretta al Cardinale Presidente della C.E.I., in *Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana*, IV (1970), 20 ottobre 1970, n. 11, pp. 197-198: «Essendo sempre più frequenti le istanze, che giungono a questo Dicastero, dirette ad ottenere il permesso di premettere l’atto civile del matrimonio alla celebrazione del matrimonio religioso, mi reco a dovere di notificare all’Eminenza Vostra Reverendissima il pensiero del Santo Padre in proposito, con preghiera di volersi compiacere di portarlo riservatamente a conoscenza della Conferenza Episcopale Italiana. /L’Eminentissimo Cardinale Segretario di Stato, al quale questa Congregazione aveva esposto il problema di cui sopra per averne istruzioni, con lettera del 28 agosto u.s. N. 6034/70 ha risposto nei termini seguenti: “Tutto ben considerato, non si vedono ragioni per le quali codesta Sacra Congregazione dovrebbe discostarsi dalla prassi finora seguita: eccezzuati alcuni casi d’ordine esclusivamente pratico, sui quali l’Ordinario del luogo abbia espresso il suo prudente e motivato giudizio, non si può consentire una deroga a quanto dispone, in materia, l’Istruzione di codesta Sacra Congregazione in data 1° luglio 1929, la quale rimane tuttora valida e vincolante. Il matrimonio religioso, celebrato a norma dell’art. 34 del Concordato, ha in sé tutti i requisiti necessari per produrre pieni effetti civili nell’ordinamento italiano”».

⁹ Al matrimonio concordatario erano dedicati i nn. 99-101 del documento pastorale *Evangelizzazione e sacramento del matrimonio*, approvato dall’ASSEMBLEA GENERALE DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA e datato 20 giugno 1975, in *Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana*, IX (1975), 30 giugno 1975, n. 6, pp. 136-137: «Per i cristiani non vi sono diverse possibilità di contrarre valido Matrimonio, ma una sola: la celebrazione, cioè, del Matrimonio secondo la forma stabilita dalla Chiesa. Per i battezzati, infatti, non vi può

versava, del resto, in una faglia di spigolose diatribe ideologiche anche all'interno della 'variopinta' comunità ecclesiale e in specie dell'agitarsi di frementi pulsioni anticoncordatarie pure su questo fronte: sul quale poi, invero, gli animi si sono distesi e rasserenati, o forse ogni disputa è stata attutita e sopita nel torpore ovattato del disimpegno politico preponderante dei decenni successivi. I matrimoni civili, inoltre, aumenteranno leggermente a seguito della legge n. 898 del 1970 sullo scioglimento del vincolo nuziale, tra chi – pure coloro che o non avevano adito i tribunali ecclesiastici oppure questi non erano pervenuti a una dichiarazione canonica di nullità matrimoniale – desiderava convolare a seconde nozze: e il divorzio breve ha fatto ancor più incrementare, insieme all'esponeziale lievitazione delle rotture coniugali, la regolarizzazione civile delle nuove coppie¹⁰. Ma si è trattato di un bagliore fulmineo a caduco, essendo anche i matrimoni civili tosto travolti dal frenetico decremento. Pure la recente impennata di cerimonie all'allentarsi delle restrizioni causate dall'epidemia da Covid-19 è stata un'effimera parentesi che ha acceso illusori miraggi: tenendo poi presente che, cifre alla mano, a ri-

essere valido Matrimonio che non sia allo stesso tempo sacramento, e come tale sottoposto alla legittima competenza della Chiesa. /Il Matrimonio così contratto deve avere, anche in campo civile, a tutti gli effetti, la rilevanza che spetta ad un valido Matrimonio: in Italia, ciò è garantito al presente dal Concordato in vigore, e corrisponde, non solo ad un diritto dei coniugi, ma anche al dovere che i coniugi stessi hanno di assicurare, nei limiti delle possibilità, il riconoscimento civile alla loro unione matrimoniale, sia nell'interesse legittimo dei figli, sia per riguardo alle esigenze del bene comune della società, di cui la famiglia è la cellula primordiale. [...] /Mentre pertanto rimangono in vigore le disposizioni del Concordato in materia matrimoniale, e sino ad eventuale diversa disposizione della Santa Sede, i Vescovi richiamano l'attenzione dei fedeli sul principio che i cattolici in Italia – salve le eccezioni che l'Ordinario diocesano stimasse opportuno di concedere per giuste ragioni di ordine pastorale – debbano celebrare il Matrimonio soltanto nella forma canonica, avvalendosi del riconoscimento agli effetti civili assicurati dal Concordato. /Essi ricordano, d'altra parte, che secondo la dottrina cattolica, confermata dal magistero conciliare, lo Stato merita pieno rispetto da parte dei credenti, e che sono ipotizzabili e auspicabili rapporti corretti e fecondi fra la Chiesa e lo Stato per il bene comune (cf *Gaudium et spes*, 76)».

¹⁰ Si veda l'analisi che già faceva R. VOLPI, *La nostra società ha ancora bisogno della famiglia? Il caso Italia*, Vita e pensiero, Milano, 2014.

montare sono stati soprattutto i riti civili, e comunque si è registrata un'opposta e più secca tendenza a rimandare la celebrazione parimenti dei matrimoni tardivi dei divorziati, in precedenza più propensi a 'ritentare la sorte'.

Ma il dato più sintomatico e inquietante consiste attualmente nelle massicce percentuali di chi abbraccia la scelta libertaria di affrancarsi da qualsivoglia giogo 'soffocante' e 'opprimente' sia davanti alla Chiesa sia davanti allo Stato, secondo le invalse categorie del pensiero *mainstream* per il quale il matrimonio è aborrito, se non come asfissiante 'prigione', come consunta scoria borghese. Tale scelta diviene sempre più condivisa¹¹, quasi una 'moda' psicologicamente coercitiva sulla scia di un "appiattimento culturale al ribasso", mi si consenta la franchezza, drammatica e deprimente: all'inseguimento delle altalenanti vicissitudini di un amore idolatrato e mitizzato, ma desolantemente autoreferenziale ed egoistico perché volto alla mera massimizzazione della felicità e gratificazione individuale, in una solitudine siderale. Si può, d'altro canto, contestare il giudizio etico, non certo l'eclatante emergenza del fenomeno, con le sue nefaste conseguenze sia sulla tenuta del tessuto comunitario, ma al contempo, come si constaterà, sul diritto¹².

Comunque sia, in questa *débâcle* che ha cumulativamente investito altresì, e rovinosamente, i matrimoni concordatari, nessuna colpa 'diretta' può essere imputata, nel nostro Paese, alle autorità secolari: o almeno alcun attacco è stato sferrato a questi con particolare perfidia. Ai pubblici poteri può essere incontrovertibilmente rimproverata una scarsissima solerzia nel favorire la formazione delle famiglie e nell'appoggiarle con

¹¹ Cfr. ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA, *Documento Il matrimonio*, cit.: «Ancora nel 1990 le coppie non sposate erano soltanto l'1,3 per cento, con una variabilità sul territorio che andava dal minimo dello 0,5% nel Sud al massimo del 2,2% nel Nord Est. Nel 2015 sono quasi l'8 per cento, con differenze territoriali ancora significative (3,7% al Sud a fronte dell'11,7 % del Nord Est). Nel 2020 le coppie che vivono in libera unione sono complessivamente il 10 per cento e quasi un nuovo nato su tre ha i genitori non coniugati».

¹² Sulla crisi del matrimonio la letteratura è davvero sterminata, giuridica e non.

provvidenze¹³, agevolazioni lavorative, assistenziali o abitative¹⁴, con effetti disincentivanti innegabili e allarmanti che finiscono per colpire principalmente i matrimoni religiosi¹⁵: forse perché la precarietà e la volatilità che marchia l'esperienza odierna mal si confà soprattutto alla temeraria e ardimentosa definitività – per lo meno prognostica – del consenso prestato davanti a Dio. Ma non si tratta di una deterrenza indirizzata ai matrimoni canonici o a quelli concordatari in modo mirato da parte dei nostri governanti: la cui ignavia e insipienza generalizzata sul punto sono tali da non far loro neppure baluginare come quest'amministrazione dissennata stia facendo piombare in un baratro demografico¹⁶.

Semmai, a proposito specificamente dei matrimoni canonici e concordatari, se proprio si devono addebitare errori e negligenze, esse potrebbero essere addossate ai pastori della

¹³ Ha fatto molto discutere la recente proposta di legge d'iniziativa dei deputati Furguele, Billi, Bisa, Gusmeroli, Pretto, che prevedeva, almeno nella prima versione presentata il 13 ottobre 2022, «agevolazioni fiscali per spese connesse alla celebrazione del matrimonio religioso» (cfr. *Atti Parlamentari Camera dei Deputati*, XIX Legislatura – Disegni di legge e relazioni – Documenti - A.C. 77, pp. 3-4): proposta evidentemente quanto meno discutibile (parimenti alle ragioni addotte a giustificazione), come peraltro molti dei commenti critici alla medesima, non solo faretti di moralismo spicciolo ma addirittura con la presunzione di ipotizzare inesistenti nullità canoniche.

¹⁴ O con agevolazioni fiscali. Segnala opportunamente F. VARI, *Se tutto è famiglia, nulla è più famiglia*, in *Famiglia e diritto*, XXIX (2022), 11, p. 1076: «Ricordo [...] che siamo alle soglie del 30° anniversario dalla sentenza con la quale la Corte costituzionale ha denunciato l'illegittimità del sistema fiscale tuttora vigente, in quanto contrastante con il disegno costituzionale di promozione della famiglia; ma la pronuncia del giudice delle leggi non ha trovato alcun seguito in Parlamento, al quale spetta la decisione politica su come superare l'illegittimità costituzionale rilevata dal giudice delle leggi».

¹⁵ Cfr. A. D'AGOSTINO, *Istat: sempre meno matrimoni. I senior scelgono le unioni civili*, pubblicato online il 27 febbraio 2022 all'indirizzo <https://www.spazio50.org/istat-sempre-meno-matrimoni-i-senior-scelgono-le-unioni-civili/>: «Il calo dei matrimoni colpisce soprattutto le celebrazioni religiose (-67,9% a fronte del -28,9% dei riti civili), tanto che l'incidenza dei matrimoni celebrati con rito civile passa dal 52,6% del 2019 al 71,1% del 2020 (era il 2,3% del totale dei matrimoni nel 1970, il 36,7% nel 2008). Anche per le prime nozze, la scelta del rito civile è predominante (61,1% nel 2020)».

¹⁶ Cfr., per l'Italia, R. VOLPI, *Gli ultimi italiani. Come si estingue un popolo*, Solferino, Milano, 2022.

Chiesa o ai cattolici ‘militanti’, incapaci di rendere attrattive e appetibili anzitutto le celebrazioni canoniche, destinate o no a ripercussioni civilistiche¹⁷. Si investono, tuttavia, discorsi ardui, delicati e complessi rispetto ai quali non solo questo non è il ‘pulpito’ adatto: ma risulta altresì azzardato in essi avventurarsi, o, per lo meno a questo punto del ragionamento, ancora prematuro.

2. *L’obsolescenza dell’art. 8 dell’Accordo di Villa Madama del 1984. Amnesia, negligenza o rassegnazione?*

2.1. *L’art. 8, n. 1: il matrimonio concordatario ‘in entrata’*

Dunque, l’obsolescenza delle norme relative all’efficacia civile del matrimonio canonico, specularmente alla diserzione da questo, pare da riconnettersi prettamente a fattori sociali, economici, ovvero di minor influenza del cattolicesimo sulle abitudini e sulle condotte dei fedeli-cittadini: i quali, ormai immersi nel clima dilagante, senza troppi scrupoli non solo trascurano l’insegnamento tradizionale, pacificamente interiorizzato e metabolizzato sino a mezzo secolo fa – e senza gridare all’inibizione sessuofobica –, secondo cui l’esercizio della genitalità è lecito solo all’interno del matrimonio, ma contravengono altresì con abulica disinvoltura all’obbligo canonico di utilizzare la forma di celebrazione *ad validitatem* e quindi di convolare a *iustae nuptiae in facie Ecclesiae* prima di instaurare convivenze *more uxorio*.

¹⁷ È vero che si registra anche il fenomeno dei matrimoni canonici celebrati da chi è già, anche da anni, sposato civilmente, come riferiva O. FUMAGALLI CARULLI, *Il matrimonio in Italia tra dimensione religiosa e secolarizzazione*, in *Jus-online*, I (2015), 1, p. 8: «Secondo un’indagine CEI del 2009 il 3,4% dei partecipanti è già sposato civilmente (media che sale al 5,8% al Nord Italia), sicché ogni 29 matrimoni concordatari c’è un matrimonio canonico celebrato con il solo rito religioso, evidentemente chiesto da chi, già sposato civilmente, ravvisa nelle nozze canoniche valori ed impegni per così dire più forti rispetto alle nozze civili». Ma si tratta di un fenomeno di non grande rilievo numerico.

Non che i cattolici anagraficamente tali, cioè iscritti nel registro dei battezzati, siano troppo allettati dal matrimonio civile, che continua ad attirarli ben poco: e non certo, probabilmente, per la nullità, invero, l'inesistenza¹⁸, se contratto tra cattolici, inflessibilmente comminata dallo *ius canonicum*¹⁹. Anzi, è risaputo come quest'ultimo non solo non sia più bersaglio delle virulente rampogne ecclesiali del passato e corredato dello stigma infamante di 'turpis concubinatus'²⁰, ma,

¹⁸ Cfr. già A.C. JEMOLO, *Il matrimonio nel diritto canonico*, Casa Editrice Dottor Francesco Vallardi, Milano, 1941 (ristampa, il Mulino, Bologna, 1993), p. 307. Mi sono occupata ampiamente di questo tema in G. BONI, *La rilevanza del diritto secolare nella disciplina del matrimonio canonico*, Giuffrè Editore, Milano, 2000, p. 167 ss., soffermandomi anche sulla possibile *sanatio in radice* di matrimoni civili (con indicazione di ulteriore dottrina).

¹⁹ Come noto, la lettera apostolica in forma di *motu proprio Omnium in mentem* di BENEDETTO XVI del 26 ottobre 2009 (in *Acta Apostolicae Sedis*, CII [2010], pp. 8-10), oltre all'introduzione di alcune modifiche nei cann. 1008-1009 sul sacramento dell'ordine, ha eliminato dal *Codex Iuris Canonici* le tre occorrenze dell'atto formale di defezione dalla Chiesa (formula assente nel *Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium*), una delle quali contenuta nel can. 1117: imponendosi così, dall'entrata in vigore del *motu proprio* benedettino, l'obbligo della forma canonica anche per il matrimonio di quei cattolici che dopo il battesimo hanno formalmente, e non solo in modo notorio, abbandonato la Chiesa cattolica. La letteratura sull'atto formale di separazione e sul regime successivo alla modifica codiciale è sterminata. In questa trattazione faccio sempre riferimento al vigente Codice di Diritto Canonico per la Chiesa latina.

²⁰ Scriveva G. DALLA TORRE, *Ancora su «due modelli di matrimonio»*. *Considerazioni fra diritto e storia*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, V (1988), 1, p. 51, di una «certa rivalutazione del matrimonio civile che mi sembra di intravedere nella nuova codificazione canonica, non solo laddove è fatto divieto al parroco – eccettuato il caso di necessità – di assistere senza licenza dell'Ordinario del luogo al matrimonio di chi sia legato da obblighi naturali, sorti da un'unione precedente che può essere anche civile, verso l'altra parte o verso i figli (can. 1071 § 1); ma anche – e direi soprattutto – nel venir meno della tradizionale equiparazione del matrimonio civile al pubblico concubinato, nel caso sia stato contratto da persone soggette alla forma canonica (can. 1117). A ciò si aggiunga che si è ristretto il caso dei soggetti vincolati alla forma canonica, dandosi conseguentemente una maggior rilevanza al matrimonio contratto nella forma civile da battezzati» (invero quest'ultima annotazione dovrebbe essere rivista alla luce della citata lettera apostolica in forma di *motu proprio* di BENEDETTO XVI, *Omnium in mentem*, 26 ottobre 2009).

già dalla *Familiaris consortio* di Giovanni Paolo II²¹, venga in qualche misura ‘rivalutato’²², addirittura, in alcune evenienze²³, sia tollerato – secondo il parametro del ‘male minore’²⁴ – se non addirittura caldeggiato: si pensi, emblematicamente, alle *Indicazioni* sui matrimoni tra cattolici e musulmani in Italia della presidenza della Conferenza Episcopale Italiana²⁵.

²¹ Cfr. GIOVANNI PAOLO II, Esortazione apostolica *Familiaris consortio*, 22 novembre 1981, in *Acta Apostolicae Sedis*, LXXIV (1982), pp. 81-191, n. 81 ss.

²² Si sofferma recentemente al riguardo C. MINELLI, *Matrimonio civile e convivenze more uxorio nella recente riflessione ecclesiale*, in *Diritto canonico e Amoris laetitia*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2019, p. 208 ss., la quale, peraltro sulla scorta di altra dottrina, come anche in seguito si rileverà, nota che «la linea di demarcazione che teoricamente ancora oggi distingue in modo netto il matrimonio civile dalla convivenza di fatto rischia di trasformarsi nella membrana sottile e volutamente permeabile di un processo osmotico tra sostanze che l'*honor matrimonii* rendeva un tempo inassimilabili tra loro».

²³ Invero resta una ‘diffidenza’ nei confronti della celebrazione civile. Ricordo, ad esempio e sempre quanto all’Italia, che l’art. 50, comma 3, del *Decreto generale sul matrimonio canonico* della CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, 5 novembre 1990 (entrato in vigore il 17 febbraio 1991), in *Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana*, XXIV (1990), n. 10, p. 259 ss. (il Decreto è consultabile anche nel sito ufficiale della Conferenza Episcopale Italiana), relativamente ai matrimoni misti, dispone: «Fermo restando quanto disposto dal can. 1127, par. 2, di norma – salvo che sia disposto diversamente da eventuali intese con altre confessioni cristiane – si richieda che le nozze siano celebrate davanti a un legittimo ministro di culto) e non con il solo rito civile, stante la necessità di dare risalto al carattere religioso del matrimonio». Recentemente, inoltre, si è ribadito che «sembra inopportuno, onde evitare confusioni, l’uso di ex edifici di culto per la celebrazione di matrimoni civili»: S. RUSSO, *Saluto del Segretario Generale della Conferenza Episcopale Italiana*, in *Dio non abita più qui? Dismissione di luoghi di culto e gestione integrata dei beni culturali ecclesiastici*, ed. F. Capanni, Roma, 2019, p. 26.

²⁴ Valutazione non da tutti condivisa: cfr. vari contributi inclusi nel volume *Permanere nella verità di Cristo. Matrimonio e comunione nella Chiesa cattolica*, a cura di R. DODARO, Edizioni Cantagalli S.r.l., Siena, 2014, *passim*.

²⁵ Cfr. PRESIDENZA DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, *Indicazioni I matrimoni tra cattolici e musulmani in Italia*, 29 aprile 2005, in *Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana*, XL (2005), n. 5, p. 148, nn. 20-21: «20. A conclusione degli incontri preparatori si dovrebbe raggiungere una sufficiente consapevolezza della comprensione dei nubendi circa il matrimonio cristiano e, di conseguenza, della possibilità di concedere loro la dispensa dall’impedimento di *disparitas cultus*. Qualora ciò non fosse possibile, si orienti la coppia verso un’ulteriore riflessione, concedendole un congruo spazio di tempo. /21. Qualora i due insistano nella volontà di sposarsi, potrebbe essere pa-

Molto più banalmente, pure questi cattolici solo ‘virtuali’, battezzati ma non ‘praticanti’ – mi si perdonerà il vocabolo non perspicuo –, e talora, purtroppo, pure quelli coinvolti attivamente nella compagine ecclesiale, sono ammaliati e divorati dalle tristi congiunture contemporanee, al cui irresistibile contagio anch’essi sembrano apparentemente soggiacere senza disporre di anticorpi: insomma, il naufragio del matrimonio concordatario rispecchia il crollo del matrimonio canonico, e, in definitiva, il collasso dell’istituto matrimoniale *tout court*.

Si stagliano ancora marmorei i precetti del *Catechismo* e i chiari ammaestramenti del magistero dei sommi pontefici, di quelli del passato e di quello regnante²⁶. Così come non sono alterati nel loro tenore e vigono inderogati i canoni del *Codex Iuris Canonici* del 1983: si consideri, a riprova in particolare della crucialità degli effetti civili, il can. 1071 § 1 n. 2, secondo cui, tranne il caso di necessità, non si deve assistere senza la licenza dell’ordinario del luogo al matrimonio che non può essere riconosciuto o celebrato a norma della *lex civilis*²⁷. E, per quanto appunto propriamente afferisce al matrimonio concordatario in specie nella nostra penisola, restano intonsi i disposti concordatari e le prescrizioni del Decreto generale della Conferenza Episcopale Italiana del 1990²⁸, entrato

storalmente preferibile tollerare la prospettiva del matrimonio civile, piuttosto che concedere la dispensa, ponendo la parte cattolica in una situazione matrimoniale irreversibile»; cfr. anche p. 156, n. 44; p. 158, n. 47. Mi permetto di rinviare a G. BONI, *La normativa canonica sul matrimonio tra cattolici e musulmani*, in *Inmigración, minorías y multiculturalidad*, a cura di A. CASTRO JOVER, A. Torres Gutiérrez, Edita: Adoración Castro Jover DIADI, Lejona, 2006, pp. 59-88; EAD., *Profili canonistici del matrimonio tra cattolici e musulmani*, in *Studi in onore di Piero Pellegrino*, I, a cura di M.L. TACELLI, V. TURCHI, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2009, pp. 113-156; EAD., *Profili canonistici del matrimonio tra cattolici e musulmani*, in *In charitate iustitia*, XIX (2011), pp. 33-74.

²⁶ Cfr. PONTIFICIO CONSIGLIO PER LA FAMIGLIA, *Enchiridion della famiglia e della vita. Documenti magisteriali e pastorali dal Concilio di Firenze (1439) a Papa Francesco*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2014.

²⁷ Su questo canone sia consentito il riferimento a quanto già rilevavo in G. BONI, *La rilevanza del diritto secolare nella disciplina del matrimonio canonico*, cit., p. 36 ss., con illustrazione delle problematiche emergenti.

²⁸ Sulla natura canonica del Decreto generale della Conferenza Episcopale Italiana cfr., per tutti, A. BETTETINI, *Sull’obbligo, ex art. 60 del decreto della*

in vigore il 17 febbraio 1991, il quale significativamente e perentoriamente esordisce all'art. 1, del tutto in linea con anteriori disposti, seppure con un'inflexione forse meno austera – omesso, ad esempio, l'appellativo *polically incorrect* di 'pubblici peccatori' per i nubendi recalcitranti – ²⁹: «I cattolici che intendono contrarre matrimonio in Italia sono tenuti a celebrarlo unicamente secondo la forma canonica (cfr can. 1108) con l'obbligo di avvalersi del riconoscimento agli effetti civili predisposto dal concordato. /L'Ordinario del luogo può dispensare dall'obbligo di avvalersi del riconoscimento agli effetti civili³⁰ assicurato dal Concordato soltanto per gravi motivi pastorali³¹, stabilendo se nel caso l'atto civile, che per i cattolici

CEI sul matrimonio, di chiedere la delibazione nello Stato delle sentenze canoniche di nullità, in Il diritto ecclesiastico, CIII (1992), I, p. 902 ss.

²⁹ Infatti, come ricordava A. NICORA, *Il matrimonio concordatario in Italia*, cit., p. 342, «L'istruzione data il 1° luglio 1929 dalla Sacra Congregazione de disciplina *Sacramentorum* agli Ordinari d'Italia, e per essi ai parroci, stabiliva perciò al capo I ("Dell'obbligo per gli sposi cattolici di celebrare il solo matrimonio religioso") quanto segue: /"art. 1. I cattolici che intendono contrarre matrimonio, sono gravemente obbligati a celebrare il solo matrimonio religioso, dal quale si ottengono gli effetti civili, non essendovi alcuna ragione, scusa o pretesto di ometterlo, attese le cautele di cui la Chiesa l'ha circondato per renderlo in tutto atto a conseguire il suo scopo religioso e sociale. Art. 2. Qualora gli sposi cattolici osassero contrarre civilmente, sia pure con l'intenzione di celebrare in appresso il matrimonio religioso, saranno trattati come pubblici peccatori ed il parroco si regolerà a norma del canone 1066". /Sarebbe interessante conoscere meglio la vicenda della prima applicazione del nuovo istituto e del rigoroso indirizzo dato dalla Santa Sede, ma non è facile rintracciare studi in proposito. Sembra, in ogni caso, che le indicazioni autorevolmente date siano state serenamente recepite nella prassi pastorale, anche perché in effetti la nuova figura del matrimonio concordatario rispondeva a una diffusa sensibilità».

³⁰ Cfr., per tutti, V. ZOBOLI, *L'ammissione al matrimonio solo canonico*, in *Monitor ecclesiasticus*, CIX (1994), p. 159 ss.

³¹ Commenta argutamente A. NICORA, *Il matrimonio concordatario in Italia*, cit., p. 346: «Non si colgono più riferimenti alla contestazione anticoncordataria. Le preoccupazioni dei vescovi sembrano oramai derivare piuttosto da troppo facili inclinazioni allo sdoppiamento della celebrazione, frutto di superficiali valutazioni delle "ragioni pastorali" in un contesto di attenuazione dei contrasti ideologici, ma nello stesso tempo di estenuazione della consapevolezza della necessaria coerenza istituzionale, del rilievo pubblico delle scelte matrimoniali e della delicatezza dei profili di valore che sono in causa; si tratta di una pericolosa miscela di malintesa comprensione pastorale, di pau-

non ha valore costitutivo del vincolo matrimoniale, debba precedere o seguire la celebrazione del sacramento e richiedendo l'impegno dei nubendi di non iniziare la convivenza coniugale se non dopo la celebrazione canonica»³². E, parallelamente si stabilisce, con corrispondente rigido dettato, l'obbligo di rivolgersi alla Corte d'Appello per l'efficacia della sentenza canonica di nullità matrimoniale, ottemperando ligiamente alla procedura concordataria (art. 60)³³.

Tuttavia, proprio queste previsioni, nel loro severo rigore, paiono davvero relitti vetusti di una stagione remotissima³⁴: e

ra di limpido e argomentato confronto da parte dei pastori, di superficialità di richiesta da parte di nubendi, sullo sfondo di un certo buonismo ecclesiale che confonde la *salus animarum* con il "dire sempre di sì". Per questo motivo, par di capire, si esigono per la dispensa "gravi motivi pastorali", tra i quali potrebbero al limite ricomprendersi casi di "sindrome anticoncordataria" soggettivamente invincibile e però non acutamente polemica piuttosto che superficiali ragioni di utilità materiale o di attesa del rientro del padrino in paese per la festa religiosa».

³² Cfr. CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, *Decreto generale sul matrimonio canonico*, 5 novembre 1990, cit., p. 259 ss.

³³ Cfr. peraltro su quest'obbligo A. BETTETINI, *Sull'obbligo, ex art. 60 del decreto della CEI sul matrimonio, di chiedere la deliberazione nello Stato delle sentenze canoniche di nullità*, cit., p. 901 ss., il quale, invero, ne esclude il carattere di obbligo giuridico, disconoscendo anche la natura di dovere giuridico: secondo tale Autore ciò sarebbe comprobato dal fatto che nel Decreto generale la Conferenza Episcopale Italiana «non ha affatto previsto un istituto sanzionatorio e coercitivo in caso di mancato adempimento del contenuto della situazione giuridica configurata dall'art. 60» (*ivi*, p. 905); Bettetini argomenta – in un'ottica peraltro diversa da quella che si adotta in queste pagine (e, credo, da quella che regge anche le disposizioni del Decreto generale) in quanto precipuamente incentrata sul solo 'interesse' del singolo *civis-fidelis* – si tratti di un onere giuridico e di un dovere morale. *Contra* G. MIOLI, *Riflessioni sul processo di nullità matrimoniale nel contesto della deliberazione in Italia*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, rivista telematica (www.statoeChiese.it), n. 13 del 2019, p. 4 ss., il quale sostiene che «Quanto alla qualificazione giuridica dell'obbligo, esso deve ritenersi a tutti gli effetti un dovere giuridico», motivando tale convinzione con diverse e ponderate ragioni, in gran parte valide anche in riferimento all'obbligo di cui all'art. 1. Cfr. a conferma V. ZOBOLI, *L'ammissione al matrimonio solo canonico*, cit., p. 166 ss.

³⁴ Con riferimento al menzionato art. 60, G. MIOLI, *Riflessioni sul processo di nullità matrimoniale nel contesto della deliberazione in Italia*, cit., pp. 2-3, asserisce che esso «risente dello spirito di ben altri tempi. [...] Esso nasce in un clima politico, sociale, culturale – ma anche normativo e soprattutto giurisprudenziale – 'serenamente' concordatario. [...] D'altronde, l'obbligo di deli-

non solo quanto al *populus ductus*, per l'insubordinazione o la sordità dei fedeli alla loro coattività, molti dei quali con ogni probabilità 'in buona fede', non essendo neppure edotti degli obblighi che li astringono, cui forse troppo tiepidamente vengono richiamati³⁵. Ma ancor più, appunto, quanto al *populus ducens*, perché da esse traluce un'altra era, si direbbe oramai geologica: quella nella quale la 'Chiesa di Roma' e, per quanto di loro pertinenza, le Chiese particolari, tra cui quelle italiane, ambivano a installare saldamente una perfetta contiguità e una coincidenza tra lo *status* canonico di coniuge e il corrispettivo civilistico. Prefiggendosi molteplici fini: anzitutto per attribuire maggiore stabilità e protezione al vincolo religioso³⁶, la cui dignità eminente si voleva irraggiasse altresì

bare dell'art. 60 era il portato, il naturale corollario, faceva *pendant*, per così dire, con l'obbligo di celebrare il matrimonio canonico con effetti civili previsto dall'art. 1 del Decreto generale. In altre parole, da una parte vi era l'obbligo di richiedere il riconoscimento degli effetti civili del matrimonio assicurato dal Concordato, dall'altro vi era l'obbligo di richiedere il riconoscimento degli effetti civili delle pronunce di nullità di quel matrimonio (in una sorta di *simul stabunt, simul cadent*): entrambi questi obblighi erano a loro volta espressione dell'interesse generale della Chiesa a perseguire in Italia un regime pattizio con lo Stato in materia matrimoniale».

³⁵ Anche O. FUMAGALLI CARULLI, *Il matrimonio in Italia tra dimensione religiosa e secolarizzazione*, cit., p. 7, è dell'idea che «il processo di secolarizzazione sta affievolendo in molti la coscienza e persino la conoscenza dei precetti concordatari».

³⁶ Si veda G. DALLA TORRE, *Ancora su «due modelli di matrimonio». Considerazioni fra diritto e storia*, cit., pp. 49-50, il quale ricorda la «singolare vicenda che seguì l'introduzione del matrimonio civile con il codice Pisanelli, allorché [...] per ironia della sorte la stabilità del matrimonio canonico fu sostanzialmente affidata al matrimonio civile [...]. Difatti, dinnanzi alla preoccupazione non solo dello Stato ma anche della Chiesa che, in ragione del doppio regime matrimoniale introdotto dal codice del 1865, potesse dilagare il fenomeno sociale della duplicità di vincoli matrimoniali in sede canonica e in sede civile, non mancarono provvedimenti dell'autorità ecclesiastica volti ad assicurarsi che alle nozze religiose seguissero quelle civili. Con l'effetto, tra l'altro, che nella pratica si preferì rifiutare il matrimonio religioso a quanti fossero legati da un impedimento civile, venendosi così a negare nei fatti l'antico ed immutato principio canonistico della esclusiva competenza della Chiesa di porre in essere impedimenti al matrimonio, anche canonico. /In altre parole, per la preoccupazione che al matrimonio religioso conseguissero nozze civili con altra persona rispetto al coniuge "canonico", si finì per dare una – seppur indiretta – rilevanza canonica agli impedimenti civili, mentre vice-

nel contesto pubblico; ma anche perché la giurisdizione che la Chiesa si arroga³⁷ sui matrimoni tra battezzati³⁸ potesse essere in qualche modo corroborata dalla sua correlativa 'risonanza' nell'ordine dello Stato. E a questo scopo le autorità ecclesiastiche si industriavano dinamicamente e alacramente per ottenere prima che il matrimonio canonico acquisisse rilievo civile, specialmente in virtù di solenni pattuizioni tra la Santa Sede e gli Stati: e poi per indurre e ammonire i fedeli ad avvalersi del matrimonio concordatario così concertato.

Un'altra temperie sembra invece essersi ora insediata; se infatti compulsiamo il più importante tra i documenti pontifici sulla materia degli ultimi anni, l'esortazione apostolica post-sinodale *Amoris laetitia*³⁹, essa, che pur spazia ampiamente, con ricchezza e spessore di riflessioni, in numerosissimi profili del matrimonio e dell'amore nella famiglia, decantandone suggestivamente, addirittura liricamente, la bellezza, non dedica neppure un'epigrafica allusione al matrimonio concordatario o alla proiezione civilistica delle nozze *in facie Eccle-*

versa – e per gli stessi motivi – gli impedimenti canonici vennero a subire un processo di "svalutazione", nella misura in cui ampia divenne la prassi di concessione delle dispense nel caso di impedimenti meramente canonici, onde favorire la celebrazione anche del matrimonio canonico a chi avrebbe altrimenti contratto solo il matrimonio civile»; cfr. *infra*.

³⁷ Invero, come nota P. CAVANA, *Dal «recupero della sovranità» alla questione della laicità. La Corte Costituzionale e la riserva di giurisdizione dei tribunali ecclesiastici sui matrimoni concordatari (sent. n. 421 del 29 novembre 1993)*, in *Iustitia*, XLVII (1994), pp. 166-167, si tratta invero di «un irrinunciabile principio dello stesso ordinamento canonico in materia matrimoniale, riproposto a chiare lettere nel nuovo *codex iuris canonici* nel can. 1671 [...] e, più in generale, nel can. 1401, n. 1 [...], da cui è agevole desumere il suo fondamento in norme di diritto divino e la sua inderogabilità da parte della stessa autorità ecclesiastica, che non ha pertanto il potere di rinunciare a tale giurisdizione in quanto affidatale dal suo Fondatore».

³⁸ Cfr. C.J. ERRÁZURIZ M., *Il matrimonio e la famiglia quale bene giuridico ecclesiale. Introduzione al diritto matrimoniale canonico*, Edusc, Roma, 2016, p. 25: «La Chiesa non può fare a meno di sostenere la sua giurisdizione (intesa in senso ampio, comprendente la potestà di legiferare, amministrare e giudicare) circa le questioni matrimoniali dei battezzati, quale conseguenza del rapporto intrinseco del matrimonio con la Chiesa, compresa la sua dimensione istituzionale».

³⁹ FRANCESCO, *Esortazione apostolica postsinodale Amoris laetitia*, 19 marzo 2016, in *Acta Apostolicae Sedis*, CVIII (2016), pp. 311-446.

siae (ovvero al confronto con quanto in merito sta accadendo negli ordinamenti secolari)⁴⁰: quasi che ciò possa contaminare la poesia del matrimonio cristiano. Si obietterà che altri, più rilevanti e delicati, erano i temi da scandagliare: e tuttavia il segnale non va occultato. Perché se altresì nel 1981 la *Familiaris consortio* non ne faceva cenno, ben altre erano le contingenze, essendo, allora, ancora modestamente incipiente il tramonto dei matrimoni canonici e concordatari e la dilatazione vorticosa della defezione dai medesimi cui si sarebbe a breve assistito: e comunque, nell'esortazione apostolica di Giovanni Paolo II, si insisteva reiteratamente sulla presenza e vitalità dei coniugi nella comunità cristiana ma pure, e accuratamente, in quella civile.

Una cura che, per converso, oggi pare debilitata: anche i più recenti *Itinerari catecumenali per la vita matrimoniale*⁴¹ tacciono completamente sull'auspicabile consonanza, nella sponsalità, tra dimensione religiosa e civile, non rinvenendosi neppure una fugace annotazione a piè di pagina dedicata al matrimonio concordatario: né ci si adopera per raccomandare ai coniugi cristiani di non estraniarsi dal *saeculum* per tale via, quale sale della terra. Parimenti qui si potrebbe eccepire che le questioni giuridiche esorbitavano dall'oggetto precipuo delle considerazioni del Dicastero per i laici, la famiglia e la vita, e che – essendo il testo rivolto alla cattolicità intera – i regimi normativi dei diversi Stati sono differenti quanto all'efficacia civile del matrimonio canonico (della sola forma di celebrazione ovvero con recepimento dell'intera disciplina ecclesiale). Tale efficacia, tuttavia, in un modo o nell'altro, è accor-

⁴⁰ Secondo O. FUMAGALLI CARULLI, *Il matrimonio in Italia tra dimensione religiosa e secolarizzazione*, cit., pp. 18-19, le Chiese in Europa dovrebbero dire una parola chiara sul modello di matrimonio e di famiglia dinanzi a certe involuzioni: tuttavia, annotava «È singolare che nei documenti che stanno accompagnando la preparazione del Sinodo ordinario sulla famiglia (che avrà luogo dal 4 al 25 ottobre 2015) questo punto non sia specificamente approfondito».

⁴¹ Cfr. DICASTERO PER I LAICI, LA FAMIGLIA E LA VITA, *Itinerari catecumenali per la vita matrimoniale. Orientamenti pastorali per le Chiese particolari*, Prefazione del Santo Padre FRANCESCO, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2022.

data in non pochi Paesi, e proprio grazie, sovente, alle trattative con le autorità secolari nel tempo allacciate e gestite con sedulo accanimento dalle autorità della Chiesa centrali e locali: come si desume dalle tabelle delle norme concordatarie e dai grafici esplicativi che se ne traggono allegati al presente contributo⁴². Quindi la sensazione che da tali testi, pur nel loro indubitabile valore pedagogico, si trae con nettezza è quella di un'amnesia, se non una vera e propria noncuranza avvolgente l'efficacia civile del connubio canonico, malgrado l'abnegazione che, segnatamente nel secolo scorso ma anche più di recente, essa è costata, nella compiuta percezione del supporto non obliterabile del diritto alla solidità del matrimonio.

2.2. *L'art. 8, n. 2: il matrimonio concordatario 'in uscita'*

Se pertanto la crisi dell'accesso al matrimonio concordatario discende prevalentemente da un coacervo intrecciato di motivazioni di non semplice ricognizione e descrizione, nonché di ancor più ostico fronteggiamento, invece, e per rimanere in Italia, la corrosione fino allo smantellamento della seconda parte dell'art. 8 del Concordato sancente, questa volta, l'efficacia civile delle sentenze canoniche di nullità matrimoniale è, senza dubbio, opera consapevolmente e caparbiamente attuata dalla giurisprudenza nostrana: la quale, sepolto l'automatismo di stampo lateranense⁴³, dagli anni Settanta ma

⁴² Al presente articolo è allegata un'Appendice che contiene una raccolta di tutte le disposizioni concordatarie relative alla materia matrimoniale, oltre all'elenco dei concordati nei quali non compare una norma in materia. La raccolta è stata curata dalla Dottoressa Ilaria Samorè che ha anche predisposto le tabelle e i grafici di illustrazione relativi.

⁴³ Sull'art. 34 del Concordato lateranense e il sistema automatico da esso previsto cfr. l'ottima sintesi di D. BIANCHINI, *La delibazione delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale con riferimento al diritto di difesa delle parti*, in *Sovranità della Chiesa e giurisdizione dello Stato*, a cura di G. DALLA TORRE, P. LILLO, G. Giappichelli Editore, Torino, 2008, p. 271 ss. Per tale automatismo, asseriva O. FUMAGALLI CARULLI, *Libertà religiosa e riserva di giurisdizione della Chiesa sui matrimoni concordatari: sentenze canoniche e ordinamento civile*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, rivista telematica

anche successivamente alla firma, nel 1984, della revisione concordataria, si è protervamente accinta – sia pur con flussi oscillanti – alla disintegrazione dell'*exequatur*.

Altrove mi sono soffermata acriticamente su questa sfrontata violazione dell'Accordo di Villa Madama, al cui esito risalta palese come i pronunciamenti canonici di nullità matrimoniale oggi abbiano davvero minime *chances* di entrare nell'ordinamento italiano: dovendo oltrepassare il vaglio degli affilatissimi, 'inquisitoriali' controlli di una delibazione che ha assunto le sembianze della cruna di un ago sempre più sottile, al termine di un accidentato percorso dagli sbocchi aleatori, anzi ricorrentemente esiziali. Si sono infittiti i filtri programmati dai giudici italiani per ostruire, in particolare, quella delibazione che avrebbe frustrato e vanificato le sacrosante aspettative economiche del *partner* debole⁴⁴, il quale non può essere deluso nel suo affidamento, segnatamente a seguito di unioni canoniche protrattesi per periodi prolungati. Esigenze, per vero, del tutto legittime – in linea di massima e astrattamente – che la magistratura italiana ha accolto e sostenuto, al prezzo, però, di decisioni francamente claudicanti e discutibili in punto di stretto diritto, sia pure al fine di sopperire all'ingiustificabile inadempienza e latitanza del legislatore

(www.statoechiese.it), settembre 2011, p. 4, «tutto ciò che è o non è matrimonio per la Chiesa, lo è o non lo è anche per lo Stato italiano. L'automatismo è garanzia di piena libertà religiosa matrimoniale riconosciuta ai cattolici. Insieme è strumento di salvaguardia della concezione matrimoniale della Chiesa. Gli organi statali in sede di delibazione, come in sede di trascrizione, si limitano a prendere atto di quanto avvenuto nell'ordinamento canonico. L'esclusività della giurisdizione ecclesiastica ne diviene logica conseguenza: solo i tribunali ecclesiastici, pertanto, non i tribunali dello Stato, possono dichiarare la nullità del matrimonio». Non affronto qui (se non incidentalmente) il tema della riserva di giurisdizione a favore dei tribunali ecclesiastici (oramai invero misconosciuta).

⁴⁴ Cfr. quanto spiegavo in G. BONI, *Exequatur delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale e decreto di esecutività della Segnatura Apostolica: alla ricerca di una coerenza perduta. Qualche riflessione generale scaturite dalla lettura di una recente monografia*, in *Il diritto ecclesiastico*, CXXIII (2012), segnatamente p. 312 ss.

nazionale: incitato addirittura dalla stessa Santa Sede⁴⁵, incompetente al riguardo, a correggere norme antiquate e inique (senza tuttavia incorrere in ulteriori patenti aporie, a loro volta ‘patogene’ per la fisiologia del matrimonio concordatario⁴⁶). Eppure, quest’ansia – talora apprezzabile negli intenti – della giurisprudenza ha ammannito anche frutti letalmente tossici: infatti, a tali forche caudine sono indiscriminatamente assoggettate pure le nullità di matrimoni concordatari non appesantite da alcuna vertenza patrimoniale, ovvero in cui la sentenza canonica non è platealmente il prodotto di presunte trame losche e fraudolente, e nessuno degli ex coniugi vuole emanciparsi indebitamente – secondo un pregiudizio abbondantemente circolante⁴⁷ – da un assegno di mantenimento. Inoltre, a quest’aggressione avverso la giurisdizione ecclesiastica s’è talora associata una dottrina bellicosa (cui la giurisprudenza non di rado s’accoda), imbevuta di un trito anticlericalismo che ci si augurava di aver confinato a trascorse

⁴⁵ Cfr. l’editoriale comparso su *L’Osservatore Romano* dell’11 febbraio 2012, p. 1: «Sempre in tema matrimoniale, sembra ormai divenuto urgente un intervento, di esclusiva competenza del legislatore italiano, che sostituisca la vetusta legge n. 847 del 1929 e detti nuove disposizioni per l’applicazione delle norme concordatarie sul matrimonio. Ciò anche al fine di provvedere, nel caso di matrimoni canonici invalidamente contratti, a più adeguati interventi a favore delle parti più deboli, tenuto conto del mutato contesto sociale ed economico».

⁴⁶ Cfr. recentemente le attente considerazioni di L. LACROCE, *Il matrimonio concordatario: libertà versus privilegio. Note a margine di Cassazione, Sezioni Unite civili, 30 marzo 2021, n. 9004*, in *Il diritto ecclesiastico*, CXXXII (2021), specialmente pp. 639-641, in merito alle contraddizioni insite nella (pressoché unanimemente auspicata) realizzazione della completa equiparazione degli effetti di natura patrimoniale tra sentenza di nullità matrimoniale canonica e sentenza di cessazioni degli effetti civili.

⁴⁷ Cfr. L. LACROCE, *Il matrimonio concordatario: libertà versus privilegio. Note a margine di Cassazione, Sezioni Unite civili, 30 marzo 2021, n. 9004*, cit., p. 625, il quale parla di un «Filone giurisprudenziale» che mira a «confermare e riaffermare l’idea che la lite in sede ecclesiastica non è quasi mai sorretta da sentimenti di natura religiosa semmai da ragioni economiche finalizzate a eludere l’obbligo di assicurare l’assegno di divorzio all’ex coniuge. La tutela del coniuge più debole finisce così con l’apparire necessariamente alternativa ad ogni ulteriore esigenza, inclusa la salvaguardia dell’impianto sistematico e della coerenza logica e giuridica dell’istituto matrimoniale concordatario».

età di sterili schermaglie, e che invece imperterrita impugna come una spada il dogma veteroliberale dell'esclusivismo giuridico statale: un dogma logoro e fatiscente, oramai ammainato su molti e concomitanti versanti, ma che ancora occlude draconianamente l'ingresso delle sole sentenze canoniche. Reviviscenze antistoriche e coriacee, insomma, di quel «giurisdizionalismo che, come l'araba fenice, rinasce dalle ceneri in forme diverse, forse nuove, ma in realtà sempre antiche»⁴⁸.

E ciò talora senza rendersi conto che con il perorare una retta attuazione delle disposizioni concordatarie in materia matrimoniale non ci si propone affatto di corazzare e blindare obsolete prerogative neoconfessionistiche a beneficio dell'apparato curiale: al contrario, a rimetterci, allorquando sia ingiustificatamente negato l'*exequatur* magari unicamente per preconcepita avversione, sono unicamente quei *cives fideles* sinceramente cattolici⁴⁹ che, in quanto tali e dunque in ossequio al loro sentimento religioso, ma pure ai precetti canonici, ricusano il ricorso al giudice secolare⁵⁰ e al divorzio. A questi, invece, dovranno *obtorto collo* piegarsi, come già devono fare laddove il loro matrimonio sia stato sciolto con dispensa *super rato*, stante l'inossidabile – ma, nondimeno, non troppo plausibile⁵¹ – sbarramento all'efficacia civile del rescritto pontifi-

⁴⁸ A. BETTETINI, *Brevi riflessioni sulla giurisprudenza "apicale" in ambito ecclesiasticistico*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, rivista telematica (www.statoechiese.it), ottobre 2009, p. 12.

⁴⁹ Non solo i coniugi ma anche gli avvocati: cfr. GIOVANNI PAOLO II, *Alloduzione alla Rota romana*, 28 gennaio 2002, in *Acta Apostolicae Sedis*, XCIV (2002), pp. 345-346; si veda, per tutti, P. PALUMBO, *La deontologia forense: norme civili e principi canonici a confronto*, in *Matrimonio e processo per un nuovo umanesimo. Il M.P. Mitis Iudex Dominus Iesus di Papa Francesco*, a cura di Id., G. Giappichelli Editore, Torino, 2016, p. 52 ss.

⁵⁰ Cfr. quanto rilevava P. BIANCHI, *Il ricorso al giudice civile in ambito matrimoniale canonico: prospettiva canonistica*, in *Quaderni di diritto ecclesiale*, XVI (2003), p. 126 ss.

⁵¹ Come nota A. INGOLIA, *Indelibabilità delle dispense super rato. Divorzio coattivo?*, in *ALAF. Rivista dell'associazione italiana degli avvocati per la famiglia e per i minori*, XVIII (2014/1), pp. 38-39, «quella della controversa natura della dispensa in parola è una questione nella quale sembrano avvolute unicamente la giurisprudenza e la dottrina italiane, sol che si consideri che essa appare del tutto irrilevante nei confronti di altri ordinamenti statuali, quali quelli della Spagna, del Portogallo, o della Repubblica di Mal-

cio da parte della giurisprudenza italiana⁵² sul presupposto della sua non parificabilità *quoad substantiam* ad una sentenza promanante da autorità giudiziaria⁵³ (tutta da verificare, invero, stanti anche le sopravvenute novità normative canoniche nel segno viceversa della 'giurisdizionalizzazione'⁵⁴).

ta, nei quali il riconoscimento dei rescritti pontifici sul matrimonio rato e non consumato continua ad essere assoggettato allo stesso procedimento previsto dai rispettivi accordi conclusi con la Santa Sede per le cause di nullità del matrimonio decise dai tribunali ecclesiastici. /Al riguardo, va ancora fatto presente che in base al Regolamento del Consiglio europeo n. 2201/2003, recante norme sul riconoscimento delle decisioni in materia matrimoniale, anche tali rescritti acquistano efficacia vincolante per tutti gli Stati membri una volta che siano stati resi esecutivi secondo le norme dei diversi concordati, di modo che non si potrebbe aprioristicamente negare accesso nel nostro ordinamento ad una decisione resa tra cittadini italiani in uno stato terzo con la quale si dia efficacia alla dispensa *super rato*, non senza pregiudizio però del più generale principio di parità giuridica di fronte alla legge nazionale».

⁵² Non è questa la sede per approfondire nel dettaglio tale questione: rinvio al riguardo alle sintetiche ma efficaci considerazioni di A. INGOGLIA, *Indelibabilità delle dispense super rato. Divorzio coattivo?*, cit., pp. 35-40, il quale si sofferma sui diversi profili critici della tesi a favore dell'indelibabilità del provvedimento canonico di scioglimento, e conclude osservando che il ricorso al divorzio «finirebbe per frustrare le istanze religiose dei coniugi credenti, i quali si vedrebbero loro malgrado costretti ad adire il giudice civile del divorzio, con effetti negativi sulla propria condizione canonica e segnatamente sull'ammissibilità alla ricezione dei sacramenti. /Una diversa soluzione più rispettosa delle esigenze confessionali dei coniugi cattolici, ma non scevra da una qualche forzatura, appare invece quella di istaurare un giudizio dinnanzi al tribunale ecclesiastico – anziché iniziare la procedura di scioglimento – per ottenere la declaratoria di nullità del matrimonio *ex capite impotentiae*, ovvero, stante la stretta correlazione tra inconsumazione e fattori di ordine psicologico, anche *ex capite incapacitatis assumendi essentialia onera coniugalitatis*. Cosa quest'ultima che non è, peraltro, sempre possibile, tenuto conto che la mancata consumazione ben può prescindere da una impotenza organica o strumentale, come pure da una incapacità di natura morale, specialmente quando essa sia frutto di fattori contingenti che esulino dalla inettitudine delle parti a porre in essere una copula coniugale».

⁵³ Cfr., per tutti, R.L. BURKE, *Il processo di dispensa dal matrimonio rato e non consumato: la grazia pontificia e la sua natura*, in *I procedimenti speciali nel diritto canonico*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, Roma, 1992, p. 135 ss.

⁵⁴ Anche qui, per tutti, si rinvia a J. LLOBELL, *Il m.p. "Quaerit semper" sulla dispensa dal matrimonio non consumato e le cause di nullità della sacra ordinazione*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, rivista telematica (www.statoechiese.it), n. 24 del 2012, 9 luglio 2012, pp. 1-52.

In entrambi i casi – meno frequenti quanto allo scioglimento – con disagio e aggravio, e soprattutto conculcando i loro convincimenti interiori⁵⁵ insieme allo *ius connubii* di cui sono titolari e che vorrebbero veritativamente esercitare. Sempre, beninteso, dipanate con giustizia le pendenti questioni patrimoniali: infatti, anche appianate queste ultime, a partire dalle rinomate sentenze della Cassazione del 2014⁵⁶, in caso di convivenze ultratriennali il potere di veto di un coniuge all'aspirazione alla delibazione della sentenza canonica da parte dell'altro è autocratico e inoppugnabile, sussunto indistintamente dalla Corte suprema in quello stravagante o per lo meno anomalo 'ordine pubblico' rimesso alla disponibilità individuale⁵⁷. Insomma, resta inappagato il diritto del coniuge credente, defraudato della sua libertà religiosa, «a prestare coerenza al regime matrimoniale scelto nel momento della conclusione delle nozze, in quanto viene preferito il diritto di chi rinnega la

⁵⁵ Inoltre, O. FUMAGALLI CARULLI, *Il matrimonio in Italia tra dimensione religiosa e secolarizzazione*, cit., p. 10, osserva: «Anche sotto il profilo dei tempi e costi, il procedimento per l'esecutività della nullità canonica è diventato tanto barocco da indurre nella pratica a trascurarlo in favore della via del divorzio, più rapida ed economica, ancorché configgente con i principi cattolici».

⁵⁶ Cfr. CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONI UNITE, 17 luglio 2014, nn. 16379/16380, in *Il diritto ecclesiastico*, CXXV (2014), rispettivamente p. 101 ss., p. 134 ss.

⁵⁷ Osservava inoltre G. DALLA TORRE, *Postille sul matrimonio concordatario*, in *Matrimonio concordatario e giurisdizione dello Stato. Studi sulle recenti evoluzioni della giurisprudenza*, a cura di L. SPINELLI, G. DALLA TORRE, Patron Editore, Bologna, 1987, pp. 202-203: «l'esercizio dello *jus poenitendi* non può giungere fino al punto di innovare il regime giuridico di un negozio – nel caso quello matrimoniale –, per effetto dell'esclusiva volontà di una parte *et invita altera*. A ben guardare l'affermata libertà di una delle parti di sottrarre il proprio matrimonio canonico trascritto all'applicazione delle norme confessionali ed all'esame del giudice ecclesiastico, cioè la possibilità di mutarne unilateralmente il regime giuridico, osta contro un principio generale del diritto civile, qual è quello dell'affidamento in materia negoziale. Principio che, notoriamente, la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha posto come inderogabile in sede di esecutorietà delle sentenze ecclesiastiche di nullità, che siano fondate sulla riserva mentale di una delle parti. Né pare che possa opporsi la libertà religiosa costituzionalmente garantita – di cui detto *jus poenitendi* sarebbe concreta esplicitazione – al principio civilistico dell'affidamento, sol che si ponga mente al fatto che tale principio costituisce a sua volta [...] concreta esplicitazione di quella priorità della persona umana che è il cardine attorno al quale si costruisce tutto l'ordinamento».

scelta fatta»⁵⁸: con buona pace del «principio dell'affidamento e della buona fede – qualificato dalla Cassazione, proprio con riferimento a questa materia, tra i principi inderogabili del nostro ordinamento in quanto rientranti nella tutela dell'ordine pubblico italiano –»⁵⁹.

Non è questa la sede per esaminare, neppure concisamente, queste tematiche, oramai annose e 'vexatissime'⁶⁰. Quello che qui si intende rimarcare è invece l'atteggiamento conser-

⁵⁸ I. ZUANAZZI, *Libertà religiosa e relazioni familiari*, in I. ZUANAZZI, M.C. RUSCAZIO, M. CIRAVEGNA, *La convivenza delle religioni negli ordinamenti giuridici dei Paesi europei*, G. Giappichelli Editore, Torino, 2022, pp. 351-352.

⁵⁹ P. CAVANA, *Dal «recupero della sovranità» alla questione della laicità. La Corte Costituzionale e la riserva di giurisdizione dei tribunali ecclesiastici sui matrimoni concordatari (sent. n. 421 del 29 novembre 1993)*, cit., pp. 180-181, il quale nota come negli orientamenti di certa giurisprudenza italiana non si avesse «alcun riguardo per la situazione dell'altro coniuge, che presumibilmente aveva fatto affidamento, all'atto della scelta tra matrimonio civile e matrimonio religioso, sul regime di quest'ultimo, inteso come disciplina del vincolo valida per entrambi i coniugi. Il principio dell'affidamento e della buona fede – qualificato dalla Cassazione, proprio con riferimento a questa materia, tra i principi inderogabili del nostro ordinamento in quanto rientranti nella tutela dell'ordine pubblico italiano [...] – varrebbe quindi, in questo caso, soltanto come limite alla penetrazione di un ordinamento esterno in quello interno (rapporti interordinamentali), e non invece anche a tutela delle posizioni soggettive dei singoli. Addirittura, questo fondamentale principio civilistico verrebbe abbandonato proprio nell'ipotesi di un contrasto di natura religiosa, in evidente violazione del principio di uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge [...], legittimando la persuasione che l'esercizio di uno *ius poenitendi* in materia religiosa sia sufficiente a travolgere quegli stessi principi inderogabili di ordine pubblico italiano posti a presidio dell'intangibile sfera di sovranità statale nei confronti di ordinamenti esterni».

⁶⁰ Me ne sono largamente occupata, con ampia citazione di dottrina e giurisprudenza, in G. BONI, *L'efficacia civile in Italia delle sentenze canoniche di nullità matrimoniale dopo il Motu Proprio Mitis iudex (parte prima)*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, rivista telematica (www.statoechiese.it), n. 2 del 2017, 6 febbraio 2017, pp. 1-112; EAD., *L'efficacia civile in Italia delle sentenze canoniche di nullità matrimoniale dopo il Motu Proprio Mitis iudex (parte seconda)*, *ivi*, n. 5 del 2017, 13 febbraio 2017, pp. 1-68; EAD., *Alcune considerazioni sulle possibili difficoltà insorgenti nell'exequatur in Italia delle sentenze canoniche di nullità matrimoniale dopo il Mitis iudex*, in *Studi in onore di Carlo Gullo*, I, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2017, pp. 181-224; EAD., *Riforma del processo di nullità matrimoniale e questioni emergenti in tema di exequatur delle sentenze canoniche*, in *Le sfide delle famiglie tra diritto e misericordia. Confronti ad un anno dalla riforma del pro-*

vato dalla Santa Sede che pare assistere mestamente ma senza sporgere alcun formale reclamo mediante i consueti canali diplomatici, né alcuna ufficiosa e sdegnata protesta, ai colpi unilateralmente assestati alle prescrizioni concordatarie. Dinanzi alle violazioni smaccate, per mano della magistratura italiana, di norme contenute in un trattato internazionale – dotato di copertura costituzionale secondo il tenore del capoverso dell'art. 7 della Costituzione, ubicato tra i *Principi fondamentali*⁶¹ – le autorità ecclesiastiche nemmeno osano lamentare l'infrazione del basilare caposaldo *pacta sunt servanda* o delle regole sull'interpretazione dei trattati sancite dalla Convenzione di Vienna⁶².

Altrove mi sono accinta a segnalare gli aspetti giuridicamente censurabili dello smembramento e della distruzione del procedimento di delibazione come congegnato e delineato nel 1984, che pure si era consensualmente ritenuto, nel solco proprio di quanto additato dalla giurisprudenza italiana anche costituzionale, salvaguardasse esaustivamente i diversi interessi in gioco: e ho inferito sulle discutibili acrobazie ermeneutiche e, quindi, sui difetti argomentativi – nonché sulle incongruenze sfioranti l'illogicità⁶³ – imputabili segnatamente a

cesso di nullità matrimoniale nello spirito dell'Amoris laetitia, a cura di P. PALUMBO, G. Giappichelli Editore, Torino, 2017, pp. 113-196.

⁶¹ Ma sulla centralità altresì del primo comma dell'art. 7 della Costituzione e del principio di laicità dello Stato rinvio alle considerazioni di P. CAVANA, *Dal «recupero della sovranità» alla questione della laicità. La Corte Costituzionale e la riserva di giurisdizione dei tribunali ecclesiastici sui matrimoni concordatari (sent. n. 421 del 29 novembre 1993)*, cit., p. 169 ss.

⁶² Come ricorda O. FUMAGALLI CARULLI, *Libertà religiosa e riserva di giurisdizione della Chiesa sui matrimoni concordatari: sentenze canoniche e ordinamento civile*, cit., pp. 10-11, «La Convenzione di Vienna (23 maggio 1969, ratificata con legge 12 febbraio 1974, n. 112), infatti, non solo prescrive un'interpretazione “in buona fede conformemente al significato comune da attribuire ai termini del trattato nel suo contesto ed alla luce del suo fine e del suo scopo” (art. 31). Prescrive altresì il ricorso ai lavori preparatori come mezzi complementari di interpretazione (art. 32)».

⁶³ Rinvio ancora ai miei lavori e in particolare alle due parti del saggio G. BONI, *L'efficacia civile in Italia delle sentenze canoniche di nullità matrimoniale dopo il Motu Proprio Mitis iudex*, cit.; ad esempio rilevavo a pp. 53-54: «chi scrive ci tiene a segnalare l'irragionevolezza dell'ostinazione nello sbarrare la strada al riconoscimento delle pronunce ecclesiastiche di nulli-

numerosi pronunciamenti specie della Corte di Cassazione⁶⁴. Essi finiscono per far barcollare – se non addirittura per far franare, divellendone le colonne portanti – l’impianto logico e

tà, quando oramai, ad esempio in Italia (ma invero in numerosissimi paesi), il divorzio si ottiene con un battere di ciglia. Il controsenso attinge il culmine quando l’assottigliamento della cruna dell’ago attraverso la quale devono passare le decisioni canoniche si raffronta col trattamento di cui fruiscono tutte le sentenze straniere (da dovunque provengano), le quali, dopo la riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato, hanno efficacia praticamente automatica e indiscriminata in Italia. Dinanzi a quelle straniere, quindi, esse paiono vittime di un *privilegium odiosum* – lontana ormai quella ‘maggiore disponibilità’ di cui discorreva la Corte di Cassazione – : e tutto questo a dispetto del crollo del mito della sovranità dello Stato – la gelosa custodia della quale è stata a lungo invocata contro l’‘invadente’ giurisdizione ecclesiastica – e dell’archiviazione di superstiti sussulti di esclusivismo e monopolio statale della giurisdizione, essendosi avviato oramai l’ordinamento italiano verso un’apertura sempre più accentuata agli altri ordinamenti, persino a quelli totalmente ignoti, distanti per tradizioni e cultura giuridica (nei quali, ad esempio, potrebbe essere consentito senza limitazioni e cautele il ripudio unilaterale della moglie da parte del marito). Un *privilegium odiosum* che rischia di essere residuo stantio di un’avversione ideologica francamente oramai un poco logora: laddove, si badi, come in precedenza rilevato, non connesso alla dovuta e necessaria preservazione dell’affidamento e delle legittime spettanze economiche maturate dopo un’assai prolungata e solidale comunità di vita coniugale e familiare, che oggi sono, in alcuni casi, ancora schiacciate e penalizzate».

⁶⁴ Molto accurata la ricostruzione delle criticità rilevabili nella parabola evolutiva intervenuta da parte di F. DI PRIMA, M. DELL’OGLIO, *L’incrinatura del principio concordatario in materia matrimoniale. Rilievi critici sulla prolungata convivenza come limite alla delibazione*, in *Norma. Quotidiano di informazione giuridica*, 2016, pp. 1-57; in tale saggio si argomenta ampiamente come negli ultimi indirizzi della Cassazione sembri «richeggiare un impulso affine a quello ravvisabile nel *trend* politico-culturale che negli ultimi anni ’60 conduce all’introduzione in Italia della legge sul divorzio: risultato che – com’è noto – investe anche il c.d. matrimonio concordatario, ma lungo un percorso sin dall’inizio incanalato fuori dalla concertazione, e che in effetti non cesserà mai di assumere una piega palesemente *unilaterale*»: a tale «spirito “unilateralista”» si accompagna una «censurabile scarsa attenzione per i delicati equilibri che reggono le relazioni concordatarie (e il diritto internazionale-concordatario)» e una «prioritaria vocazione ideologica al presidio delle prerogative statali, in senso quasi “ottocentesco”» (*ivi*, p. 2); nella stessa ottica dell’oltranzista ‘difesa dell’orbita statale’ si leggono le connessioni tra la tesi minimizzante o negatoria della riserva di giurisdizione ecclesiastica e l’orientamento secondo cui la ‘prolungata convivenza’ è limite alla delibazione delle sentenze canoniche.

sistematico dello stesso istituto matrimoniale concordatario⁶⁵. Per questo mi sono consociata con chi ha calorosamente invitato la Sede Apostolica a pretendere l'istituzione della Commissione paritetica contemplata dall'art. 14 del Concordato vigente⁶⁶ appositamente per affrontare difficoltà di interpretazione o di applicazione⁶⁷. Ma invano si è aspettata una qualche iniziativa. Infatti, al cospetto di una giurisprudenza che, sia pur al fine di sanare la lacuna legislativa, incede senza soverchi timori e timidezze nel suo lavoro creativo e al contempo sovversivo del Concordato⁶⁸, la Santa Sede ha perseverato sinora in un impacciato silenzio: rotto da rarissime, se non proprio isolate, rimostranze, ma senza polemiche e con toni moderati e garbatissimi⁶⁹. Eppure, la trasgressione di quanto

⁶⁵ Cfr. recentemente le argomentazioni di L. LACROCE, *Il matrimonio concordatario: libertà versus privilegio. Note a margine di Cassazione, Sezioni Unite civili, 30 marzo 2021, n. 9004*, cit., p. 625 ss.

⁶⁶ Invoca da ultimo il «vaglio del legislatore pattizio» L. LACROCE, *Il matrimonio concordatario: libertà versus privilegio. Note a margine di Cassazione, Sezioni Unite civili, 30 marzo 2021, n. 9004*, cit., p. 641.

⁶⁷ Cfr. G. BONI, *L'efficacia civile in Italia delle sentenze canoniche di nullità matrimoniale dopo il Motu Proprio Mitis iudex (parte seconda)*, cit., p. 63. Nello stesso senso si esprimeva O. FUMAGALLI CARULLI, *Matrimonio e enti tra libertà religiosa e intervento dello Stato*, con un saggio di A. PEREGO, Vita e pensiero, Milano, 2012, p. 147.

⁶⁸ Cfr., per tutti, G. FATTORI, *Giurisprudenza creativa, sopravvivenza e crisi del sistema matrimoniale concordatario*, in *Ius Ecclesiae*, XXIX (2017), pp. 299-326.

⁶⁹ Mi riferisco all'editoriale già ricordato comparso in *L'Osservatore Romano* dell'11 febbraio 2012, ricorrenza dei Patti lateranensi, ove si afferma: «E tuttavia non si può fare a meno di rilevare che, talora, l'esperienza giuridica rischia di svolgersi secondo direzioni diverse da quelle racchiuse nella volontà pattizia e nel dato normativo. Il pensiero va a certi orientamenti della giurisprudenza che sembrano non tenere adeguatamente conto del sistema ordinamentale nel suo complesso e che rischiano di svuotare di contenuto l'articolo 8 del Concordato, nella parte in cui prevede la delibazione in Italia delle sentenze di nullità matrimoniale pronunciate dai tribunali ecclesiastici. Occorre ribadire che l'impegno ivi convenuto è precisamente quello di dare efficacia alle sentenze canoniche, dovendo restare i casi di non delibabilità l'eccezione e non la regola. Il che significa che in sede di delibazione delle sentenze stesse si deve tenere conto di quella "specificità dell'ordinamento canonico dal quale è regolato il vincolo matrimoniale, che in esso ha avuto origine", che non a caso il Concordato richiama». Al proposito taluno notò che questo intervento «costituisce un atto di rottura della diplomazia dei rapporti di as-

convenuto nel 1984 c'era e c'è, eccome, da parte di intraprendenti giudici 'co-legislatori'⁷⁰ (!): ai quali, nonostante pullulino in Italia e non solo in questo comparto, non ci si deve cedevolmente assuefare. Una trasgressione – si pensi al *caveat* normativo, acconciamente accluso dalle Alte Parti, di «tener conto della specificità dell'ordinamento canonico dal quale è regolato il vincolo matrimoniale, che in esso ha avuto origine»⁷¹, impunemente obnubilato⁷² – marchiana, e forse più inconfuta-

solata novità. Senza giri di parole, invero, l'editoriale non firmato (e quindi al massimo grado autorevole) formula senz'altro il capo di accusa: «certi orientamenti della giurisprudenza (...) rischiano di svuotare di contenuto l'articolo 8 del Concordato»: N. COLAIANNI, *A chiare lettere. Un 11 febbraio particolare: Chiesa contro giudici?*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, rivista telematica (www.statoechiese.it), 15 febbraio 2012, p. 1. Ma non ci sono state, stando a quanto ovviamente (mi) risulta, conseguenze, né ulteriori proteste.

⁷⁰ L'espressione è di N. COLAIANNI, *A chiare lettere. Un 11 febbraio particolare: Chiesa contro giudici?*, cit., p. 6. Commenta, ad esempio, L. LACROCE, *Il matrimonio concordatario: libertà versus privilegio. Note a margine di Cassazione, Sezioni Unite civili, 30 marzo 2021, n. 9004*, cit., p. 624: «Nel corso dei decenni che ci separano dall'entrata in vigore della nuova disciplina matrimoniale, la Corte di Cassazione ha finito [...] nella sostanza per riscrivere la disciplina del matrimonio concordatario su molti e peculiari ambiti per come definiti dal legislatore. /Di fronte ai numerosi cambiamenti sociali e alle nuove esigenze maturate nella società la giurisprudenza della Corte di Cassazione con la sua opera interpretativa e di corretta attuazione della legge ha finito con l'integrare le norme positive ma ancor di più ha svolto una vera e propria opera di supplenza sostituendosi alle funzioni proprie del legislatore con decisioni e orientamenti che forse avrebbero meritato una più condivisa mediazione su valori e sensibilità presenti nella società ma non compiutamente rappresentati nelle camere di consiglio della Corte».

⁷¹ Secondo, come noto, il n. 4 lett. b) del Protocollo Addizionale all'Accordo di Villa Madama.

⁷² Osserva il processualcivilista L.P. COMOGLIO, *Delibazione di sentenze ecclesiastiche e ordine pubblico "flessibile"*, in *Famiglia e matrimonio di fronte al Sinodo. Il punto di vista dei giuristi*, a cura di O. FUMAGALLI CARULLI, A. SAMMASSIMO, Vita e pensiero, Milano, 2015, pp. 150-151: «Si ha la netta sensazione che – per una (pur giustificata) esigenza di tutela dell'affidamento del coniuge cui non siano addebitabili le cause di invalidità del matrimonio – la Suprema Corte abbia consapevolmente affrontato, nell'ottica dell'"ordine pubblico", il rischio di una forzatura analogica, pur di ovviare in via ermeneutica ad una lacuna ordinamentale che solo il legislatore italiano avrebbe il potere-dovere di colmare. /Permane tuttavia, sotto traccia, un sottile equivoco di fondo, assai resistente, che pregiudica ancor di più le (già compromesse) sorti del matrimonio concordatario, sul quale (ad onta del degrado morale dilagan-

bile del *vulnus* (e non solo alla bilateralità) inferto dall'introduzione del divorzio ovvero della cessazione degli effetti civili per il matrimonio canonico trascritto⁷³, che pure scatenò, all'epoca, asprissime frizioni⁷⁴, bloccando l'*iter* della stessa revisione concordataria⁷⁵: la quale fu del pari punteggiata da atti e

te in vasti strati della società moderna) la grande maggioranza dei cittadini continua a fare assegnamento. /Il *punctum dolens* si identifica, da decenni, in quella "specificità" dell'ordinamento canonico, di cui lo stesso Accordo impone si tenga conto, nell'applicare le disposizioni normative italiane (non esclusa, *a fortiori*, quella dell'ordine pubblico), che riguardano le condizioni di delibabilità delle sentenze ecclesiastiche di nullità del matrimonio. /Di ogni possibile equivoco sarebbe giunta l'ora di liberarsi definitivamente. Ma non penso sia così facile. /Se, per la disciplina sostanziale del c.d. matrimonio concordatario, la predetta "specificità" presuppone – come si dà per scontato – una "riserva" esclusiva in favore dell'"ordine canonico", va da sé che, anche nell'ottica dell'"ordine pubblico", il livello di compatibilità fra i due ordinamenti debba essere costantemente verificato (per così dire) *in apicibus*, ossia nella comparazione omogenea fra i rispettivi "principi generali", e non già nel confronto, impari e non omogeneo, tra "regole speciali", strutturalmente derogatorie, che siano presenti nell'uno e nell'altro (o in uno dei due, a differenza dell'altro).

⁷³ Cfr. la recente e intelligente descrizione dello «strappo» del 1970 e delle incoerenze della posizione del governo italiano di F. DI PRIMA, M. DELL'OGGIO, *L'incrinatura del principio concordatario in materia matrimoniale. Rilevi critici sulla prolungata convivenza come limite alla delibazione*, cit., p. 13 ss., con ampi riferimenti documentali e dottrinali. Proteste sono state sollevate dalla Santa Sede anche in relazione alla tesi dell'essere venuta meno, a seguito dell'Accordo di Villa Madama, la riserva di giurisdizione a favore dei tribunali ecclesiastici per quanto concerne la dichiarazione di nullità dei matrimoni concordatari: cfr. quanto rileva I. ZUANAZZI, *Libertà religiosa e relazioni familiari*, cit., p. 351; e in particolare su una nota verbale del Consiglio per gli Affari Pubblici della Chiesa del 31 maggio 1985 si vedano F. CIPRIANI, *Alla ricerca della riserva perduta*, in *Il foro italiano*, CXIX (1994), I, cc. 17-18; G. DALLA TORRE, *Lezioni di diritto ecclesiastico*, Quinta edizione, G. Giappichelli Editore, Torino, 2014, p. 186; e O. FUMAGALLI CARULLI, *Libertà religiosa e riserva di giurisdizione della Chiesa su matrimoni concordatari: sentenze canoniche e ordinamento civile*, cit., p. 10.

⁷⁴ Riassume O. FUMAGALLI CARULLI, *Il matrimonio in Italia tra dimensione religiosa e secolarizzazione*, cit., p. 3: «L'estensione della "cessazione degli effetti civili" anche ai matrimoni concordatari crea una forte frizione con la Santa Sede, convinta che lo Stato si fosse impegnato in sede concordataria a riconoscere civilmente il matrimonio canonico in tutte le sue qualità essenziali, prima tra le quali l'indissolubilità. Si arriva ad un passo dalla denuncia diplomatica della violazione del Concordato».

⁷⁵ Note di protesta della Santa Sede vi furono ovviamente pure quando il divorzio venne introdotto per tutti i matrimoni anche in altri Paesi: cfr., ad

in generale da uno ‘stile’ per nulla accomodanti da parte della Santa Sede⁷⁶, che controbatteva con puntiglio – tra l’altro non facilmente infirmabile dal punto di vista giuridico – alle obiezioni da parte italiana⁷⁷. Altri tempi: quelli medesimi delle vigorose prese di posizione sopra menzionate della Santa Sede e della Conferenza Episcopale Italiana a sostegno del matrimonio concordatario.

Non si tratta di esigere l’innescò di un’*actio finium regundorum* dal sapore fastidiosamente *rétro* e che verrebbe subito bollata come tracotanza clericale: per converso, una sonora doglianza andava e va sollevata avverso il disconoscimento di quanto ai *cives fideles* è stato concesso⁷⁸, suggellandolo in di-

esempio, quanto riferisce J.T. MARTÍN DE AGAR, *Lectio Magistralis pronunciata per il dottorato honoris causa all’Università cattolica di Budapest*, in *Ius Ecclesiae*, XXIV (2012), pp. 647-648, il quale appunto ricorda quella della Nunziata a seguito della legge spagnola del 7 luglio 1981, e tra l’altro commenta: «Fu allora che scrissi una comunicazione ad un convegno che poi non inviai; i colleghi cui avevo chiesto un parere me lo scongiurarono. /Sostenevo in sintesi che se le cose stavano così non conveniva alla Chiesa pattuire sul matrimonio, poiché a questa parola corrispondono realtà non omogenee nel diritto civile e in quello canonico, il cui divario non poteva che crescere. Perché dunque confondere la gente, dando l’impressione che la Chiesa è d’accordo con quello che lo Stato reputa matrimonio? I miei timori di allora sono stati superati dalla realtà, non potevo immaginare a quali varietà di unioni sarebbe stato dato in seguito il nome di matrimonio; la Chiesa però fa tutto il possibile affinché il matrimonio dei cattolici venga riconosciuto e abbia il sostegno del diritto statale, perciò su questa materia talvolta preferisce un cattivo accordo a nessun accordo, anche se ha dovuto tante volte manifestare il suo dissenso a delle leggi che intaccano l’identità del patto matrimoniale».

⁷⁶ Ne riferisce sinteticamente O. FUMAGALLI CARULLI, *Libertà religiosa e riserva di giurisdizione della Chiesa sui matrimoni concordatari: sentenze canoniche e ordinamento civile*, cit., p. 10.

⁷⁷ Cfr. quanto viene per esteso riportato in *Dieci documenti sulla interpretazione dell’art. 34 del Concordato tra l’Italia e la Santa Sede*, in *Rivista di studi internazionali*, XXXVII (1970), pp. 458-487.

⁷⁸ Cfr. G. BONI, *Exequatur delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale e decreto di esecutività della Segnatura Apostolica: alla ricerca di una coerenza perduta. Qualche riflessione generale scaturita dalla lettura di una recente monografia*, cit., p. 321: qui non si tratta di «indulgere ad un neoconversionismo, di perpetuare arbitrarie franchigie, di ‘blindare’ il sistema concordatario ad usbergo dell’istituto matrimoniale canonico né, tanto meno, a beneficio delle autorità ecclesiastiche. [...] Per converso il riferimento unico e dirimente deve rimanere, sia *ex parte Ecclesiae* sia *ex parte Status*, la perso-

sposti non solo armonizzati con la Costituzione, ma coralmemente reputati quali epifanie di quella laicità positiva di cui l'ordinamento italiano fieramente e spesso un poco pomposamente si fregia per bocca della stessa Corte costituzionale⁷⁹. È incomprendibile non tanto la condiscendenza delle autorità ecclesiastiche alle reiterate trasgressioni di precetti concordatari e la mancata replica anche squisitamente tecnico-giuridica agli arresti giurisprudenziali: quanto, soprattutto, la lampante apatia per le istanze religiose di quei cattolici che non solo vogliono obbedire lealmente agli obblighi canonici che sopra ho elencato, ma agognano, e per ragioni di coscienza non per sgravarsi di provvigioni economiche nei confronti degli ex coniugi, l'*exequatur* della sentenza di nullità del proprio matrimonio canonico uniformando ad essa il proprio *status* civilistico. L'essersi questa legittima aspettativa trasformata in una chimera sovente arcana e irraggiungibile nella passiva remissività e immobilismo della Santa Sede e della Chiesa italiana suscita più di una perplessità.

Ciò potrebbe verosimilmente far trapelare il sentore che il matrimonio concordatario – nonostante qui sia traguardato nella sua patologia – venga impassibilmente abbandonato a un *exitus* miserando. Si invertirebbe così *ex abrupto* la rotta rispetto a quel passato non troppo risalente in cui con notevole sacrificio e dispendio di energie, segnatamente dopo la bufera rivoluzionaria settecentesca e le incursioni napoleoniche che avevano brutalmente sospinto il diritto della Chiesa nell'irrelevanza, si mirò, proprio attraverso le stipulazioni pattizie, a recuperare per il matrimonio canonico lo spazio (o una frazione di quello spazio) che il repentinamente e prepotentemente avanzante dominio appena instaurato di quello civile gli ave-

na ed il suo bene: solo così la disciplina dell'una e dell'altro, come deve essere, potrà conciliarsi in una cornice armonica a guarentigia, a sostegno, insomma a totale servizio dell'individuo».

⁷⁹ Per una puntuale ricostruzione della normativa concordataria alla luce del principio supremo di laicità dello Stato cfr. P. CAVANA, *Dal «recupero della sovranità» alla questione della laicità. La Corte Costituzionale e la riserva di giurisdizione dei tribunali ecclesiastici sui matrimoni concordatari (sent. n. 421 del 29 novembre 1993)*, cit., p. 167 ss.

va bruscamente sottratto. Infatti, come arcinoto, per influsso della dominazione francese e del suo impeto a una forzata e dirompente laicizzazione i legislatori statuali, anche nei Paesi di antica cristianità, avevano traumaticamente spezzato l'intima e secolare compenetrazione, già in qualche modo sottesa alla celebre definizione di Modestino⁸⁰, tra *ius humanum* e *ius divinum*: allo scopo di estromettere recisamente quest'ultimo, insieme al maestoso edificio normativo canonico di elaborazione medievale, dalla disciplina del coniugio. Anche se è vero che il paradigma sul quale tale disciplina inizialmente si forgiò era quello finemente cesellato dalla Chiesa mediante un'evoluzione giuridica millenaria: espungendo unicamente, almeno in prima battuta, i lineamenti più propriamente afferenti alla dimensione religiosa⁸¹. Un esempio archetipico era rappresentato proprio dal primo Codice civile dell'Italia unita, nel quale la regolazione del matrimonio ricalcava pe-

⁸⁰ Come noto, per MODESTINO, «nuptiae sunt coniunctio maris et foeminae, consortium omnis vitae, divini et humani iuris communicatio»: D. 23, 2, 1. Osservava G. DALLA TORRE, *Matrimonio e famiglia tra laicità e libertà religiosa*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, rivista telematica (www.statotoechiese.it), n. 22 del 2018, p. 5: «La dottrina romanistica [...] ha largamente discusso su quale sia il senso da cogliere nel famoso inciso contenuto nell'altrettanto famosa definizione di matrimonio data da Modestino, vale a dire che "Nuptiae sunt [...] divini et humani iuris communicatio", e in particolare se esso stesse a indicare una qualità oggettiva dell'istituto, quale risultato nella sua regolamentazione giuridica della confusione di norme di origine divina e norme di origine umana, ovvero un elemento soggettivo riguardante la doverosità per la donna che, entrando col matrimonio nella famiglia del marito, veniva associata al culto familiare del marito. Ma non c'è dubbio che quella espressione tradisce la consapevolezza dell'afferenza del matrimonio alla sfera del sacro, le sue connessioni con l'elemento religioso, il suo rispondere a regole che prima di essere giuridiche sono di carattere etico-sociale. Con autorevolezza si è affermato essere vero che storicamente il diritto di famiglia è il campo in cui si verifica una intensa trasfusione dell'etica nell'orbita del diritto». Cfr. C. FAYER, *La familia romana: aspetti giuridici ed antiquari*, L'Erma di Bretschneider, Roma, 2005, p. 350 ss.

⁸¹ Celeberrima l'espressione di O. GIACCHI, *Riforma del matrimonio civile e diritto canonico*, in *Jus*, XXI (1974), p. 21: «nella nostra civiltà il matrimonio, quale tale civiltà lo ha inteso, è nato dentro la società cristiana e, per così dire, sui ginocchi della Chiesa». Cfr. peraltro le attente considerazioni contro indebite generalizzazioni di G. DALLA TORRE, *Ancora su «due modelli di matrimonio»*. *Considerazioni fra diritto e storia*, cit., p. 40 ss.

dissequamente fisionomia e requisiti del connubio così come raffigurati dallo *ius Ecclesiae*; tra l'altro, non ne veniva compromessa neppure l'indissolubilità⁸², rigettando il Codice Pisanelli il divorzio che, sulla falsariga del *Code Napoléon*, si era invece estesamente sancito in tutta Europa⁸³, e non scalfendo così l'unitarietà e il nucleo essenziale del matrimonio ricevuto in eredità.

È una storia largamente perlustrata in ogni insenatura, oltre che densa di chiaroscuri, tra avvicinamenti e ripulse⁸⁴, ma nella quale nessuno si è mai sognato di misconoscere il protagonismo del diritto della Chiesa⁸⁵. Quello che ora preme sottolineare attiene allo sforzo davvero titanico, condotto in un

⁸² Scrive O. FUMAGALLI CARULLI, *Il matrimonio in Italia tra dimensione religiosa e secolarizzazione*, cit., p. 2: «gran parte della disciplina del matrimonio civile è mutuata dal diritto canonico, compresa l'indissolubilità, sia perché ritenuta favorevole alla donna come soggetto debole, sia perché lo Stato non intende esasperare il conflitto con il Papa. Siamo a quattro anni dall'unificazione e a cinque prima della breccia di Porta Pia».

⁸³ Venne conservata l'indissolubilità non tanto per ragioni religiose ma di etica sociale, altresì quale forma di tutela per la condizione di inferiorità culturale ed economica delle donne: cfr. G. DI RENZO VILLATA, *Separazione personale (storia)*, in *Enciclopedia del diritto*, XLI, Giuffrè Editore, Milano, 1989, p. 1350 ss.

⁸⁴ Davvero suggestivo il percorso nei secoli compiuto da G. DALLA TORRE, *Ancora su «due modelli di matrimonio». Considerazioni fra diritto e storia*, cit., pp. 33-55; dello stesso Autore si vedano ID., *Postille sul matrimonio concordatario*, cit., p. 188 ss.; ID., *Motivi ideologici e contingenze storiche nella evoluzione del diritto di famiglia*, in *Famiglia, diritto e diritto di famiglia*, a cura di F. D'AGOSTINO, Jaka Book, Milano, 1985, p. 35 ss.; ID., *Introduzione al matrimonio celebrato davanti a ministri di culto. Lezioni di diritto ecclesiastico*, Pàtron Editore, Bologna, 1986, p. 59 ss.; cfr. anche A.M. PUNZI NICCOLÒ, *Due modelli di matrimonio*, in *Matrimonio concordatario e giurisdizione dello Stato. Studi sulle recenti evoluzioni della giurisprudenza*, cit., p. 11 ss.

⁸⁵ Ancora recentemente, dopo essersi soffermato brevemente sul matrimonio romano, J. FERRER ORTIZ, *La eficacia civil del matrimonio canónico en una sociedad secularizada*, in *Ius Ecclesiae*, XXX (2018), p. 103, asserisce: «En efecto, es un hecho pacíficamente admitido entre los juristas en general, señaladamente entre los romanistas, que el *Derecho clásico respecto al matrimonio es el Derecho canónico*. Y esto sin perjuicio de que a veces los juristas medievales invoquen aforismos procedentes del Derecho romano, pero no porque consideren su nuevo derecho matrimonial como continuación de aquel, sino como argumentos de autoridad y legitimidad de su propia elaboración acerca del matrimonio canónico».

clima sovente di inimicizia se non di frontale ostilità, attuato dalla Santa Sede per imbastire e ricucire relazioni concordatarie con l'obiettivo prioritario di restituire al matrimonio canonico, cui ancora, in molti luoghi, l'enorme maggioranza della popolazione si volgeva prima di iniziare la convivenza, quella valenza che evitava la molestia di una dispendiosa doppia celebrazione: sia pur attraverso la via, obliqua e sovente lastricata di ostacoli, di procedure amministrative come quella della trascrizione. Nonché per tentare di ritagliare una qualche 'corporeità' anche civilistica a quella giurisdizione ecclesiastica a lungo egemonica e ora relegata nell'ombra: sia pur, anche qui, mediante un sentiero disseminato di intoppi. Insomma, era assorbente la preoccupazione di assicurare al matrimonio celebrato *in facie Ecclesiae*, non essendo ovviamente ipotizzabile una *restitutio in pristinum* ai fasti pregressi, un affaccio sul proscenio secolare, e dunque almeno una coesistenza tendenzialmente egualitaria con quello civile: presagendo che questo, partorito quasi come gemello siamese, ben presto avrebbe rifiutato se non radicalmente abiurato la matrice comune dalla quale era rampollato per divaricarsi poi da essa drasticamente e, forse, irrimediabilmente. Uno sforzo immane, tra l'altro, che, pur tra alti e bassi, in talune zone del mondo sembra perdurare: ma che più sovente, come riscontrato, si tende a sommergere nell'oblio.

3. *Lo scenario contemporaneo. Sorprendenti analogie con la Chiesa degli albori*

Sorge quindi spontaneo l'interrogativo – già anticipato – se il mutato contegno della Chiesa, cui pare che le prescrizioni concordatarie sulla materia, guadagnate spesso in Italia con dedizione e conquistate faticosamente lungo il travagliato periodo della revisione postcostituzionale⁸⁶, non premano più eccessivamente, espliciti un'oramai acquisita maturazione, nell'autorità ecclesiastica, della convinzione che il matri-

⁸⁶ Cfr. G. DALLA TORRE, *La riforma della legislazione ecclesiastica. Testi e documenti per una ricostruzione storica*, Pàtron Editore, Bologna, 1985.

monio canonico con effetti civili possa essere serenamente destinato a un ineluttabile e apparentemente irreversibile crepuscolo. Ovvero potrebbe essersi addirittura fatta strada la valutazione che sia velleitario e non più conveniente arroccarsi nella cittadella concordataria dalle mura oramai fatiscenti, che il trinceramento in esse sia divenuto anzi troppo laborioso se non svantaggioso: aderendo quasi a quell'opzione separatista⁸⁷ pure disprezzata e deprecata in un tempo non lontano.

Non pare per converso, come annotato, che si sia a tutt'oggi pervenuti a tale conclusione, almeno in via generale, perché l'attività concordataria ferve ancora vivace anche con Stati non di 'estrazione' cattolica⁸⁸, smentendo vistosamente certi vaticini sulla sua immediata decadenza, se non, dopo il Concilio del Novecento⁸⁹, sul suo irrecuperabile occaso, quasi fosse viziata da un frusto neo-costantinismo. È vero poi che, specie se si volge lo sguardo al di fuori del nostro continente, un rapido sondaggio sui concordati sottoscritti negli ultimi an-

⁸⁷ Sia pur con riferimento alla sola rinuncia al riconoscimento delle sentenze canoniche cfr. quanto rilevava J.I. ARRIETA, *Possibili sviluppi nel diritto canonico matrimoniale e processuale alla luce dei lavori del Sinodo straordinario, in Il diritto di famiglia e delle persone*, XLIV (2015), p. 1018.

⁸⁸ Si veda recentemente D. LE TOURNEAU, *La politique concordataire du Saint-Siège*, L'Harmattan, Paris, 2020. Nella *Prefazione* al volume di A. BLASI, *Concordati africani. Elementi e fonti di diritto concordatario africano*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2022, p. 14, il segretario di Stato P. PAROLIN asserisce: «La particolare dinamicità dell'attività concordataria in terra d'Africa obbligherà l'Autore a futuri aggiornamenti della presente raccolta, con riferimento agli accordi esistenti, a quelli già conclusi ma che sono in attesa di ratifica, e ai progetti attualmente in fase di elaborazione, nel contesto di una sempre maggiore collaborazione tra la Santa Sede e gli ordinamenti civili, espressione di un dialogo pazientemente perseguito e ispirato, in ultima analisi, alla promozione della dignità di ogni essere umano. /L'attività concordataria resta dunque uno strumento fondamentale nell'ambito dei rapporti tra la Santa Sede e gli Stati, in chiave di promozione di comuni interessi piuttosto che di composizione e prevenzione di conflitti; ne è prova l'inserimento di nuove materie, quali, per esempio, i beni culturali, la bioetica, la tutela del creato, che ampliano il novero dei contenuti tradizionalmente disciplinati in sede pattizia».

⁸⁹ Invero, come nota J.T. MARTÍN DE AGAR, *Lectio Magistralis pronunciata per il dottorato honoris causa all'Università cattolica di Budapest*, cit., p. 652, «non c'è stata un'epoca della storia più abbondante di accordi concordatari come appunto quella che va dal Vaticano II ad oggi».

ni dimostra come, nella sussistenza – certo singhiozzante – di norme al proposito⁹⁰, l'attenzione a conseguire gli effetti civili del matrimonio e della giurisdizione canonica denoti talora accenti un poco circospetti, per così dire, e comunque sommessi⁹¹: ma ciò che conta è il dato per il quale essa non sembra af-

⁹⁰ Per una rassegna, sia pur non recentissima, delle diverse disposizioni concordatarie nel mondo in cui è previsto un rilievo del matrimonio canonico e della relativa giurisdizione ecclesiastica (specificando la diversità dei differenti regimi) cfr. M.Á. CAÑIVANO, *La relevancia civil del derecho matrimonial canónico en el derecho concordatario comparado*, in *Los concordatos: pasado y futuro*, a cura di J.M. VÁSQUEZ GARCÍA-PENUELA, Comares, Granada, 2004, p. 297 ss. (che tra l'altro annota, *ivi*, p. 300: «Dentro de los concordatos o acuerdos concordatarios vigentes que se ocupan de la materia, se dan diversas posibilidades de eficacia civil del Derecho matrimonial canónico que podrían sistematizarse en tres modelos: modelo de plena eficacia del Derecho matrimonial canónico o de remisión formal plena; modelo de eficacia restringida del Derecho matrimonial canónico o de remisión formal parcial; y modelo de eficacia formal del Derecho matrimonial canónico, o de consideración del matrimonio canónico como presupuesto para la aplicación de las normas civiles reguladoras de la institución. Se trata de una manera simplificada de explicar las cosas, ya que non hay dos regulaciones concordatarias que sean idénticas»). Si vedano anche G. MANTUANO, *Rilevanza civile del matrimonio religioso negli Stati dell'Unione Europea*, G. Giappichelli Editore, Torino, 2004; S. FERRARI, *La rilevanza civile del matrimonio canonico negli ordinamenti giuridici dei Paesi dell'Unione Europea. Problemi e prospettive*, in *Revista general de derecho canónico y derecho eclesiástico del Estado*, 17, 2008, pp. 1-18; J.T. MARTÍN DE AGAR, *Rilevanza del matrimonio religioso nei Paesi dell'Unione Europea*, in *Matrimonio canonico e ordinamento civile*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2008, pp. 125-163; R. RODRÍGUEZ CHACÓN, *Cláusulas concordatarias sobre jurisdicción matrimonial en los textos paticios del pontificado de Juan Pablo II*, in *Iglesia católica y relaciones internacionales*, a cura di M. DEL MAR MARTÍN, M. SALIDO, J.M. VÁSQUEZ GARCÍA-PENUELA, Comares, Granada, 2008, pp. 171-192; ID., *Eficacia civil de las resoluciones canónicas en Derecho concordatario comparado*, in *Estudios eclesiásticos*, LXXXVII (2012), pp. 791-838. Per i testi dei concordati con riferimenti bibliografici relativi ai medesimi cfr. J.T. MARTÍN DE AGAR, *Raccolta di concordati: 1950-1999*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2000; ID., *I concordati del 2000*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2001; ID., *I concordati dal 2000 al 2009*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2010; *Enchiridion dei Concordati. Due secoli di storia dei rapporti Chiesa-Stato*, EDB, Bologna, 2003. Per una raccolta aggiornata di accordi internazionali della Santa Sede cfr. <https://www.iuscanreg.it/accordi.php>. Rimando anche all'Appendice a questo lavoro sulle norme in materia matrimoniale di Ilaria Samorè.

⁹¹ Ad esempio, in alcuni concordati il matrimonio canonico è soltanto evocato senza riferimenti al riconoscimento civile: cfr. quanto annota G. DALLA

fatto intensamente scemata, ma sia anzi in allerta anche negli accordi con nazioni del tutto aliene alla culla europea⁹² dello *ius canonicum* matrimoniale⁹³. Del resto, se nelle pattuizioni con gli Stati sono indubbiamente affiorate materie inedite e di grande *appeal* nelle quali si avverte impellente l'opportunità del coordinamento coi poteri statuali, sembra tuttavia azzardato ipotizzare che il peso dei beni culturali (ad esempio attualmente molto sotto i riflettori⁹⁴) nell'economia ecclesiale complessiva e soprattutto nella quotidianità dei fedeli possa sopravanzare quello del matrimonio: pure, va detto senza riserbo, per la loro *salus animae*. Tra l'altro, come si è appropriatamente chiosato, in molti Paesi «la *eficacia civil del matrimonio canónico* es la cuestión clave del grado de aceptación o rechazo del hecho religioso por parte del poder secular»⁹⁵. Il

TORRE, *Le res mixtae "tradizionali" negli Accordi del Terzo Millennio*, in *Ephemerides iuris canonici*, LIX (2019), pp. 450-453. Un resoconto interessante delle previsioni concordatarie sul matrimonio in una parte del mondo particolarmente significativa in A. BLASI, *Concordati africani. Elementi e fonti di diritto concordatario africano*, cit., p. 98 ss. Si veda altresì P. VALVO, *Tradizione e rinnovamento nei concordati latino-americani degli ultimi pontificati*, in *Ephemerides iuris canonici*, LIX (2019), pp. 559-591.

⁹² «Storicamente il principio del consenso personale nel matrimonio è principalmente il frutto della presenza della Chiesa cattolica in Europa»: A. NICOLUSSI, *Il consenso matrimoniale*, in *Il margine*, XXVIII (2008), p. 44, il quale poi traccia una sintesi dell'evoluzione giuridica dal diritto romano classico, soffermandosi in particolare sull'apporto fondamentale della concezione cristiana e del diritto canonico. Cfr. anche L. MENGONI, *L'impronta del modello canonico sul matrimonio civile nell'esperienza giuridica e nella prassi sociale attuale nella cultura europea*, in *Scritti, I Metodo e teoria giuridica*, a cura di C. CASTRONOVO, A. ALBANESE, A. NICOLUSSI, Giuffrè Editore, Milano, 2011, pp. 357-376.

⁹³ Per riferimenti alle norme concordatarie rinvio ai dati raccolti e sistematizzati nell'Appendice di Ilaria Samorè.

⁹⁴ Cfr., sia pur per un solo continente, A. BLASI, *Concordati africani. Elementi e fonti di diritto concordatario africano*, cit., p. 106 ss. Si vedano altresì alcune considerazioni di A. ZANOTTI, *Una bilateralità in espansione: l'universo frammentato delle intese sub-concordatarie*, in *Ephemerides iuris canonici*, LIX (2019), pp. 521-557.

⁹⁵ J. FERRER ORTIZ, *La eficacia civil del matrimonio canónico en una sociedad secularizada*, cit., 102, che prosegue: «de tal manera que el estudio de las fórmulas establecidas para reconocer o no civilmente el matrimonio canónico permite reconstruir no solo la historia de su sistema matrimonial, sino la historia de las relaciones entre la Iglesia y el Estado».

persistere accanito di norme sul matrimonio indurrebbe allora a congetturare come anche di fronte al quadro fallimentare e demoralizzante sopra delineato non solo per l'Italia, che traduce una scristianizzazione procedente in modo irrefrenabile a livello planetario (per lo meno in Occidente), non si sia ancora stimata inevitabile la resa: come anzi, di fronte alla preconizzabile e quasi coartata capitolazione nel duello per la signoria sul matrimonio, ovvero per la sua perenzione, che i poteri secolari (non necessariamente quelli politici), più forti e agguerriti, avrebbero già vinto in partenza, la Chiesa non intenda demordere né 'deporre le armi'⁹⁶. Dunque, anche in Italia non si dovrebbe essere precipitosi nel ratificare la 'disfatta', pur davanti a uno Stato (ai suoi organi) che, nonostante le ridondanti professioni di rispetto della libertà religiosa⁹⁷ e del pluralismo, è sempre più restio e quasi refrattario nei confronti del matrimonio e della giurisdizione canonica.

Se peraltro fossero davvero queste le sottese e funeste prospettive incipienti, si sagomerebbe davanti agli occhi un panorama sconfortante: infatti, come ha acutamente commentato Giuseppe Dalla Torre, «Due secoli, poco più: sono bastati per veder nascere, crescere ed infine dissolversi (l'espressione non

⁹⁶ Osserva ancora J. FERRER ORTIZ, *La eficacia civil del matrimonio canónico en una sociedad secularizada*, cit., p. 102, «Y, aunque pudiera parecer un contrasentido tratar del reconocimiento de efectos civiles del matrimonio canónico allí donde el matrimonio civil parece haber perdido contornos precisos, la praxis nos muestra que no es así. De una parte, la actividad diplomática de la Santa Sede en los últimos años pone de manifiesto su interés de estipular Concordatos y Acuerdos con los Estados, siempre que sea posible, e incluir en su caso cláusulas específicas acerca de la eficacia civil del matrimonio canónico y de las decisiones eclesiásticas de nulidad y de disolución *super rato* de dichos matrimonios. Por otro lado, el Derecho comparado muestra también que una mejor comprensión de la proyección de la libertad religiosa sobre el matrimonio, así como del principio de igualdad religiosa, conducen a que cada vez sean más los Estados que reconocen efectos civiles a los matrimonios religiosos».

⁹⁷ Cfr., per tutti, le riflessioni di M.J. ROCA, *El respeto a la libertad religiosa entre los contrayentes y la obligatoriedad de la celebración civil del matrimonio previa a la religiosa*, in *Ius canonicum*, XLVII (2007), pp. 505-525; e di J. FERRER ORTIZ, *El derecho a contraer matrimonio y la libertad religiosa*, in *Anuario de derecho eclesiástico del Estado*, XXX (2014), pp. 677-706.

sembri troppo forte) l'istituto del matrimonio civile»⁹⁸. Non si è trattato, forse, di un traguardo perseguito premeditatamente e pervicacemente: ma il risultato si disegna nitido. Se pure le astrazioni onnicomprensive sono spesso perigliose, credo si possa convenire su un *trend* oramai comune: quello secondo cui i legislatori secolari attuali, dopo averlo 'scippato' alla Chiesa, paiono aver rinunciato a imprimere un significato non equivoco al matrimonio, desemantizzandolo, degiuridicizzandolo e cedendolo a una privatizzazione – nel senso sociologico di una «disarticolazione nel privato»⁹⁹ – dalle maglie sempre più larghe, malleabili, e, quindi, anarchicamente disgregatrici. Così la dottrina civilistica, nell'incresciosa inerzia o comunque nell'imbarazzata laconicità del *conditor legum*, si accontenta di qualificarlo oramai come una sorta di reciproca obbligazione a fini generali, certo non morali ma dai contorni giuridici viepiù nebulosi e sfuggenti: denunciando, nella vaghezza dell'aggettivazione, l'assenza di un criterio fondante pubblicamente convalidato che regga la regolamentazione del rapporto tra l'uomo e la donna. È stato autorevolmente asseverato come si sia, nell'epilogo, infine approdati «alla sostituzione del matrimonio con negozi giuridici aventi effetti in parte analoghi, ma finalità molto diverse»¹⁰⁰. Il matrimonio civile in sostanza si sta dissolvendo ed il suo posto viene preso da patiti di solidarietà»¹⁰¹ o di convivenza: insomma si è convertito 'in

⁹⁸ G. DALLA TORRE, *Veritas non auctoritas facit matrimonium*, in *Veritas non auctoritas facit legem. Studi di diritto matrimoniale in onore di Piero Antonio Bonnet*, a cura di G. DALLA TORRE, C. GULLO, G. BONI, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2012, p. 211.

⁹⁹ La privatizzazione, cioè, non è da intendere «nel senso giuridico di un ritrarsi dal diritto pubblico, il diritto di famiglia essendo sempre stato parte del diritto privato, ma nel senso sociologico di una disarticolazione nel privato»: A. NICOLUSSI, *Il consenso matrimoniale*, cit., p. 51.

¹⁰⁰ Riflessioni interessanti sulla qualificazione negoziale del matrimonio specie durante l'Ottocento, sulla concezione istituzionale e poi sulla ricostituzione del consenso matrimoniale in senso contrattualistico negli ordinamenti secolari, nonché sulle distorsioni che ne sono via via derivate sono sviluppate da A. NICOLUSSI, *Il consenso matrimoniale*, cit., p. 41 ss.

¹⁰¹ G. DALLA TORRE, *Veritas non auctoritas facit matrimonium*, cit., p. 222, il quale anche rileva: «si può osservare che le velleità prometeiche in materia matrimoniale rinnovano in qualche modo, nel moderno legislatore umano,

un'altra cosa'¹⁰² con un 'genoma' mutato'¹⁰³. E in questa 'cosa', già lessicalmente fluida e inafferrabile, rientra «ogni rapporto di coppia, legale o di fatto, etero o omosessuale»¹⁰⁴: considerando non neutre ma del tutto 'indifferenti le differenze'¹⁰⁵, e

l'antico mito del re Mida: l'ineludibile trasformazione del matrimonio in altra cosa». Dalla Torre, come pure qualcuno gli ha imputato fraintendendo completamente il suo pensiero, non negava certo che ci sia un unico vero matrimonio anche intrinsecamente giuridico trascendente la normazione positiva: semplicemente qui e altrove segnalava come da tale matrimonio quello regolato dal diritto statuale si fosse gradatamente e oramai abissalmente discostato, finendo per veicolare un diverso 'modello'.

¹⁰² Cfr. ampiamente G. DALLA TORRE, *Il matrimonio tra diritto e legge. Sondaggi nella storia*, in *Famiglia e diritto nella Chiesa*, a cura di M. TINTI, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2014, p. 56 ss.

¹⁰³ Echeggio qui il termine usato da P. DONATI, *La famiglia. Il genoma che fa vivere la società*, Rubbettino, Soveria Mannelli (CZ), 2013.

¹⁰⁴ O. FUMAGALLI CARULLI, *Il matrimonio in Italia tra dimensione religiosa e secolarizzazione*, cit., p. 4.

¹⁰⁵ Parlava di un'«ideologia dell'indifferenziato» «distorsiva dello stesso principio di uguaglianza» L. MENGONI, *La famiglia in una società complessa*, in *Iustitia*, XLIII (1990), 3, p. 9 ss. (sintetizza il pensiero di quest'Autore e in particolare la sua concezione neo-istituzionale della famiglia e del matrimonio come atto specifico che la fonda A. NICOLUSSI, *La famiglia: una concezione neo-istituzionale?*, in *Europa e diritto privato*, XV [2012], pp. 169-195). Cfr. ancora sul disconoscimento delle differenze alcune osservazioni di M. CARTABIA, *Avventure giuridiche della differenza sessuale*, in *Iustitia*, LXIV (2011), p. 293 ss. Osservava, a proposito delle tendenze del diritto e della giurisprudenza italiana nel 2003, A. NICORA, *Il matrimonio concordatario in Italia*, cit., p. 349: «La questione valoriale si attenua sempre più nella coscienza collettiva, e tendono a prevalere considerazioni di tipo principalmente formale, utilitaristico e garantista; il legislatore sembra ormai a rimorchio di queste forti spinte, mentre la giurisprudenza, Corte di Cassazione in testa, sembra addirittura promuoverle e anticiparle. Detto in altri termini, e sempre con certo inevitabile schematismo: gli articoli 29-31 della Costituzione della Repubblica perdono progressivamente la loro specificità e il loro rilievo (il 31 – tutela della famiglia numerosa – l'ha ormai perso da tempo, e forse non l'ha mai avuto in concreto) mentre si dilata indefinitamente la portata dell'art. 2 (riconoscimento delle formazioni sociali) pagando il prezzo dell'indistinto: chiunque si metta insieme, con qualche minimo di rilievo formale e di continuità, per motivi generalmente affettivi e di reciproco sostegno, è riconosciuto e tutelato tendenzialmente in modo eguale ai coniugi». La dottrina italiana attuale, d'altronde, è giunta ad affermare – con un singolare ribaltamento – che l'interpretazione delle disposizioni costituzionali riguardanti il matrimonio e la famiglia deve muovere e trarre il significato da ciò che la legislazione civile viene a fissare come regole dei rapporti tra i coniugi e tra essi e i figli: cfr., per tutti, R. BIN,

perciò simmetricamente tranciando quell'*unicuique suum tribuere* che del diritto è sempre stato architrave ma anche stella polare. Uno 'tsunami' di 'snaturamento' del palinsesto del matrimonio, dunque, che si è abbattuto sul diritto medesimo, travolgendone la principale funzione.

Dunque, quanto al matrimonio, a quell'originaria conformazione al 'prototipo' canonico, come sopra si è evocato, è seguita una fase che, prima lentamente e poi in maniera accelerata, da esso ha preso, via via più diametralmente, le distanze. Inabissandosi implacabilmente, uno dopo l'altro, i pilastri consegnatici da millesettecento anni di incubazione antropologica e giuridica: il legame tra matrimonio e famiglia con una turbinosa copiosità di 'aggregazioni familiari'¹⁰⁶; la definitività dell'unione troncata solo dalla morte, oramai preda del 'lunatico' svanire dell'*amour-passion*¹⁰⁷; l'apertura alla prole, con l'ormai consumata scissione tra procreazione e matrimonio¹⁰⁸ (ma anche tra procreazione e sessualità)¹⁰⁹; l'imperativo della fedeltà e tutti i diritti-doveri sponsali, oramai solo nomi-

L'interpretazione della Costituzione in conformità delle leggi. Il caso della famiglia, in *Famiglia e diritto*, XXIX (2022), 5, pp. 514-524; M. SESTA, *Interessi del minore e stato giuridico della filiazione*, *ivi*, 11, p. 1059 ss.

¹⁰⁶ Cfr., per tutti, il quadro che disegna E. BILOTTI, *Un nuovo diritto della famiglia*, in *Famiglia e diritto*, XXIX (2022), 11, specialmente p. 1040 ss., il quale tra l'altro non nasconde «un'inquietudine di fondo: la preoccupazione che dietro certe "parole d'ordine" del nuovo diritto della famiglia si nasconda in realtà un arretramento – e non un avanzamento – nella promozione della persona» (*ivi*, pp. 1040-1041); si veda anche M. PARADISO, *Dal matrimonio alla filiazione. Ritorno al futuro del diritto di famiglia*, *ivi*, p. 1045 ss.

¹⁰⁷ Come noto, ha descritto i cambiamenti nella nozione e nelle manifestazioni della passione amorosa nella società occidentale D. DE ROUGEMONT, *L'amour et l'Occident*, Plon, Paris, 1939.

¹⁰⁸ Cfr. recentemente la sintesi dell'intervenuta scissione del legame tra filiazione e matrimonio tracciata da M. PARADISO, *Dal matrimonio alla filiazione. Ritorno al futuro del diritto di famiglia*, *cit.*, p. 1044 ss., il quale anche segnala l'intervenuta separazione tra procreazione e filiazione, intesa come rapporto, nonché tra genitorialità e filiazione.

¹⁰⁹ Mi permetto di rinviare alle argomentazioni che già espose in G. BONI, *Alcune considerazioni su procreazione e sessualità nel matrimonio canonico*, in *"Iustitia et iudicium". Studi di diritto matrimoniale e processuale canonico in onore di Antoni Stankiewicz*, a cura di J. KOWAL, J. LLOBELL, I, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2010, pp. 183-206.

nalmente enumerati ma sensibilmente cambiati¹¹⁰ oltre che sguarniti di mezzi di tutela ovvero con mezzi di tutela spuntati o sbilanciati¹¹¹; la pubblicità esteriore del *foedus*¹¹², oramai spogliato di qualsivoglia respiro superindividuale; fino all'archiviazione della dualità tra uomo e donna e al seppellimento dell'eterosessualità tra i reperti preistorici, se non addirittura potenzialmente discriminatori¹¹³. L'adeguamento alla società liquida in cui tutto è transeunte ha schiacciato e frantumato

¹¹⁰ Si vedano, per tutti, le osservazioni riassuntive di M. PARADISO, *Dal matrimonio alla filiazione. Ritorno al futuro del diritto di famiglia*, cit., p. 1047, sulla de-giuridificazione sostanziale del coniugio: «la facilitazione offerta a chi voglia addivenire a separazione personale e a divorzio, l'irrelevanza della colpa nella separazione – atteso che l'addebito è divenuto nella prassi un'eccezione –, la soppressione di ogni residuo dovere già nel corso della separazione e prima ancora del divorzio, la tendenza a ridurre la “misura” della solidarietà post coniugale fanno sfumare il carattere giuridico degli obblighi matrimoniali. A questo oggi si aggiunge, nel quadro dell'operato ampliamento della responsabilità civile, che questa non sanziona la violazione dei doveri familiari. Sanziona piuttosto la lesione dei diritti tutelati nella comune vita di relazione: rivestita con i panni dell'illecito aquiliano, la protezione regredisce al livello della tutela esperibile verso gli estranei, ai quali è appunto rivolto l'apparato sanzionatorio extracontrattuale. /Non sembri azzardato, perciò, ritenere che, come nelle convivenze la disciplina introdotta per via legislativa rimane solidamente ancorata alle *obbligazioni naturali*, analogamente verso queste ultime potrebbe dirsi che inizia a scivolare la disciplina del matrimonio»; cfr. L. LENTI, *Uguaglianza fra tutti i figli, famiglia e matrimonio*, in *Famiglia e diritto*, XXIX (2022), 11, p. 1081. Pregevoli, per converso, i rilievi che oppone A. NICOLUSSI, *Diritto di famiglia e cambiamento*, *ivi*, p. 1051 ss., sul «presunto svuotamento del contenuto e del vincolo del matrimonio», segnalando alcune ambivalenze emergenti.

¹¹¹ Cfr. le annotazioni di J. ESCRIVÁ-IVARS, *Derecho natural, matrimonio y familia*, in *Ius divinum*, a cura di J.I. ARRIETA, coordinatore edizione C.-M. FABRIS, Marcianum Press, Venezia, 2010, specialmente p. 1284 ss.

¹¹² Cfr. H. FRANCESCHI, *Una comprensione realistica dello ius connubii e dei suoi limiti*, in *Ammissione alle nozze e prevenzione della nullità del matrimonio*, a cura di M.A. ORTIZ, Giuffrè Editore, Milano, 2005, p. 20: «Questo svuotamento dei sistemi matrimoniali si è anche concretizzato nel dilagare di leggi e normative che tentano di regolare le “unioni di fatto” come un'alternativa al matrimonio, dato che non si sa più cosa esso sia, per cui fa lo stesso che vi sia o meno impegno, riconoscimento sociale, contenuti specificamente matrimoniali, ecc.».

¹¹³ Non rimane, osserva A. NICOLUSSI, *Diritto di famiglia e cambiamento*, cit., p. 1055, che «eliminare la bilateralità per “non discriminare” unioni c.d. poliamorose».

quel *consortium* tra uomo e donna che il cristianesimo aveva portato alla ribalta, basato su lacci tanto potenti da poter i coniugi persino volontariamente privarsi dell'esercizio della sessualità: così come effigiato dall'apoteosi della Sacra Famiglia, riprodotta solo – e sempre più di rado, atteso, paradossalmente, il disturbo che essa suscita – nell'approntamento del pre-sepe natalizio¹¹⁴. Al termine di questo processo di scollamento, manipolazione e poi di eliminazione, tuttavia, non si rinven-gono vinti e vincitori: e se un tempo il matrimonio civile si er-geva quasi eroicamente come pugnace rivale e antagonista¹¹⁵ di quello canonico, potendo l'amore profano fronteggiare orgogliosamente e gagliardamente l'amore sacro, ora non più lo scontro, al fondo tonico e stimolante, ma neppure un minimo confronto dialogico è possibile con un evanescente e impalpa-bile fantasma, senza contenuti e senza consistenza.

Eppure, come altrove ho glossato¹¹⁶, il fondale contempora-neo riesuma copioni *déjà vus*, moltiplicandosi le similitudini con la situazione coeva ai primi vagiti della Chiesa, a quei se-coli nei quali il cristianesimo, dalla sua fondazione, cominciò a espandersi: un'espansione sbalorditivamente celere e verti-ginosa in un contesto di cui, nonostante avversità d'ogni sorta – oltre alle sanguinose persecuzioni –, pacatamente e gradual-mente ma con tenacia incrollabile esso mutò pervasivamente i connotati. Così il matrimonio romano¹¹⁷, relazione fattuale

¹¹⁴ Cfr. le riflessioni di A. ZANOTTI, *Il matrimonio canonico nell'età della tecnica*, G. Giappichelli Editore, Torino, 2007, *passim*.

¹¹⁵ Cfr. alcune considerazioni di A.C. JEMOLO, *Sul titolo "Del matrimonio" nel progetto definitivo di libro primo del codice civile*, in *Giurisprudenza italiana*, LXXXVIII (1936), specialmente c. 188 ss.

¹¹⁶ Riprendo in questa parte quanto scritto in G. BONI, *Il matrimonio*, in G. BONI, A. ZANOTTI, *La Chiesa tra nuovo paganesimo e oblio. Un ritorno alle origini per il diritto canonico del terzo millennio?*, G. Giappichelli Editore, Torino, 2012, p. 104 ss.

¹¹⁷ Ovviamente la letteratura è amplissima, e con non poche differenti sfumature contenutistiche: mi limito a rinviare alle trattazioni 'famose' di R. ORESTANO, *La struttura giuridica del matrimonio romano dal diritto classico al diritto giustiniano*, I, Giuffrè Editore, Milano, 1951; E. VOLTERRA, *Matrimonio (diritto romano)*, in *Enciclopedia del diritto*, XXV, Giuffrè Editore, Milano, 1975, pp. 726-807. Si vedano anche R. ASTOLFI, *Il matrimonio nel diritto romano preclassico*, seconda edizione, Cedam, Padova, 2002; ID., *Studi sul*

che cessava all'esaurirsi dell'*affectio coniugalis* e nel quale comunque le cause di scioglimento abbondavano rendendo il legame provvisorio, vulnerabile e fragilissimo¹¹⁸, ove era repressa la fornicazione della sola donna per non pregiudicare la legittimità della discendenza, ove il contestuale concubinato era permesso e disciplinato, ove i figli dipendevano totalmente dal *pater familias* che solo determinava l'identità filiale dei neonati¹¹⁹: anche questo matrimonio, per quanto potesse avvalersi

matrimonio nel diritto romano postclassico e giustiniano, Jovene, Napoli, 2012; P. GIUNTI, *Consors vitae. Matrimonio e ripudio in Roma antica*, Giuffrè Editore, Milano, 2004; R. FIORI, *La struttura del matrimonio romano*, in *Bollettino dell'Istituto di diritto romano «Vittorio Scialoja»*, CV (2011), pp. 197-233. Si sofferma recentemente al riguardo con indicazioni bibliografiche A. CALVO ESPIGA, *¿Secularidad o privacidad? La irónica disolución de la institución matrimonial*, cit., p. 890 ss.

¹¹⁸ Come afferma A. CALVO ESPIGA, *¿Secularidad o privacidad? La irónica disolución de la institución matrimonial*, cit., p. 894, sulla base della letteratura specifica, «Si bien varón y mujer tenían, en principio, reconocido el derecho de romper el matrimonio unilateralmente, la realidad es que, en los casos de rotura unilateral, en la mayoría de los casos, se realizaba por iniciativa del varón».

¹¹⁹ Cfr., per tutti, Y. THOMAS, *Roma: padri cittadini e città dei padri*, in *Storia universale della famiglia*, Mondadori, Milano, 1987, p. 202: «Alla nascita il padre sollevava il piccolo da terra, dove l'aveva depresso la levatrice, e con questo gesto di appropriazione affermava il suo diritto, perché *tollere liberos* voleva dire anche "acquisire la patria potestà". Se si trattava di una bambina, ordinava semplicemente di attaccarla al seno. "Alimentare" (*alii iubere*) una bambina era un modo per dire che la si sarebbe lasciata vivere, mentre la prima alimentazione del maschio si poneva come conseguenza di un gesto attraverso il quale il padre integrava il figlio nella serie dei poteri ereditari e trasmessi». Per i romani non c'erano differenze essenziali tra filiazione naturale e adottiva, l'elemento necessario era quello dell'accettazione volontaria del figlio: cfr. A. LEFEBVRE-TEILLARD, *Introduction historique au droit des personnes et de la famille*, PUF, Paris, 1996, p. 234 ss. Per influsso del cristianesimo si inizia a punire l'aborto, l'infanticidio e l'abbandono dei figli, e si radica l'idea che la filiazione sia una realtà legata al concepimento e alla generazione. Si sofferma criticamente sulla contemporanea «concezione pneumatica (spiritualizzata, volontaristica) e legalistica della filiazione, che taluno va proponendo, la quale pretenderebbe di dissolvere l'elemento naturalistico, riducendo questo specialissimo rapporto a una mera scelta dell'adulto con la conseguente artificiale dissociazione tra biologia e biografia» A. NICOLUSSI, *La famiglia: una concezione neo-istituzionale?*, cit., p. 188 ss., il quale afferma tra l'altro: «Alla genitorialità occorre [...] l'oggettività di un fatto, non già la soggettività di un atto unilaterale che riproporrebbe in forma nuova l'arcaico rito

di un diritto sofisticato e levigato, impercettibilmente, nel toro di una ‘manciata di secoli’, si eclissò e sparì sull’onda d’urto della predicazione cristiana¹²⁰. Senza, invero, altisonanti proclami né rumorosi sommovimenti, ma vivendo i neofiti ‘nel Signore’¹²¹ la realtà *terrena* – si badi bene – della consacrazione mutua e complementare tra uomo e donna, essa fu trasfigurata: anzitutto con «il *rispetto assoluto della fedeltà coniugale*, portato sino all’intimo sentire di ciascuno dei coniugi [...] e imposto senza distinzione all’uomo e alla donna, facendo valere un principio di parità che in quei tempi aveva, possiamo ben dirlo, una carica davvero rivoluzionaria», e, simultaneamente, con «l’*indissolubilità del vincolo coniugale*, che impegnava gli sposi cristiani a restare uniti per tutta la vita, astenendosi dall’utilizzare le ampie possibilità di divorzio offerte da tutte le legislazioni dell’epoca»¹²². Infatti, quel consenso, che per il diritto romano era reversibile e inficiava il rapporto al suo dileguarsi, fu reso irrevocabile, attuando una trasmutazione in-

di innalzamento del figlio; sicché dalla fattispecie originaria dello *status* l’elemento biologico non può essere eliminato, privando il minore di un elemento dell’identità personale che deve riflettersi nella filiazione tra le persone, associando, non dissociando, biologia e biografia». Si veda su alcuni recenti sviluppi ALBERTO MARIA GAMBINO, *Tecnologie riproduttive e genitorialità d’intenzione*, in *Famiglia e diritto*, XXIX (2022), 11, p. 1068 ss.

¹²⁰ Anche qui la letteratura è sterminata. Mi limito a rinviare alle belle pagine di G. BARDY, *La conversione al cristianesimo nei primi secoli*, traduzione italiana, Jaka Book, Milano, 2005. ‘Classico’, pure al riguardo, il richiamo di A. ESMEIN, *Le mariage en droit canonique*, seconda edizione aggiornata a cura di R. GÉNESTAL, J. DAUVILLIERS, Librairie du recueil Sirey, Paris, 1935; G.H. JOYCE, *Matrimonio cristiano. Studio storico-dottrinale*, Edizioni Paoline, Alba, 1954; E. SCHILLEBEECKX, *Il matrimonio. Realtà terrena e mistero di salvezza*, Edizioni Paoline, Roma, 1986; J. GAUDEMET, *Le mariage en Occident. Les mœurs et le droit*, Les Editions du Cerf, Paris, 1987. Cfr. anche V. FAGIOLLO, *L’influsso del cristianesimo nell’evoluzione dell’istituto matrimoniale romano*, in *Ephemerides iuris canonici*, XIII (1957), pp. 58-70, nonché il più recente *Christianity and Family Law. An Introduction*, edited by J. WITTE JR., G.S. HAUKE, Cambridge University Press, Cambridge, 2017.

¹²¹ Cfr. San PAOLO, 2 Cor 7,39: «La moglie è vincolata per tutto il tempo in cui vive col marito; ma se il marito muore è libera di sposarsi, purché ciò avvenga nel Signore»; Col 3,18: «Voi mogli, state sottomesse al marito, come conviene nel Signore».

¹²² P. MONETA, *Il matrimonio nel diritto della Chiesa*, il Mulino, Bologna, 2014, pp. 10-11 (anche la citazione precedente).

tegrale dell'istituto che da quella volontà precettiva si generava. Si impediva in tal modo lo sfaldamento dei matrimoni a detrimento specialmente delle parti inermi e più esposte, solitamente le donne¹²³ sposate in giovinezza e poi ripudiate, sovente derelitte, nel modo precristiano, in condizioni pietose. Celeberrime le reprimende dei Padri della Chiesa per deplorare tali comportamenti indegni e lesivi della giustizia naturale, per arrivare fino alla speculazione tomista che stigmatizzava come fosse iniquo che la moglie, sfiorita l'avvenenza e divenuta infertile, venisse messa in disparte quando aveva maggiormente bisogno d'aiuto¹²⁴. Ma famose e largamente esplorate dalla scienza giuridica sono altresì le sollecitazioni sul diritto affinché la legislazione imperiale¹²⁵ e poi comunque quelle secolari riducessero le possibilità di divorzio¹²⁶. Così, la madre di tut-

¹²³ Per una lettura recente dell'evoluzione giuridica del matrimonio alla luce della tutela della donna cfr. A.M.^a LÓPEZ MEDINA, *La permanente crisis del matrimonio*, in *Revista Española de derecho canónico*, LXXVIII (2021), pp. 1021-1048.

¹²⁴ Cfr. TOMMASO D'AQUINO, *Summa contra gentiles*, cc. 123-124. Cfr. quanto osservava F. FINOCCHIARO, *Il matrimonio nel diritto canonico*, il Mulino, Bologna, p. 10.

¹²⁵ Riassume C. CARDIA, *La Chiesa tra storia e diritto*, G. Giappichelli Editore, Torino, 2010, p. 96: «Con Giustiniano erano previste diverse cause di divorzio, ma l'*Ecloga* dell'VIII secolo già proclama l'indissolubilità del matrimonio pur consentendone lo scioglimento in alcuni casi (impotenza del marito, prostituzione della moglie, attentato contro la vita del coniuge, lebbra). La definitiva sanzione dell'indissolubilità e la dottrina delle *causae nullitatis* rendono la Chiesa arbitra della validità del matrimonio per tutti i fedeli, compresi regnanti e imperatori».

¹²⁶ Ribadisce J. FERRER ORTIZ, *La eficacia civil del matrimonio canónico en una sociedad secularizada*, cit., p. 105: «En definitiva, puede afirmarse que la recepción del Derecho romano en Europa, tan decisiva en las demás ramas del Derecho privado, fue muy limitada en el ámbito del Derecho matrimonial, si se exceptúa la incorporación de aforismos romanos, que aportaban mayor respetabilidad y vigor formal al Derecho canónico, aunque fueran libremente interpretados por éste. Esto es lo que sucede cabalmente con las célebres definiciones de matrimonio, la atribuida a Ulpiano y la de Modestino, que fueron acogidas por los canonistas pero dándoles un alcance y un significado algo distintos. Y lo mismo ocurre de forma más acusada con el brocardo romano *nuptias non concubitus, sed consensus facit*. Para los canonistas no se trata de un *consensus* continuado, sino de un *consensus* pacticio, lo que constituye una de sus grandes aportaciones al Derecho matrimonial. Del intercambio de voluntades entre el varón y la mujer, en un lugar y tiempo determinados, surge un

te le battaglie¹²⁷, combattuta indomabilmente – sia pure con cedimenti nell’arco dei secoli –, è stata quella di patrocinarne e fomentare la non rescindibilità del vincolo proprio di fronte a tradizioni sociali e giuridiche, le più disparate ma spesso collimanti sul punto, in cui i matrimoni si risolvevano friabilmente per mera volontà delle parti (solitamente, allora, quella unilaterale dell’uomo, esente da ogni sindacato o limitazione): esponendoli al vento spietatamente abrasivo del volubile capriccio del singolo¹²⁸. Esattamente come oggi¹²⁹.

In mezzo ci fu anche, è noto, quella convergenza, addirittura quell’«osmosi»¹³⁰ della società ecclesiale e di quelle secolari coalizzate per il consolidamento di un modello di matrimo-

vínculo jurídico perpetuo y exclusivo, que no necesita renovarse cada día. Ese acto de entrega y aceptación mutua de los contrayentes en cuanto cónyuges será la causa eficiente del matrimonio, lo que les convierte en marido y mujer (sociedad conyugal)».

¹²⁷ Invero la Chiesa si è sempre impegnata per veicolare la concezione del matrimonio basata sul consenso personale, insostituibile e irrevocabile dei coniugi: «quella del cristianesimo non è certo una lotta consumatasi soltanto contro le culture antiche. Essa percorre la storia del diritto di famiglia fino ai giorni nostri, rendendo ragione in fondo allo storico Delumeau il quale si interroga e dubita riguardo alla effettività della cristianizzazione dell’Europa» (A. NICOLUSSI, *Il consenso matrimoniale*, cit., p. 47).

¹²⁸ Scrive CH. DELSOL, *La fine della cristianità e il ritorno del paganesimo*, traduzione italiana, Edizioni Cantagalli S.r.l., Siena, 2022, p. 32: «Vi è solo la legge del capriccio che non mette in azione alcuna credenza, e ciononostante, per non apparire frivola, afferma di essere guidata dal principio di libertà».

¹²⁹ Lo nota anche J. FERRER ORTIZ, *La eficacia civil del matrimonio canónico en una sociedad secularizada*, cit., p. 111: «Es como si el divorcio hubiera conducido al matrimonio a través del túnel del tiempo de la historia, retro trayéndolo a la concepción romana, como situación de hecho con consecuencias jurídicas». Secondo A. NICOLUSSI, *Il consenso matrimoniale*, cit., pp. 52-53, «Mentre [...] il diritto romano coglie pur sempre la dignità del matrimonio ricercando nel fatto i tratti tipici dell’*honor matrimonii*, la modernità, riducendo il matrimonio a un affare privato e come tale neutro sul piano dell’etica sociale, ne offusca la dignità e rende ambigua la parola stessa che lo designa. E poiché “la parola è un’incarnazione umana del senso”, il consenso matrimoniale vede sbiadire il suo oggetto che si squalifica facendo degradare il matrimonio a un atto privato di disposizione con cui ciascuno, nella sua solitudine disperata, persegue la propria felicità col mezzo dell’altro».

¹³⁰ G. CAPUTO, *Introduzione allo studio del diritto canonico moderno*, Tomo secondo *Il matrimonio e le sessualità diverse: tra istituzione e trasgressione*, Cedam, Padova, 1984, p. 84.

nio che soddisfacesse gli scopi da ciascuna perseguiti: i quali erano però, per queste ultime, oltre che di occhiuto controllo sociale, di ordine prettamente e utilitaristicamente economico e produttivo. Ma, come con intelligenza e premonizione ha ricostruito Giuseppe Caputo sulle orme di un'avveduta dottrina, alle strutture di organizzazione del lavoro arcaiche e del paleocapitalismo ne sono in seguito subentrate altre completamente divergenti, al traino dei «miracoli della tecnologia, dell'automazione, della computerizzazione»¹³¹. Per esse il matrimonio *seminarium rei publicae* era solo un fardello ingombrante da sotterrare, e una libertà sessuale 'sfrenata' – invero apparentemente libera da freni¹³² – nonché possibilmente non procreativa è divenuta il 'campione' su cui investire. Strutture produttive che, va detto incidentalmente, mostrano oggi – e di nuovo – crepe se non vere e proprie falle profonde che scuotono la contemporaneità. Proprio per tali inconciliabili ragioni il sodalizio della Chiesa coi poteri politici sul matrimonio è sempre stato provvisorio ed estemporaneo perché al fondo mistificatorio del *quid* antropologico identificante quest'ultimo.

4. *L'impatto con la modernità e il ruolo delle stipulazioni concordatarie, ieri ma anche oggi, novo millennio ineunte*

E infatti, riprendendo ancora il bandolo dell'ellittico *excur-sus* appena abbozzato, il ruolo propulsore, anzi sempre più di vera supplenza della Chiesa non si è interrotto nel secondo millennio, come un brillante giurista ha perspicacemente ri-

¹³¹ G. CAPUTO, *Introduzione allo studio del diritto canonico moderno*, Tomo secondo *Il matrimonio e le sessualità diverse: tra istituzione e trasgressione*, cit., p. 96.

¹³² Cfr. G. CAPUTO, *Introduzione allo studio del diritto canonico moderno*, Tomo secondo *Il matrimonio e le sessualità diverse: tra istituzione e trasgressione*, cit., rispettivamente p. 97, p. 98: «se guardiamo a fondo non possiamo non avvederci – come si è avveduto da par suo Adorno – che la nuova libertà sessuale non è se non una nuova forma del controllo sociale. [...] La contraccezione, l'aborto, l'omosessualità, ieri delitti, diventano oggi diritti: in nome, formalmente, della libertà: in verità dell'efficienza produttiva».

assunto: «Quell'ipotetica società del passato, così favorevole al matrimonio e alla famiglia non è mai esistita nella realtà. È esistita, invece, una tendenza progressiva della Chiesa ad assumersi la responsabilità di costruire un diritto matrimoniale per tutta la cristianità, ovvero, per ciò che oggi conosciamo come l'ambito civile dello Stato e l'ambito canonico della Chiesa», soggiungendo: «Dato il vuoto di potere e di *auctoritas* nel mondo secolare di allora, la responsabilità della Chiesa sulla legge naturale e sul sacramento la portarono a colmare quel vuoto storico, ricorrendo, tra le altre risorse, all'ingente costruzione di un sistema giuridico che garantisse l'identità del matrimonio nel momento di contrarlo e che ne regolasse la conflittualità. Il sistema matrimoniale canonico fu l'unico diritto matrimoniale fino alla crisi della riforma protestante¹³³, però mantenne la sua presenza esclusiva nelle monarchie confessionali cattoliche e, in seguito, la sua efficacia civile in molti sistemi giuridici, ricorrendo a vari concordati, fino ad oggi. Sia il sistema giuridico esclusivo e unico per tutta la cristianità sia l'efficacia civile del diritto matrimoniale canonico sono state e sono tuttora delle opzioni e delle *risposte storiche indovinate, probabilmente ispirate*, che hanno contribuito moltissimo all'umanizzazione dei costumi coniugali e familiari in Occidente»¹³⁴ (corsivo mio). Una sintesi, certo, quella di Viladrich, che non entra in tutti gli anfratti minuti, involuti (e spesso anche, almeno di primo acchito antitetici) delle vicende, spesso «tra la storia e il mito»¹³⁵, del matrimonio: ma che ne intercetta il nocciolo.

Comunque sia, l'impatto con la modernità e la tentacolare invasione statale nel campo del matrimonio e della famiglia,

¹³³ Cfr. recentemente la trattazione di A. CALVO ESPIGA, *¿Secularidad o privacidad? La irónica disolución de la institución matrimonial*, cit., p. 898 ss., con indicazioni di letteratura al riguardo.

¹³⁴ P.-J. VILADRICH, *La dimensione giuridico-canonica della preparazione al matrimonio*, in *Ammissione alle nozze e prevenzione della nullità del matrimonio*, cit., p. 10.

¹³⁵ G. DALLA TORRE, *Ancora su «due modelli di matrimonio». Considerazioni fra diritto e storia*, cit., p. 35, il quale si sofferma con acume sulla cosiddetta 'secolarizzazione del matrimonio', sfatando alcuni giudizi incompleti e luoghi comuni in ordine alla parabola plurisecolare di evoluzione dell'istituto.

pur nella sua violenza, non fu mai patito con sottomessa sopportazione dalle gerarchie ecclesiastiche (Papa¹³⁶ e vescovi), le quali non si esonerarono dall'agone: si pensi, per un esempio incisivo, alle dure reazioni proprio in Italia – che giunsero a volte addirittura alla fulminazione di scomuniche¹³⁷ – all'introduzione del matrimonio civile obbligatorio, ma anche alle proposte di colpire con sanzioni la precedenza della celebrazione canonica rispetto al rito civile¹³⁸: come altrove avveniva e an-

¹³⁶ Non si può non ricordare la nota Lettera Enciclica di LEONE XIII, *Arcanum divinae sapientiae* del 10 febbraio 1880, consultabile online all'indirizzo www.vatican.va. Cfr. A.C. JEMOLO, *Il matrimonio nel diritto canonico*, cit., p. 90 ss. Su altri interventi di Pio IX e di Leone XIII con riferimento alla situazione italiana si veda D. TARANTINO, "In difesa del matrimonio religioso". *La reazione dell'episcopato italiano al disegno di legge sull'obbligatorietà delle nozze civili all'indomani dell'unità*, supplemento alla rivista *Diritto e religione*, i Quaderni 11, 2017, p. 4 ss.; EAD., *Secundum legum praecepta: l'obbligatorietà del matrimonio civile nell'Italia post-unitaria*, ivi, i Quaderni 12, 2017, specialmente p. 25 ss., ove riferimenti documentali e dottrinali. Cfr. anche P. UNGARI, *Storia del diritto di famiglia in Italia (1796-1942)*, il Mulino, Bologna, 1974, p. 155 ss.; G. VISMARA, *Il diritto di famiglia dalle riforme ai codici*, Giuffrè Editore, Milano, 1978.

¹³⁷ Cfr. D. TARANTINO, *Secundum legum praecepta: l'obbligatorietà del matrimonio civile nell'Italia post-unitaria*, cit., p. 5; EAD., "In difesa del matrimonio religioso". *La reazione dell'episcopato italiano al disegno di legge sull'obbligatorietà delle nozze civili all'indomani dell'unità*, cit., p. 5, che ricorda ad esempio una Dichiarazione di principi dei vescovi della provincia ecclesiastica di Chambery da pubblicarsi in tutte le parrocchie della provincia: in essa «Concludevano affermando la comminazione della scomunica maggiore ai fedeli sottoposti alla loro giurisdizione che avessero contratto matrimonio diversamente dalla forma prescritta dalla Chiesa, i quali sarebbero stati privati della partecipazione ai sacramenti in vita ed al momento della morte (compresa la sepoltura ecclesiastica se prima di morire non si fossero riconciliati con la Chiesa), a meno che non avessero proceduto a convalidare canonicamente il matrimonio o non si fossero separati dalla persona ritenuta concubina dalla Chiesa; inoltre dichiaravano la natura illegittima di fronte all'ordinamento canonico dei figli nati da quello che consideravano un mero concubinato»; anche altri furono i vescovi che si mobilitarono, come illustra l'Autrice nei saggi citati. Si veda pure EAD., *L'introduzione del matrimonio civile in Italia, Francia e Spagna: spunti di analisi storico-giuridica comparata*, in *Veritas e jus*, XVII (2018), p. 136 ss.

¹³⁸ Cfr. anche qui, per tutti, sempre con riferimento all'Italia, D. TARANTINO, "In difesa del matrimonio religioso". *La reazione dell'episcopato italiano al disegno di legge sull'obbligatorietà delle nozze civili all'indomani dell'unità*, cit., p. 6 ss.; EAD., *Secundum legum praecepta: l'obbligatorietà del matri-*

cora avviene, rasantando l'abominio dell'oppressione religiosa. Eppure, anche in quelle condizioni di stridente collisione, la Chiesa si premurava di inculcare nei fedeli l'osservanza delle formalità imposte dalla legge secolare per la rilevanza del vincolo canonico, specie «per il bene della prole e per contrastare il rischio della poligamia»¹³⁹, oltre che a scudo dell'indissolubilità: fermo restando che la celebrazione *in facie Ecclesiae* era l'unica valida, tuttavia il matrimonio civile non era solo lecito per i fedeli, ma obbligatorio *indirecte per accidens*¹⁴⁰.

E molto spesso, lo snodo per comporre l'esacerbarsi dei dissi – che si contendevano 'sulla pelle' dei cittadini-fedeli e a nocimento della loro libertà di coscienza – è risieduto proprio nella firma di concordati¹⁴¹. Sempre quanto all'Italia, è noto come Pio XI esclamasse senza titubanze: «Per avere questo articolo 34 del Concordato saremmo andati a trattare con Belzebù in persona!»¹⁴²: esplicitando la determinazione tenace della Chiesa. Ciò che fa ancora più spiccare il paragone con la Chiesa odierna che, evidentemente, tentenna e indietreggia nella

monio civile nell'Italia post-unitaria, cit., p. 9 ss.; EAD., *L'introduzione del matrimonio civile in Italia, Francia e Spagna: spunti di analisi storico-giuridica comparata*, cit., p. 142 ss.

¹³⁹ D. TARANTINO, *Secundum legum praecepta: l'obbligatorietà del matrimonio civile nell'Italia post-unitaria*, cit., p. 15.

¹⁴⁰ Cfr. A. BOGGIANO PICO, *Il matrimonio nel diritto canonico con riferimenti alla legislazione concordataria*, Unione tipografica - Editrice torinese, Torino, 1936, pp. 425-426, che richiamava l'Istruzione del 15 gennaio 1866 della S. Penitenzieria.

¹⁴¹ Cfr. la sintetica ma efficacissima ricostruzione storica di G. DALLA TORRE, *Matrimonio e famiglia tra laicità e libertà religiosa*, cit., p. 5 ss.

¹⁴² Lo riferiva O. GIACCHI, *Fine dell'art. 24 Concordato?*, in *Chiesa e Stato nella esperienza giuridica*, II, a cura di O. FUMAGALLI CARULLI, Giuffrè Editore, Milano, 1981, p. 302. E aggiungeva O. FUMAGALLI CARULLI, *Libertà religiosa e riserva di giurisdizione della Chiesa sui matrimoni concordatari: sentenze canoniche e ordinamento civile*, cit., p. 3, che di questa esclamazione «non vi è traccia nel testo ufficiale del discorso, pronunciato davanti ai docenti e studenti dell'Università Cattolica del Sacro Cuore all'indomani della firma dei Patti lateranensi. Ma l'efficacia civile del matrimonio canonico e la riserva ai Tribunali ecclesiastici delle cause di nullità – dunque l'intero spettro della libertà religiosa matrimoniale – erano per il Papa di tale importanza da meritare un'interruzione nella lettura, che colpì l'uditore, nel quale era l'allora studente universitario ventenne Orio Giacchi».

difesa e promozione dell'efficacia civile del diritto e della giurisdizione matrimoniale canonica. Essa si rifugia semmai – valgono a riscontro i documenti sopra citati – nella protezione a oltranza del matrimonio sacramentale dei *christifideles*, rinserrandolo però entro la cinta della, viepiù sparuta, comunità dei credenti: recedendo e abdicando a quel ministero di illuminazione e di guida universale che è iscritto indelebilmente nel DNA del cristianesimo, chiamato a essere fermento del *saeculum*. Mentre al contrario oggi, similmente al momento dei primi passi nell'impero romano, solo la Chiesa potrebbe persuasivamente suggerire come riempire quel vuoto mortifero lasciato dai poteri secolari: che non è certo, anzitutto e solo, un vuoto giuridico, né, tanto meno, legislativo, ma dirupa in un doloroso e terribile vuoto esistenziale. E tuttavia in questa impresa, come già commentava Viladrich, l'ausilio del diritto è tutt'altro che accessorio e marginale: lo suffragano indiscutibilmente proprio quei secoli in cui esso è stato fidato e prezioso alleato nella preservazione e propagazione del matrimonio cristiano nella società civile. Il diritto non quale sovrastruttura vessatoria o ingabbiato nei fraintendimenti e nelle deviazioni giuspositiviste, ma quale latore della giustizia delle relazioni umane.

Tornando a quell'*indissolubilitas* che ha costituito il faro di molte generazioni e che, del resto, «è una chiave decisiva per accedere alla stessa idea di matrimonio»¹⁴³, essa, come si è già accennato, è totalmente svaporata, essendosi tornati pressoché ovunque a una permanente 'ambulatorietà' e rinegoziabilità del consenso nuziale, sottoposto ininterrottamente a verifica. Ciò conduce, in Italia e altrove, non solo al divorzio per volizione *ad libitum* delle parti¹⁴⁴ – con strumenti appunto di

¹⁴³ C.J. ERRÁZURIZ M., *Il fondamento antropologico-giuridico dell'indissolubilità del matrimonio*, in *Ius et matrimonium III. Temi di diritto matrimoniale e processuale canonico*, a cura di H. FRANCESCHI, M.A. ORTIZ, Edusc, Roma, 2020, p. 28.

¹⁴⁴ J. FERRER ORTIZ, *La eficacia civil del matrimonio canónico en una sociedad secularizada*, cit., pp. 110-111, riassume con molta efficacia le tappe evolutive del divorzio: «Una primera etapa del divorcio para casos excepcionales, el *pequeño divorcio de los casos piadosos*, centrado en la compasión que inspira uno de los cónyuges respecto al otro. Con el tiempo las causales se ampliarán al

recesso unilaterale dal vincolo ad azionabilità incondizionata e di insindacabile applicabilità¹⁴⁵, bastando la soggettiva impressione dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza¹⁴⁶ –, ma pure a procedure di scioglimento sempre più snelle e leste, foriere di 'appendici' sempre più lievi¹⁴⁷ (se si eccettuano, talora, quelle economiche): come si è sentenziato con

divorcio-sanción o divorcio por culpa, como respuesta del sistema al incumplimiento culpable por uno de los cónyuges de las obligaciones matrimoniales o por atentar contra la vida o la integridad física o moral del cónyuge inocente, único legitimado para pedir el divorcio. Con el tiempo, se tratará de superar los inconvenientes del binomio cónyuge culpable-cónyuge inocente con el divorcio-remedio o divorcio-ruptura en el que bastará comprobar el fracaso del matrimonio, materializado en la separación conyugal de hecho o de derecho. En la medida que los cónyuges pueden separarse de común acuerdo y constituir causa de divorcio, el siguiente paso será que puedan divorciarse directamente de común acuerdo sin necesidad de esperar el transcurso de unos plazos. El siguiente paso en esta espiral será el divorcio-repudio o divorcio-exprés, a voluntad de uno de los cónyuges, sin necesidad de invocar causa alguna ni que el otro lo consenta».

¹⁴⁵ Scrive L. Lenti, *Diritto della famiglia*, Giuffrè Editore, Milano, 2021, p. 646: in Italia «il sistema dello scioglimento del vincolo, sia per il matrimonio sia per l'unione civile, è governato dallo stesso principio fondamentale: ciascun componente della coppia ha il diritto potestativo – dunque per propria volontà unilaterale e indipendentemente dalla volontà dell'altro e da ogni circostanza di carattere oggettivo – di sciogliersi dal vincolo del matrimonio o dell'unione civile; l'altro componente si trova in stato di soggezione»; lo stesso Autore rileva come la giurisprudenza e la dottrina maggioritaria oramai convergano sul «significato – pienamente soggettivo – che ha assunto l'intollerabilità della convivenza, fondamento della separazione giudiziale; come pure sul ridursi del valore precettivo che residua al dovere di convivenza» (*ivi*, p. 647). Cfr. anche ID., *Uguaglianza fra tutti i figli, famiglia e matrimonio*, cit., p. 1079 ss.

¹⁴⁶ Cfr. le condivisibili osservazioni di G. GIACOBBE, *La famiglia dal codice civile alla legge di riforma*, in *Iustitia*, LII (1999), p. 242 ss.

¹⁴⁷ Come ricorda O. FUMAGALLI CARULLI, *Il matrimonio in Italia tra dimensione religiosa e secolarizzazione*, cit., p. 3: «La recente introduzione del divorzio così detto *low cost* (legge 10 novembre 2014 n. 162) accentua la privatizzazione. I coniugi, purché non ci siano figli né questioni patrimoniali, inoltrano domanda in Comune per sciogliere il matrimonio con la spesa minima di 16 euro (l'equivalente dell'imposta da bollo). Possono farsi assistere da un avvocato, ma è facoltativo. Firmano l'accordo e una dichiarazione davanti al Sindaco, che li invita a ripresentarsi dopo trenta giorni per confermare la scelta. Non hanno bisogno della mediazione né del giudice, né dell'avvocato. Tutto è nelle loro mani».

schiettezza, «El más nimio y elemental contrato recibe del ordenamiento jurídico mayor protección en cuanto a su firmeza y estabilidad que el que presta al matrimonio»¹⁴⁸. E le vittime di questa falciida matrimoniale, come ognuno sa, ancora proliferano¹⁴⁹, non meno emarginate e neglette di quelle del passato: con un micidiale dissesto sociale non dissimulabile¹⁵⁰. Anche la stessa poligamia, pure formalmente ancora respinta se non penalmente perseguita nei diritti secolari occidentali, s'è già insinuata in quella febbrile catena di precarie e transitorie parentesi matrimoniali sperimentate da molti, benché susseguenti tra loro¹⁵¹: così, pure la *proprietas* dell'*unitas* pare sgretolarsi, tra l'altro assediata non solo in via di fatto ma da concezioni matrimoniali di difforme ascendenza, anche religiosa,

¹⁴⁸ A. CALVO ESPIGA, *¿Secularidad o privacidad? La irónica disolución de la institución matrimonial*, cit., p. 914 ss., il quale nelle pagine precedenti si era soffermato in particolare sugli ultimi sviluppi normativi in Spagna.

¹⁴⁹ Rileva ad esempio A. NICOLUSSI, *Il consenso matrimoniale*, cit., p. 55: «Oggi [...] la contrattualizzazione del consenso matrimoniale sgancia la manifestazione di volontà dal riferimento a un modello di convivenza che assume come centrale la cura della prole e determina la sua durata anche in rapporto a tali esigenze: i coniugi si possono separare “per rifarsi una vita” anche a scapito di quella dei minori il cui consenso non ha fondato il contratto matrimoniale. Oggi come allora chi non è *sui iuris* riceve tutela non alla stregua di un diritto ma di un favore».

¹⁵⁰ Cfr. FRANCESCO, Esortazione apostolica postsinodale *Amoris laetitia*, 19 marzo 2016, cit., n. 52: «Nessuno può pensare che indebolire la famiglia come società naturale fondata sul matrimonio sia qualcosa che giova alla società. Accade il contrario: pregiudica la maturazione delle persone, la cura dei valori comunitari e lo sviluppo etico delle città e dei villaggi. Non si avverte più con chiarezza che solo l'unione esclusiva e indissolubile tra un uomo e una donna svolge una funzione sociale piena, essendo un impegno stabile e rendendo possibile la fecondità»; ID., *Discorso nell'incontro con le autorità, la società civile e il corpo diplomatico*, Castello di Dublino, 25 agosto 2018, in *Acta Apostolicae Sedis*, CX (2018), pp. 1308-1309: «Non occorre essere profeti per accorgersi delle difficoltà che le famiglie affrontano nella società odierna in rapida evoluzione o per preoccuparsi degli effetti che il dissesto del matrimonio e della vita familiare inevitabilmente comporteranno, ad ogni livello, per il futuro delle nostre comunità. La famiglia è il collante della società; il suo bene non può essere dato per scontato, ma va promosso e tutelato con ogni mezzo appropriato».

¹⁵¹ E talora anzi si difende la poligamia quale 'modello poliamoroso': cfr. quanto rileva CH. DELSOL, *La fine della cristianità e il ritorno del paganesimo*, cit., p. 46.

che propugnano proprio il matrimonio poligamico simultaneo (invero, solitamente, monoandrico poliginico), reclamando addirittura il diritto alla legalizzazione.

Vale la pena allora porsi il quesito se la Chiesa, in Italia e non solo, possa tranquillamente seguire in questa direzione e disinteressarsi di tale deriva, occupandosi unicamente di serbare accuratamente e meticolosamente presidiare il matrimonio canonico per i soli 'eletti' che se ne avvarranno¹⁵²: abbandonando gli altri al 'vuoto' di cui sopra si è discusso e a quell'idolatrato feticcio totemico della libertà smisurata che diventa trionfo dell'egotismo e del solipsismo. Se possa disdegnare ogni soccorso a quei matrimoni divenuti «cadaveri privi di vita che tempo fa animava ogni membro ed ogni muscolo di quei corpi»¹⁵³, per usare qui un'immagine certamente brutale ma nondimeno realistica. Oppure, al contrario, se non sia urgente e non rinviabile per la Chiesa, come in quei primi secoli gloriosi in cui una minuscola minoranza fu in grado di capovolgere, prima ancora delle leggi, gli usi, le consuetudini, e specialmente la *forma mentis* di masse pagane, sentirsi ancora una volta vocata a una missione di pari ponderosità: ma, al contempo, davvero nevralgica e doverosa. E che il diritto, come costantemente ha fatto, non possa prestare all'uopo aiuti non solo utili ma insostituibili: quali sono stati, dinanzi all'assolutismo statale imperante, le sudate stipulazioni concordatarie che impedirono a lungo la dilapidazione e lo sperpero del patrimonio, anzitutto di umanità e di civilizzazione, paziente-

¹⁵² Parla di un «nuovo gnosticismo secondo cui a pochi eletti sarebbe dato di poter contrarre un vero matrimonio» G. DALLA TORRE, *Libertà matrimoniale e "favor matrimonii"*, in *La persona nella Chiesa: diritti e doveri dell'uomo e del fedele*, a cura di R. MACERATINI, Cedam, Padova, 2003, p. 166.

¹⁵³ Cfr. J. CARRERAS, *La dimensione giuridica del matrimonio e della famiglia*, in *Il concetto di diritto canonico. Storia e prospettive*, a cura di C.J. ERRÁZURIZ M., L. NAVARRO, Giuffrè Editore, Milano, 2000, p. 192: «Tra le caratteristiche più rilevanti dei sistemi dei diritti di famiglia contemporanei spicca quella della mancanza di criteri che consentano una coerente interpretazione delle norme relative alle diverse istituzioni. Essendo stati, nella loro origine, debitori dell'ordinamento matrimoniale e familiare canonico, questi sistemi sembrano oggi cadaveri privi della vita che tempo fa animava ogni membro ed ogni muscolo di quei corpi».

mente adunato. Io, nonostante tutto, ne sono sicura e resto fiduciosa: e, in quest'ottica, nutro l'opinione che il matrimonio concordatario, quello canonico con effetti civili, ricopra ancora una preminente centralità, essendo l'anello di congiunzione e la cerniera con la società secolare entro la quale la Chiesa e i cristiani non solo vivono ma devono, per mandato fondazionale, pienamente vivere.

Per i cattolici sposarsi canonicamente e vedere il loro matrimonio rilevare pubblicamente anche per lo Stato italiano, insieme alla *iurisdictio nullitatum* da loro interpellata, è un'estrinsecazione incompressibile e inviolabile di libertà religiosa di *fideles* che sono e devono essere, e inscindibilmente, anche *cives*: non possono, anzi, 'dimettersi da cittadini', come recitava il titolo di un articolo giornalistico di Dalla Torre¹⁵⁴. Libertà religiosa, poi, che, nella declinazione peculiare della libertà matrimoniale, fu alle scaturigini dello stesso matrimonio civile a favore dei non cattolici¹⁵⁵ e che ora, bizzarramente, proprio a loro – mentre per altri diritti confessionali, lo appunto *inci-*

¹⁵⁴ Cfr. G. DALLA TORRE, *Scritti su Avvenire. La laicità serena di un cattolico gentile*, a cura di G. BONI, Edizioni Studium, Roma, 2021, p. 286: invero il titolo dell'articolo era *Non possiamo dimetterci da cittadini*, pubblicato sul quotidiano del 12 maggio 2001. Si sofferma recentemente su queste pagine di Dalla Torre P. BIAVATI, *La laicità nel prisma degli 'Scritti su Avvenire' di Giuseppe Dalla Torre*, in *Archivio giuridico*, CLIV (2022), p. 822 ss., ribadendo che il cristiano «È cittadino che esercita pienamente i suoi diritti quando cerca di trasferire nelle leggi i valori in cui si riconosce, senza prevaricazione ma anche senza timidezza. È cittadino che partecipa alla vita culturale, sociale e politica insieme ad altri, senza rinchiudersi dentro a steccati rassicuranti ma fatalmente minoritari e al contempo senza rinunciare ad essere se stesso. /Soprattutto, non può rinunciare all'impegno, anche quando gli sembra che il mondo vada in altra direzione o che il disincanto di molti renda inutile ogni sforzo per migliorare le cose. Il 'cattolico laico' è pienamente cittadino e da questo ruolo non si può dimettere».

¹⁵⁵ Lo spiega stringatamente ma esaurientemente G. DALLA TORRE, *Postille sul matrimonio concordatario*, cit., p. 187: «il matrimonio civile nasce come strumento di tolleranza nei confronti delle minoranze religiose, onde permettere agli appartenenti a confessioni religiose non riconosciute come ufficiali dallo Stato, ma al più meramente tollerate, la possibilità di celebrare matrimoni con effetti giuridici nell'ordinamento civile. Costoro, infatti, in ragione della propria condizione di "dissidenti religiosi", di eretici o di scismatici, non avrebbero mai potuto essere ammessi a celebrare matrimonio secondo le norme della confessione religiosa di Stato; conseguentemente sarebbero stati di

denter tantum, si azzerano pluralisticamente le frontiere¹⁵⁶ – si vorrebbe precludere. E invece, per i cristiani la partecipazione *toto corde* alla *civitas* consente di dispiegare appieno, con le Chiese domestiche germoglianti nella famiglia, quell’evangelizzazione dell’ordine temporale che autonomamente compete al laicato, «sapendo che in ess[o] può esprimere, con piena legittimità, la propria visione della vita e del mondo, e contribuire, in tal modo, al perseguimento dei suoi fini»¹⁵⁷. È dunque in questa rifrazione *ad extra* che il matrimonio canonico nella sua ‘versione’ concordataria assolve quel *munus* esemplare, se così lo posso definire, che è oggi capitale e primario.

5. *Matrimonio canonico seu matrimonio naturale: loro visibilità nel matrimonio concordatario*

La Chiesa, d’altronde, non si è inventata aprioristicamente e a tavolino il matrimonio, cimentandosi nel tratteggiarne un’architettura ideale e intellettuale sua propria e peculiare: per converso, il matrimonio canonico affonda le radici nella natura umana e nel diritto naturale¹⁵⁸, è il matrimonio naturale¹⁵⁹ al quale si sovrappone ma non ne modifica in alcun modo l’essenza. La prospettiva salvifico-sacramentale presuppone

fatto impediti a contrarre matrimonio e ad acquisire, sul piano civile, il conseguente *status*».

¹⁵⁶ Rinvio alle riflessioni di G. DALLA TORRE, *Matrimonio e famiglia tra laicità e libertà religiosa*, cit., p. 15 ss.

¹⁵⁷ G. LO CASTRO, *Tre studi sul matrimonio*, Giuffrè Editore, Milano, 1993, p. 109; l’Autore si riferisce alla società nella quale il credente opera.

¹⁵⁸ Cfr., per tutti, G. LO CASTRO, *Tre studi sul matrimonio*, cit., p. 112: «La Chiesa, in vero, assume (s’intende in maniera problematica) dalla natura umana l’idea di matrimonio. Un’idea, che, di regola, traspare nell’istituto matrimoniale, affermantesi nel tempo nella società (anche non ecclesiale); ma nel quale non si annulla, né con esso si confonde; che, anzi, pur assoggettata, quanto alla sua conoscenza, a tutti i condizionamenti umani (primo fra i quali, alla possibilità di errare), lo esige e lo incalza nel suo divenire storico».

¹⁵⁹ Peraltro, sulle recenti tendenze in ambito teologico cfr. G. BERTOLINI, *Il matrimonio come istituzione: un vincolo di giustizia in quanto verità dell’amore*, in *Studi in onore di Carlo Gullo*, II, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2017, p. 321 ss.

ne quella creazionale e la rafforza¹⁶⁰, e l'aforisma di Tommaso d'Aquino secondo cui *gratia non tollit naturam, sed perficit*¹⁶¹ condensa ancora icasticamente in maniera insuperata il nesso tra matrimonio sacramentale, se i nubendi sono entrambi battezzati, e matrimonio naturale. Sul punto l'oceanica meditazione della letteratura teologica e giuridica cristiana è stata sempre unanime e granitica, ancorandosi alla Genesi per poi, in una *continuitas* rinsaldata tra Antico e Nuovo Testamento, transitare alla restaurazione evangelica del progetto creazionale primordiale che la legge mosaica aveva smorzato e appannato. Cristo lo ripristina nella sua cristallina intransigenza e per tutti i matrimoni, non solo quelli tra pochi privilegiati muniti di doti straordinarie ed eccezionali: ristabilendo la monogamia, confermando il divieto del divorzio, biasimando l'adulterio e condannando anche la brama concupiscente della donna (Mt 5,27-32; 19,4-10; Mc 10,2-12).

E lo fa con parole talmente ferme e ferree che gli stessi apostoli ne sono costernati e turbati. Come sarebbero scioccanti e sconvolgenti se pronunciate ai nostri tempi¹⁶². Di più: esse

¹⁶⁰ Cfr. recentemente C.J. ERRÁZURIZ M., *Il fondamento antropologico-giuridico dell'indissolubilità del matrimonio*, cit., pp. 44-45: «Quando San Paolo afferma che “Questo mistero è grande; lo dico in riferimento a Cristo e alla Chiesa!” (Ef 5, 32), si riferisce alla realtà considerata nel versetto precedente, che si muove inequivocamente sul piano della creazione: “Per questo l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà alla sua donna e i due formeranno una carne sola” (Ef 5, 31, citando Gen. 2, 24). Quindi, un fondamento antropologico-giuridico dell'indissolubilità è la base indispensabile di un fondamento salvifico-sacramentale. [...] In effetti, l'indissolubilità può essere rafforzata solo se esiste realmente sul piano della natura umana».

¹⁶¹ TOMMASO D'AQUINO, *Summa Theologiae*, I,1,8 ad 2. Cfr. GIOVANNI PAOLO II, *Messaggio ai partecipanti al Congresso internazionale tomista*, 16 settembre 2003, leggibile online all'indirizzo www.vatican.va.

¹⁶² Tanto è vero che, da tempo e anche oggi, si tenta in vari modi di stemperare il rigore di tali parole evangeliche: non è questa la sede per una disamina né per indicazioni bibliografiche. Sia sufficiente quanto sintetizza P. MONETA, *Il matrimonio nel diritto della Chiesa*, cit., p. 248, indicando le principali tendenze interpretative: «Riallacciandosi al più generale atteggiamento di diffidenza verso il diritto della Chiesa, diffusosi in molti ambienti ecclesiastici negli anni successivi all'ultimo Concilio, si è sottolineato il valore di ideale etico, e non di rigoroso precetto giuridico, che l'indissolubilità presenterebbe nella dottrina evangelica. Si è ripercorsa, sin dalle sue prime tappe,

non solo sono attualmente disorientanti, ma si prospettano come criptiche e indecifrabili alla ‘mentalità mondana’¹⁶³ che anni di martellamento indefesso hanno tirannicamente omologato all’individualismo ed edonismo esasperato e a un consumismo, anche esistenziale, parossistico e devastante¹⁶⁴. Tanto che quell’identificazione per secoli scontata – in Italia almeno fino ai Costituenti¹⁶⁵ che qualificarono la («La Repubblica riconosce i diritti della») famiglia come «società naturale fonda-

la formazione della dottrina cattolica sul matrimonio, approfondendo l’esegesi delle opere dei più antichi scrittori cristiani e mettendo in luce quei passi che potessero rivelare prassi e concezioni assai più aperte e possibiliste in ordine allo scioglimento del vincolo coniugale e alla celebrazione di un successivo matrimonio. Si è fatto leva sulle potenzialità e la forza espansiva insita nelle ipotesi di scioglimento già previste dal diritto vigente, insistendo sulla necessità di trasformarne il contenuto tradizionale per adattarlo allo spirito e alle esigenze di questa nostra epoca: tipica, a questo proposito, è la tesi della *consumazione esistenziale e nella fede* [...].».

¹⁶³ Cfr. FRANCESCO, *Allocuzione alla Rota romana*, 23 gennaio 2015, in *Acta Apostolicae Sedis*, CVII (2015), p. 183.

¹⁶⁴ Già denunciava la «visione immanentistica ed edonistica, che svilisce il vero senso dell’amore sponsale» GIOVANNI PAOLO II, *Allocuzione alla Rota romana*, 28 gennaio 1991, in *Acta Apostolicae Sedis*, LXXXIII (1991), p. 947. Cfr. anche BENEDETTO XVI, *Allocuzione alla Rota romana*, 26 gennaio 2013, *ivi*, CV (2013), p. 169 ss.

¹⁶⁵ Recentemente E. BILOTTI, *Un nuovo diritto della famiglia*, cit., p. 1042, torna a ipotizzare che «certi mutamenti della realtà sociale hanno tradito l’autentico spirito della Costituzione» e ad auspicare «un “ritorno al futuro” che dovrebbe realizzarsi attraverso la riscoperta della “straordinaria modernità della Costituzione italiana”».

ta sul matrimonio» (art. 29 Cost.)¹⁶⁶ – è divenuta ora quasi ‘indicibile’¹⁶⁷.

Così, purtroppo, anche in *Ecclesia* le parole del Figlio dell’Uomo appaiono arcane e utopisticamente irrealizzabili: tali da incalzare – dinanzi ad un’apparentemente invincibile *duritia cordis* dell’uomo postmoderno – a un loro affievolimento e annacquamento¹⁶⁸, rischiando di tradire il messaggio

¹⁶⁶ La letteratura sull’art. 29 della Costituzione è ovviamente amplissima, come quella sulle successive evoluzioni dell’ordinamento italiano. Rimando qui alle efficaci e del tutto condivisibili considerazioni di P. CAVANA, *La famiglia nella Costituzione italiana*, in *Il diritto di famiglia e delle persone*, XXXVI (2007), pp. 902-921, il quale tra l’altro osserva, dopo essersi soffermato sui lavori in Assemblea Costituente: «Nella Costituzione [...] la famiglia rivela non come istituzione posta a fondamento dei rapporti economici della società, secondo quella concezione di matrice liberale che ispirava il codice civile, né in funzione dei preminenti interessi dello Stato apparato, ma essenzialmente, secondo la sua realtà originaria, come comunità naturale, costituita dall’unione tra un uomo e una donna, con assunzione di reciproci diritti e doveri mediante il matrimonio, ove si sviluppa la persona umana in un contesto di reciproca solidarietà tra più generazioni» (*ivi*, p. 903); argomentando poi sull’uso (qui e in altre norme) del verbo ‘riconoscere’, assume: «la Costituzione ha inteso rimarcare l’esistenza di situazioni, rapporti e realtà primarie che precedono la Repubblica, intesa come l’insieme delle articolazioni istituzionali in cui si esprime la comunità politica, e ne costituiscono una sorta di presupposto pre-politico in cui si traduce una visione antropologica di carattere relazionale, in cui, cioè, la persona è colta nel suo naturale svilupparsi e crescere in quel naturale luogo di affetti e di relazioni solidali che è la famiglia» (*ivi*, pp. 903-904). Invero, come ancora si precisa, «si impose la convergenza su una formula di indubbia matrice meta-giuridica [...], che, richiamando il concetto di natura, ma evitando l’appiattimento sulla concezione canonistica, rifletteva un’idea di famiglia teorizzata ed accolta nella tradizione giusnaturalista, sia di matrice religiosa che razionalista. [...] l’art. 29 Cost. presenta una concezione della famiglia in cui la visione giusnaturalista si coniuga con il riconoscimento del carattere storico di taluni aspetti della sua disciplina. La famiglia è individuata come una comunità “naturale”, ossia dotata di una propria peculiare fisionomia di carattere meta-giuridico, radicata in una ben determinata concezione antropologica della persona e in una secolare tradizione storico-giuridica, e, come tale, sottratta al potere condizionante del legislatore, tenuto a rispettarne l’intima natura» (*ivi*, pp. 904-905).

¹⁶⁷ Si vedano anche, sul disegno costituzionale in materia di famiglia, le argomentate riflessioni di F. VARI, *Se tutto è famiglia, nulla è più famiglia*, cit., specialmente p. 1073 ss., il quale si sofferma persuasivamente sulle «ragioni costituzionali della preferenza per il matrimonio».

¹⁶⁸ ‘Fughe in avanti’ che invero paiono allontanare piuttosto che avvicinare i fedeli: cfr. quanto rilevava O. FUMAGALLI CARULLI, *Il matrimonio in Italia tra dimensione religiosa e secolarizzazione*, cit., p. 20.

evangelico nella sua scandalosa provocatorietà¹⁶⁹. Per contro, il cristianesimo si deve porgere più che mai come segno di contraddizione, ieri e oggi: non solo *ad extra* ma anche *ad intra*. Proprio per questo in un mondo in cui solo disquisire di diritto naturale catalizza feroci accuse di bigottismo ottuso e irriducibile, pretendendosi di affossare l'idea stessa di natura creata per rimpiazzarla con quella più anodina e meno conturbante (ma non per questo non passibile di 'sacralizzazione'¹⁷⁰) di 'ambiente', occorre invece, ancora una volta senza assurde vergogne ed anzi arditamente, squarciare il velo dell'ipocrisia di libertà e diritti sovente falsamente accampati, per svelare l'incanto inossidabile del matrimonio voluto da Dio per tutti gli uomini, da sempre, invero, frangibili 'vasi di creta': anche per quelli odierni, ai quali va proposto con «audacia profetica»¹⁷¹,

¹⁶⁹ Ho espresso queste idee in G. BONI, *Il matrimonio tra pluralismo culturale e veritas del diritto divino*, in *Veritas non auctoritas facit legem. Studi di diritto matrimoniale in onore di Piero Antonio Bonnet*, cit., pp. 163-177.

¹⁷⁰ Sulla nuova religione ecologica cfr., per tutti, CH. DELSOL, *La fine della cristianità e il ritorno del paganesimo*, cit., p. 73 ss., p. 106 ss., che però anche afferma: «La natura ritorna al galoppo: e vi è un fondamento naturale per la morale, qualcosa di semplicemente umano che ci suggerisce un "devi", pur restando evidentemente il suo contenuto ancora in discussione. Non siamo noi a fondare l'obbligo morale: è l'obbligo morale che ci fonda, ecco cosa indica la storia recente» (*ivi*, p. 93).

¹⁷¹ R. DODARO, *La questione in breve*, in *Permanere nella verità di Cristo. Matrimonio e comunione nella Chiesa cattolica*, cit., pp. 20-21, riassumendo vari dei contributi inclusi nel volume di Autori i quali pure sono tutti consapevoli che la mentalità oggi largamente diffusa è «in contrasto con la comprensione cristiana del matrimonio», in totale sintonia con quanto da essi sostenuto asserisce: «Cionondimeno, in una Chiesa nella quale il termine "profetico" è diventato oggi uno *slogan* all'interno di movimenti che sfidano apertamente le prevalenti tendenze culturali, Müller invita la Chiesa a opporsi a un "adeguamento pragmatico a ciò che appare inevitabile", e a proclamare "il Vangelo della santità del matrimonio [...] con audacia profetica". Le difficoltà inerenti all'accettazione dell'insegnamento di Cristo sulla santità del matrimonio furono riconosciute per la prima volta non da un Sinodo dei vescovi, ma dagli apostoli stessi che, quando udirono quest'insegnamento direttamente dal Signore, risposero con incredulità: "se questa è la condizione dell'uomo rispetto alla donna, non conviene sposarsi" (*Mt* 19,20). Tuttavia, sia il cardinale Müller che Paul Mankowski, S.I., nei loro rispettivi saggi, riconoscono che insieme al suo "duro" insegnamento sull'indissolubilità del matrimonio, Cristo promise anche, nelle parole di Mankowski, "un nuovo e sovrabbondante afflato di grazia, di aiuto divino, in modo che nessuno, per quanto debole, tro-

bandendo un'artificiale misericordia che qui sarebbe solo fa-sulla contraffazione.

Ciò ovviamente non implica che il matrimonio sia lo stesso dello stato edenico, sganciato da fattori culturali, asetticamente immune al trascorrere dei millenni: «Proprio perché realtà profondamente radicata nella stessa natura umana, il matrimonio è *segnato dalle condizioni culturali e storiche di ogni popolo*. Esse hanno sempre lasciato una loro traccia nell'istituzione matrimoniale. La Chiesa, pertanto, non ne può prescindere»¹⁷². Ma queste ultime non potranno mai incrinarne o inquinare la verità ontologica, incastonata perpetuamente nel testo biblico e assisa sullo *ius naturale* di quel matrimonio che «ad sacramenti dignitatem [...] evecum est» (can. 1055 § 1) per i battezzati: essa non può essere annebbiata, neppure con il fine pastorale – invero paternalistico – di soccorrere una situazione personale di patimento, come il magistero ha riaffermato senza indugi e riluttanze¹⁷³. Una verità¹⁷⁴, peraltro, genuinamente giuridica in quanto rapportata indivisibilmente alla giustizia della relazione tra uomo e donna, come ha magistralmente delucidato Benedetto XVI¹⁷⁵: la frase «Non esiste [...] un matrimonio della vita e un altro del

vi impossibile fare la volontà di Dio”. [...] La Chiesa non può fare appello alla “divina misericordia” come un modo per sbarazzarsi di quegli insegnamenti di Gesù che trova difficili).

¹⁷² GIOVANNI PAOLO II, *Allocuzione alla Rota romana*, 28 gennaio 1991, cit., p. 952 (corsivo nell'originale).

¹⁷³ Cfr. da ultimo DICASTERO PER I LAICI, LA FAMIGLIA E LA VITA, *Itinerari catecumenali per la vita matrimoniale. Orientamenti pastorali per le Chiese particolari*, cit., n. 56: «La logica della misericordia, tuttavia, non porta mai ad offuscare le “esigenze di verità e di carità del Vangelo proposte dalla Chiesa”, e mai si dovrà rinunciare a proporre in tutta la sua bellezza e grandezza il disegno divino sull'amore umano e sul matrimonio. Gli ideali più alti e nobili possono apparire esigenti e ardui, ma sono anche quelli che attirano più potentemente l'animo umano, lo stimolano a superarsi e conferiscono valore e dignità alla nostra esistenza terrena».

¹⁷⁴ Sul fatto che «La verdad del matrimonio es ante todo una verdad natural» cfr. le riflessioni di J. MIRAS, *La enseñanza de la Iglesia sobre el matrimonio: perspectivas de recepción en la actualidad*, in *Famiglia e matrimonio di fronte al Sinodo. Il punto di vista dei giuristi*, cit., p. 351 ss.

¹⁷⁵ Si veda in particolare BENEDETTO XVI, *Allocuzione alla Rota romana*, 27 gennaio 2007, in *Acta Apostolicae Sedis*, XCIX (2007), p. 90 ss.

diritto»¹⁷⁶ dovrebbe essere scolpita a caratteri di fuoco a perenne memento, per scongiurare pretestuose contrapposizioni, anche nella Chiesa¹⁷⁷.

Non potendomi inoltrare troppo in quest'irto sentiero (del resto già sapientemente setacciato) che mi allontanerebbe dai ragionamenti odierni – benché intorno a tale fulcro essi, al fondo, ruotino – e tornando al matrimonio concordatario, il suo rilievo pubblico e sociale¹⁷⁸ nella compagine civile e la permeabilità dell'ordinamento secolare al medesimo non solo possono ma, a mio parere, debbono riportare in auge o almeno, nelle circostanze contemporanee, rendere *conoscibile* quel matrimonio naturale che solo risponde imperituramente agli aneliti del cuore umano¹⁷⁹. Una conoscenza degli ancoraggi naturali del matrimonio come comunità tra uomo e donna indissolubile, unica, fedele e feconda che la Chiesa ha il gravoso onere, ma anche l'ineguagliabile onore di trasmettere: salvandone, lei sola, quelle vestigia che invece si cospira non a sfumare e scolorire ma a rimuovere.

Non, pertanto, ingenua e inane confidenza in ireniche e del tutto impossibili conciliazioni od omogeneizzazioni demandate a 'incontri di sovranità', quindi a disposizioni concordatarie – fatalmente compromissorie – redatte in accordi interordinamentali di vertice¹⁸⁰: come se le mere ipostatizzazioni normative, ineludibilmente formali, potessero surrogare o convertire la realtà. E neppure si vagheggiano balzane e ridicole 'cro-

¹⁷⁶ BENEDETTO XVI, *Allocuzione alla Rota romana*, 22 gennaio 2011, in *Acta Apostolicae Sedis*, CIII (2011), p. 108. Cfr. P. BIANCHI, «Non esiste [...] un matrimonio della vita e un altro del diritto»: l'esigenza di una seria pastorale prematrimoniale e di una coerente prassi giudiziaria, in *Ius Ecclesiae*, XXIII (2011), pp. 472-485.

¹⁷⁷ Si sofferma recentemente al riguardo A. SAMMASSIMO, *Definizione giuridica del matrimonio e preparazione pastorale ad esso*, in *Famiglia e matrimonio di fronte al Sinodo. Il punto di vista dei giuristi*, cit., p. 427 ss.

¹⁷⁸ Valore sul quale energicamente insisteva A. NICORA, *Il matrimonio concordatario in Italia*, cit., *passim*.

¹⁷⁹ Cfr. BENEDETTO XVI, *Allocuzione alla Rota romana*, 27 gennaio 2007, cit., p. 86 ss.; ID., Lettera Enciclica *Deus caritas est*, 25 dicembre 2005, in *Acta Apostolicae Sedis*, XCVIII (2006), pp. 217-252, n. 11.

¹⁸⁰ Cfr. i rilevati critici di G. LO CASTRO, *Tre studi sul matrimonio*, cit., specialmente p. 85 ss., p. 96 ss.

ciate' per il reintegro di decrepite supremazie o di porzioni di giurisdizione perdute: del resto, il 'calvario' del matrimonio concordatario in Italia assurge quasi a simbolo della crescente insofferenza, quasi un'inguaribile idiosincrasia nei confronti del medesimo da parte dei pubblici poteri¹⁸¹. Ma occorre continuare a veicolare attraverso la previsione concordataria, e nonostante gli intralci, l'irrinunciabile rivendicazione che a quel matrimonio di cui la Chiesa si fa latrice sia riconosciuto il diritto di cittadinanza che gli spetta¹⁸²: per la libertà religiosa dei cattolici, certo, ma, invero, *proprio tramite loro*, a giovamento collettivo. Si tratterebbe, perciò, *ex parte Ecclesiae*, di esercitare non tanto una *potestas*, «intesa quale *imperium*» – una pretesa, d'altro canto, sorpassata e inconcludente –, quanto piuttosto un'*auctoritas*, quale «sapere socialmente riconosciuto»¹⁸³: un ministero da cui non può pavidamente deflettere in vista di quella salvezza che a tutti deve essere dischiusa. Procurando, qui, per l'unico matrimonio metafisicamente e metempiricamente vero, «un rilievo esterno, nel temporale, in un ordine diverso dal suo»¹⁸⁴.

L'elementare ma altissima unicità assiologica della volontà matrimoniale costitutiva del vincolo¹⁸⁵ va ribadita senza

¹⁸¹ Ne spiega sinteticamente le ragioni S. FERRARI, *La rilevanza civile del matrimonio canonico negli ordinamenti giuridici dei Paesi dell'Unione Europea. Problemi e prospettive*, cit., p. 15 ss., il quale peraltro è convinto che «il futuro del riconoscimento degli effetti civili al matrimonio canonico resta incerto», trattandosi appunto oramai di un «corpo estraneo» mal tollerato (*ivi*, pp. 17-18).

¹⁸² Cfr. J. FERRER ORTIZ, *La eficacia civil del matrimonio canónico en una sociedad secularizada*, cit., p. 113, il quale pure riferisce che dinanzi alla dissoluzione del matrimonio civile «algunos autores se han planteado en España la conveniencia de que la Iglesia católica renuncie a que el Estado reconozca efectos civiles al matrimonio canónico. Pienso que, en buena lógica, más bien habría que preguntarse qué sentido tiene que el nuevo matrimonio civil siga produciendo efectos civiles, habida cuenta de que se ha convertido en un *cajón de sastre* que contiene todo tipo de situaciones, sin orden ni concierto, y su definición resulta inútil o imposible».

¹⁸³ Le due citazioni sono di J. CARRERAS, *La giurisdizione della Chiesa sulle relazioni familiari*, in *La giurisdizione della Chiesa sul matrimonio e sulla famiglia*, a cura di ID., Giuffrè Editore, Milano, 1998, p. 47.

¹⁸⁴ G. LO CASTRO, *Tre studi sul matrimonio*, cit., p. 105.

¹⁸⁵ La letteratura su questo tema è vastissima. Cito ancora, per la sua chiarezza, G. LO CASTRO, *Tre studi sul matrimonio*, cit., pp. 56-57: «La dimen-

ambiguità anche dinanzi alle esaltazioni ecclesiali della sacramentalità del coniugio: beninteso laddove ci si riferisca – come traspira più o meno larvatamente dalla stessa ‘lettura catecumenale’¹⁸⁶, pur valevole sotto altre angolazioni¹⁸⁷ – alla sacramentalità ‘in senso stretto’ e non già a quella *lato sensu* che costantemente la canonistica e la teologia cattolica, sin da San Tommaso, annette ad ogni «Matrimonium scilicet suapte natura, ideoque inter infideles»¹⁸⁸. Il soprannaturale e sublime carattere della sacramentalità, propria del matrimonio tra

sione sacramentale connota il matrimonio canonico, ma per sé non impone un regime giuridico diverso da quello proprio di ogni matrimonio civile. Non v'è nell'ordinamento canonico una manifestazione di volontà matrimoniale di natura sacramentale, che possa essere distinta dalla volontà matrimoniale *tout court*; come, *ex adverso*, conferma l'istituto di convalidazione della *sanatio in radice*, il quale, a richiesta delle parti o della parte (richiesta che non esprime un consenso matrimoniale, l'esistenza del quale è presupposta), consente, ad esempio, che una volontà matrimoniale, espressa nella forma propria dell'ordinamento civile, nata, dunque, e rimasta fuori, anche per un lungo periodo, dall'ambito sacramentale, possa produrre gli effetti sul sacramento: se il matrimonio è davvero tale sul piano naturale, esso è idoneo agli effetti sacramentali, che produrrà quando verranno meno gli ostacoli che vi si oppongono. /Le ragioni teologiche connesse al sacramento [...] non sostituiscono, ma si aggiungono, alle motivazioni di natura soltanto razionale. /Può sembrare paradossale; eppure la Chiesa non ha, in linea di principio, né vuole avere, una dottrina propria ed esclusiva del matrimonio. La Chiesa vuole che il matrimonio sia davvero tale sotto il profilo ontologico, come, *congrua congruis referendo*, vuole e dispone che il pane e il vino da consacrare nell'Eucaristia siano veramente pane e vino; senza che, perciò, si possa dire che essa abbia una nozione sua del pane e del vino»; l'«idea di matrimonio, diffusa per molti secoli nella cultura occidentale, e da questa resa universale, non è fideistica, né è legata alla nozione di sacramento, anche se di questo rappresenta la base appropriata, ma discende da una visione dell'uomo; non è frutto della teologia, ma dell'antropologia filosofica; la quale può anche essere, ed è, aiutata, nel suo sviluppo, dalla conoscenza delle verità rivelate, ma, per sé, in quanto filosofare, vede accomunati tutti, credenti e non credenti» (*ivi*, p. 77).

¹⁸⁶ Condivido talune perplessità espresse al riguardo da A. GRILLO, *Itinerari catecumenali per gli sposi? Un dialogo su fede e matrimonio (di Antonello Siracusa e Andrea Grillo)*, pubblicato il 22 giugno 2022 sul blog *Come se non*.

¹⁸⁷ Secondo il magistero di Papa Francesco, che molto ha insistito sul punto. La letteratura, sia pur non di carattere giuridico, è vasta: cfr., per tutti, W. RUSPI, *Prepararsi al matrimonio. Orientamenti e proposte per il catecumenato delle coppie*, EDB, Bologna, 2018.

¹⁸⁸ P. GASPARRI, *Tractatus canonicus de matrimonio*, I, ed. nova, Typis Polyglottis Vaticanis, Romae, 1932, p. 31, nota 26.

battezzati, deve certo essere spiegato ai cristiani, se ne deve illustrare con dovizia di dettagli il mistero di grazia e la pregnanza inestinguibile di doni spirituali, sì che essi possano essere fatti sbocciare. È irrefragabile, pertanto, che «Il matrimonio naturale [...] si comprende pienamente alla luce del suo compimento sacramentale: solo fissando lo sguardo su Cristo si conosce fino in fondo la verità sui rapporti umani»¹⁸⁹; ma la focalizzazione esclusivamente su questo versante e la sua accentuata enfattizzazione – come non si rado avviene in, pur sottilissime e pregevolissime, teorizzazioni dottrinali, ma altresì nella catechesi ecclesiale – sottende un grumo intricato di insidie. L'insidia, da una parte, che venga tacitato e oscurato come il fronte, pure solo unicamente educativo nei confronti dei *christifideles*, sia alquanto, e criticamente, arretrato: poiché, ben prima e ben più tragicamente, è sbiadita se non del tutto ottenebrata la recezione di quelle attitudini congenite innervate sulla razionalità – quella «ragione oggettiva che si manifesta nella natura»¹⁹⁰ – e sul libero arbitrio di cui l'uomo è fornito, che lo hanno elevato sopra l'istinto, infondendogli maturità consapevolezza dell'*indole* appunto *naturale* del connubio e degli indissociabili corollari anche morali e sociali dello stesso¹⁹¹. Confidare unicamente nel supplemento della grazia sacramentale può rivelarsi subdolamente ingannevole se essa non rinviene un substrato su cui allignare: in questo, d'altro canto, scorrono già le «venature d'oro»¹⁹² che la Chiesa ha scoperto e illuminato. Di riflesso e dall'altra parte, si annida

¹⁸⁹ FRANCESCO, Esortazione apostolica postsinodale *Amoris laetitia*, 19 marzo 2016, cit., n. 77. D'altronde nel documento del Papa costante è la sottolineatura dell'«ordine naturale»; cfr. la trattazione di G. BERTOLINI, *Il matrimonio come istituzione: un vincolo di giustizia in quanto verità dell'amore*, cit., p. 323 ss.

¹⁹⁰ BENEDETTO XVI, *Discorso al Parlamento Federale Tedesco*, Reichstag di Berlino, 22 settembre 2011, consultabile *online* all'indirizzo *www.vatican.va* (versione originale in tedesco in *Acta Apostolicae Sedis*, CIII [2011], pp. 663-669).

¹⁹¹ Cfr. sui dibattiti attuali l'approfondita trattazione di G. BERTOLINI, *Il matrimonio come istituzione: un vincolo di giustizia in quanto verità dell'amore*, cit., p. 321 ss., con ulteriori riferimenti bibliografici.

¹⁹² G. LO CASTRO, *Tre studi sul matrimonio*, cit., p. 117.

il pericolo di un abbacinamento che induca i pastori a pilotare coloro che non sarebbero 'pronti' alle 'altezze' del matrimonio canonico sacramentale verso quello civile: incredibilmente ignari sia che il primo, corrispondente all'alleanza imperniata sul vero consenso coniugale aperta a tutti gli uomini, non è appannaggio di irrisorie élites¹⁹³, sia che se il secondo con essa collide non è matrimonio ma un fallace simulacro¹⁹⁴. Oppure si profila il pericolo, non meno infido, di illudersi che possano essere proficui i tentativi di rianimare l'agonizzante matrimonio civile 'neopagano': ad esempio abrogando la portata

¹⁹³ Cfr. le considerazioni di L. DANTO, *Limiter le droit au mariage: la tentation de faire des canons 1077 et 1095 un empêchement dirimant*, in *L'année canonique*, LXI (2020-2021), p. 179 ss.

¹⁹⁴ L. DANTO, *Limiter le droit au mariage: la tentation de faire des canons 1077 et 1095 un empêchement dirimant*, p. 182, si sofferma sulla «habitude prise par certains pasteurs de refuser le mariage canonique à qui n'est pas jugé prêt et de renvoyer les fiancés à la célébration d'un mariage civil» e commenta: «Deux erreurs sont alors commises par l'agent pastoral. La première concerne le rapport entre mariage canonique et mariage civil. En ligne de principe, les deux institutions matrimoniales réclament des dispositions naturelles identiques: si les fiancés ne sont pas prêts au mariage canonique, ils ne sont pas davantage prêts au mariage civil, qu'il s'agisse d'ailleurs de la célébration d'un mariage sacramentel ou de la célébration d'un mariage naturel, les conditions requises étant identiques dans les deux cas. La distinction entre mariage canonique et mariage civil ne recoupant pas la distinction entre mariage sacramentel et mariage naturel, des mariages naturels sont célébrés suivant la forme canonique, tout comme des mariages sacramentels sont célébrés selon les solennités civiles. Rappelons les propos du pape Jean-Paul II à la Rote romaine le 30 janvier 2003, n° 8: "L'Église ne refuse pas la célébration des noces à qui est *bene dispositus*, même si imparfaitement préparé du point de vue surnaturel, du moment qu'il a l'intention honnête de se marier selon la réalité naturelle de la conjugalité". Quelles qu'aient été depuis lors les discussions portant sur la foi, la position magistérielle n'a pas varié, ce qui a fait dire à François, devant le même tribunal apostolique, le 22 janvier 2016: "Le manque de formation dans la foi, ainsi que l'erreur à propos de l'unité, de l'indissolubilité et de la dignité sacramentelle du mariage ne vicient le consentement matrimonial que s'ils déterminent la volonté (cf. c. 1099)". Sulla questione specifica dell'assenza di fede cfr. la sintesi di E. PETIT, *Mariage canonique et foi personnelle*, in *L'année canonique*, LVI (2014), pp. 157-172; nonché la chiara e condivisibile recente ricostruzione di R. DÍAZ DORRONSORO, *La fede e il diritto ai sacramenti. Riflessioni a partire dalla reciprocità tra fede e sacramenti*, in *Sacramenti e diritto. I sacramenti come diritti e come sorgenti di diritto*, Edusc, Roma, 2022, pp. 79-103.

irritante della forma canonica per conferire validità anche allo scambio del consenso *scientemente effettuato* davanti all'ufficiale dello stato civile¹⁹⁵, presumendo un'oramai, direi quasi matematicamente, impossibile *intentio facere id quod facit Ecclesia circa matrimonium*¹⁹⁶. Non si tratta di indulgere a un determinismo cupo e chiuso alla trascendenza, ma di ammettere senza edulcorazioni che il matrimonio civile, come sopra si è appuntato, oramai è un involucro vacuo e scevro di univoco significato, immemore del grembo che lo ha alimentato: e questo degrado ha finito per adulterare e fagocitare, con una velocità fulminante, lo *ius connubii* a cui invece la persona è naturalmente incline e di cui è capace. Sacramento o non sacramento, il matrimonio è uno, quello naturale: si deve avere il coraggio di divulgarlo senza resipiscenze, e senza neppure rimpiangere in alcun modo il riferimento al «Sacramento del matrimonio» di cui all'art. 34 del Concordato del 1929, cassato nel 1984¹⁹⁷. Il matrimonio canonico con effetti civili campeggia e deve continuare a campeggiare a segnacolo di tale unità.

¹⁹⁵ Chi si sposa *volutamente e consapevolmente* con il matrimonio civile oggi difficilmente emetterà un consenso naturalmente sufficiente e valido, solo giuridicamente invalido per vizio di forma. Cfr. per converso le argomentazioni che sviluppava, sia pur su un piano differente, M.A. ORTIZ, *L'obbligatorietà della forma matrimoniale dopo il m.p. "Omnium in mentem"*, in *Ius Ecclesiae*, XXII (2010), pp. 475-492.

¹⁹⁶ Cfr. quanto già osservavano, benché nel quadro di diversi ragionamenti, P. MONETA, *Mentalità occidentale e diritto matrimoniale canonico*, in *Il diritto ecclesiastico*, CXIV (2003), I, soprattutto p. 144 ss.; e P.A. BONNET, *La presunzione legale di cui al can. 1101 § 1 CIC nell'odierno contesto matrimoniale cristianizzato*, in *Matrimonio canonico e realtà contemporanea*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2005, specialmente p. 71 ss.; si vedano anche le riflessioni di M. MINGARDI, *La sanazione del matrimonio civile*, in *Quaderni di diritto ecclesiale*, XXXI (2018), specialmente p. 184 ss. Rinvio infine alle mie, sia pur non recenti, considerazioni in G. BONI, *La rilevanza del diritto secolare nella disciplina del matrimonio canonico*, cit., p. 167 ss., p. 470 ss.

¹⁹⁷ Come commenta O. FUMAGALLI CARULLI, *Libertà religiosa e riserva di giurisdizione della Chiesa sui matrimoni concordatari: sentenze canoniche e ordinamento civile*, cit., p. 8, nota 10: «Il riferimento al Sacramento viene meno come conseguenza della sentenza costituzionale 169/1971, che, respingendo il dubbio di legittimità dell'estensione al matrimonio concordatario del regime di divorzio (l. 1 dicembre 1970 n. 898), aveva affermato che l'espressione "Sacramento del matrimonio", a suo tempo inserita nell'art. 34 su richiesta della Santa Sede, non implicava affatto che il Sacramento con le connesse

6. «Preparare prepararsi al ritorno»¹⁹⁸

Sembrano costatazioni, le mie, di un plumbeo e fosco pessimismo, ispirate quasi a quell'«ossessione della fine della cristianità»¹⁹⁹ divenuta oggetto di oramai manieristiche querimonie. Sono viceversa ottimistiche nel prefigurare inattesi e stupefacenti orizzonti di sviluppo per il matrimonio, nella sfida che la Chiesa, col proprio diritto, canonico e concordatario, potrà ingaggiare in quest'Occidente postmoderno: e anche qui senza risibili ardori o deliri di subitanei trionfi, ma nemmeno, come *pamphlet* di moda propugnano, nell'accettazione disfattista «di una lotta all'ultimo sangue, persa in anticipo»²⁰⁰ come «soldati per Waterloo»²⁰¹. Nel contesto attuale, ancora una volta, come nei suoi secoli aurorali, la comunità cristiana si trova in una posizione di minorità e il *suo* matrimonio, cioè il matrimonio naturale, è non solo reietto, ma vilipeso, scher-

caratteristiche dell'indissolubilità fosse stato riconosciuto dallo Stato. A conforto di questa conclusione la Corte aveva citato l'art. 5 legge matrimoniale, osservando che in esso si afferma che il matrimonio canonico produce effetti civili grazie alla trascrizione senza usare il termine Sacramento, ricordando altresì che nella relazione alla medesima legge si afferma che questo abbandono è dovuto alla volontà di evitare concetti teologici in leggi dello Stato».

¹⁹⁸ Tale titolo echeggia, come si vedrà, una frase di Giuseppe Dalla Torre.

¹⁹⁹ CH. DELSOL, *La fine della cristianità e il ritorno del paganesimo*, cit., p. 12.

²⁰⁰ CH. DELSOL, *La fine della cristianità e il ritorno del paganesimo*, cit., p. 12: «Bisogna ammetterlo: nessuna società cristiana è in grado di respingere l'onda moderna, anche se, come la Polonia di oggi, vi oppone una notevole resistenza. È come se un destino contrario governasse i retroscena della storia; tutte le reazioni di difesa, tutti i gesti compiuti per durare ancora nel tempo, moderati o violenti, non hanno sortito alcun effetto: la cristianità ha continuato inesorabilmente la sua marcia verso l'abisso» (*ivi*, p. 22); del resto, per tale Autrice, «la verità deve cessare di essere proposizione o dogma per diventare un alone di luce, una trepida speranza, una cosa inafferrabile che si attende con sogni da mendicante. Il contrario di ciò che ne hanno fatto prima la religione cristiana costituita e conquistatrice, e poi, nella sua scia, le ideologie del Novecento» (*ivi*, p. 85; pure se si riconosce a p. 96: «Viene da chiedersi che cosa resti del cristianesimo se ci sbarazziamo della verità»); anche varie affermazioni sul diritto naturale (cfr. *ivi*, p. 89 ss.) mi sembrano inaccettabili in un'ottica cattolica, che è pure quella dalla quale si muove.

²⁰¹ CH. DELSOL, *La fine della cristianità e il ritorno del paganesimo*, cit., p. 108.

nito, sbeffeggiato. Un contesto nel quale, tra l'altro, in competizione a quelli secolari, si diffondono oramai 'tipologie' matrimoniali, anche religiosamente contrassegnate²⁰², assai diversificate e che mirano a riverberare negli ordinamenti civili²⁰³: tipologie che questi, plasmati dal cristianesimo, ignorano o hanno dimenticato e che bussano assillantemente alle loro porte. E pure rispetto ai quali al matrimonio canonico, *ergo* al matrimonio naturale, e quindi al matrimonio concordatario, spetta il generoso dovere della testimonianza, e di una testimonianza in sé trainante *in hoc mundo* (can. 204 del *Codex Iuris Canonici*): perché, come enuncia senza esitazioni Papa Francesco proprio nell'*incipit* di *Amoris laetitia*, «L'annuncio cristiano che riguarda la famiglia è davvero una buona notizia» (n. 1)²⁰⁴.

In uno dei saggi forse più infervorati del mio Maestro sul tema, egli non soccombeva agli sconcertanti pronostici degli statistici e dei sociologi, ma, inforcando gli occhiali tersi e lungimiranti della storia, rammentava quei corsi e ricorsi che la costellano, e che sempre stupiscono²⁰⁵: spronando a non dispe-

²⁰² Cfr., per tutti, *Le relazioni familiari nel diritto interculturale*, a cura di I. ZUANAZZI, C. RUSCAZIO, Libellula Edizioni, Tricase (LE), 2018; E. CAMASSA, *Multiculturalismo, comunità di vita e familiari e principio di differenziazione*, in *Comunioni di vita e familiari tra libertà, sussidiarietà e inderogabilità*, a cura di P. PERLINGIERI, S. GIOVA, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2019, specialmente p. 158 ss. (ove ulteriori riferimenti bibliografici).

²⁰³ Cfr. quanto, sia pur concisamente, osserva S. FERRARI, *La rilevanza civile del matrimonio canonico negli ordinamenti giuridici dei Paesi dell'Unione Europea. Problemi e prospettive*, cit., p. 10 ss., con essenziali riferimenti bibliografici.

²⁰⁴ Affermava risolutamente C. CAFFARRA, *Ontologia sacramentale e indissolubilità del matrimonio*, in *Permanere nella verità di Cristo. Matrimonio e comunione nella Chiesa cattolica*, cit., p. 162: «La post-modernità ha lanciato una sfida mortale alla famiglia perché ha progettato di modificare sostanzialmente il carattere relazionale del matrimonio sul quale la famiglia si fonda. /La Chiesa ha una sola risposta adeguata a questa sfida: annunciare il Vangelo del matrimonio».

²⁰⁵ Cfr. G. DALLA TORRE, *Amore profano e amore sacro ovvero: le vicende dell'istituto matrimoniale*, in *Archivio giuridico*, CCXXXVI (2016), p. 383: «gli stessi fenomeni rilevati in Occidente debbono essere valutati con senso della storia, la quale insegna il susseguirsi di corsi e ricorsi, anche se in forme diverse. Chi avrebbe mai pensato, ad esempio, che ad un secolo così libertino

rare nel 'prodigio' per il quale l'amore sacro e l'amore profano possano parlare di nuovo lo stesso linguaggio, quello universale, *id est naturaliter*, dell'amore oblativo tra un uomo e una donna. E pungolava perciò senza ritrosie a «preparare e prepararsi al ritorno»²⁰⁶. Ha dichiarato a proposito dello sfacelo dei matrimoni Benedetto XVI: «Un combattimento vi sarà sempre. Ma per questo cedere o abbassare l'indice non aiuterebbe la società ad innalzare il proprio livello morale. Mantenere come criterio di giudizio ciò che è difficile, fare in modo che questo sia il metro al quale gli uomini possano sempre commisurarsi, è un compito necessario affinché non seguano altre cadute»²⁰⁷. Un'asserzione, invero, anch'essa, intrisa di fiducia e di speranza, nella certezza che la Chiesa possiede un *depositum* inestimabile a beneficio dell'uomo: al cui servizio si pone il diritto canonico riscoperto e valorizzato nella sua autentica funzione di strumento di giustizia²⁰⁸, e quindi la realtà giuridica sedimentata nel matrimonio concordatario che di quello naturale può essere tramite e vettore, concretando una luce nel buio.

come il Settecento sarebbe seguito un secolo rigorista e puritano quale l'Ottocento! Al di là delle ideologie, il termine "rivoluzione" sembra talora riassumere l'originario senso astronomico di ritorno».

²⁰⁶ G. DALLA TORRE, *Amore profano e amore sacro ovvero: le vicende dell'istituto matrimoniale*, cit., p. 384; e nella conclusione del saggio asserisce: «Da questo punto di vista il diritto non è sovrastruttura, ma struttura profonda, che va riconosciuta, tutelata e promossa. Ed in siffatta prospettiva anche il diritto matrimoniale canonico può fare molto, non solo nello svolgimento della funzione sua propria di sostegno del *christifidelis viator* con le sue debolezze e le sue tentazioni, ma anche come modello proposto alla generalità e capace di suscitare la nostalgia per quanto corrispondente a natura» (*ivi*, p. 392).

²⁰⁷ BENEDETTO XVI, *Luce del mondo. Il Papa, la Chiesa e i segni dei tempi. Una conversazione con Peter Seewald*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2010, p. 203. Cfr. C. CAFFARRA, *Ontologia sacramentale e indissolubilità del matrimonio*, cit., p. 164: «Il significato fondamentale del richiamo di Gesù al "Principio" è il richiamo alla *verità* del rapporto uomo-donna, esistente non in forza di una imposizione, ma semplicemente in forza del loro essere persona umana-maschio e persona umana-femmina».

²⁰⁸ Cfr. alcune interessanti considerazioni di G. BERTOLINI, *Il matrimonio come istituzione: un vincolo di giustizia in quanto verità dell'amore*, cit., pp. 313-348.

La valenza paideutica del riproporre instancabilmente il matrimonio come *res mixta*, intrinsecamente e incancellabilmente tale²⁰⁹ nella dialettica insopprimibile tra società civile e società religiosa, le quali non dovrebbero essere schizofrenicamente disgiunte perché unica è la *verità vera* del matrimonio²¹⁰, non può subire offuscamenti: tale *officium* è incluso, del resto, nell'inalienabile «funzione pubblica della Chiesa»²¹¹ «di svolgere la sua missione pastorale, educativa, caritativa, di evangelizzazione e di santificazione» (art. 2, n. 1, dell'Accordo del 1984). Il porsi il matrimonio, *prima di ogni normativa*, quale realtà contemporaneamente e inestricabilmente secolare ed ecclesiale per quei fedeli che sono sempre e appieno abitanti della terra fa sì che il rapporto della Chiesa con gli ordinamenti civili sia insito nel suo essere²¹² e si debba in qualche modo ostendere, *anche mediante una normativa*. Un'altra autorevole studiosa recentemente scomparsa affermava con ri-

²⁰⁹ Sia pur senza entrare nelle disquisizioni sul concetto e la categoria delle *res mixtae*, cfr. le puntualizzazioni di G. DALLA TORRE, *Le res mixtae "tradizionali" negli Accordi del Terzo Millennio*, cit., p. 445 ss., e, quanto al matrimonio, p. 450 ss.

²¹⁰ Cfr. le chiare affermazioni di GIOVANNI PAOLO II, *Allocuzione alla Rota romana*, 30 gennaio 2003, in *Acta Apostolicae Sedis*, XCV (2003), pp. 393-397.

²¹¹ Questo il discorso di G. DALLA TORRE, *Ancora su «due modelli di matrimonio»*. *Considerazioni fra diritto e storia*, cit., pp. 54-55: «la nuova normativa concordataria sul matrimonio non sembra più passibile di inquadramento e di interpretazione entro gli schemi del passato, che oggi risultano riduttivi ed angusti, bensì nel più ampio quadro del riconoscimento alla Chiesa della "piena libertà di svolgere la sua missione pastorale, educativa, caritativa, di evangelizzazione e di santificazione" (art. 2, n. 1 Accordo di revisione del concordato). Una norma che è stata valutata come il punto di forza dell'Accordo, nella misura in cui "effettua un riconoscimento grandioso della legittimità, nell'ordine profano, dell'azione della Chiesa nel suo insieme" (Cotta). Con essa, infatti, sembra operarsi – almeno a livello normativo – un formale e pieno riconoscimento della funzione pubblica della Chiesa, che [...] risulta tutto all'opposto di quel suo relegamento nel privato, di quella riduzione "nel pantheon di tutti i possibili sistemi di valore" (Ratzinger), come un gruppo ed una forza fra gli altri, ma senza alcuna pubblica rilevanza, in cui, a ben vedere, è il nocciolo della secolarizzazione quale riduzione dell'uomo nella sua mera dimensione secolare e profana».

²¹² Cfr., per tutti, le riflessioni di C.J. ERRÁZURIZ M., *Il matrimonio e la famiglia quale bene giuridico ecclesiale. Introduzione al diritto matrimoniale canonico*, cit., p. 23 ss., ma *passim*.

solutezza che «per trovare una difesa del matrimonio monogamico, eterosessuale e indissolubile dobbiamo riferirci all'ordinamento concordatario, cioè al matrimonio canonico con effetti civili»²¹³.

È vero che, in particolare in Italia, la metamorfosi realizzatasi in virtù delle ultime scelte legislative²¹⁴ nel diritto matrimoniale e di famiglia²¹⁵ ha reso del tutto 'non sovrapponibile' l'«istituto civile» e l'«istituto canonico»²¹⁶: eppure è proprio per questo al secondo – il quale non deve temere endemiche corruzioni da parte del primo²¹⁷, anzitutto per la sua inconsisten-

²¹³ O. FUMAGALLI CARULLI, *Il matrimonio in Italia tra dimensione religiosa e secolarizzazione*, cit., p. 7; inoltre per tale Autrice, «le Chiese, che nel lungo percorso europeo si sono dimostrate levatrici sagge di democrazia, hanno oggi un compito in più nel dialogo tra loro, con gli Stati e con l'Unione Europea: dire una parola chiara sul modello di matrimonio e di famiglia» (ivi, p. 18).

²¹⁴ Per un panorama aggiornato delle evoluzioni in Italia in questa materia si vedano i puntuali interventi pubblicati nel Forum *Un nuovo diritto della famiglia*, traente occasione dal convegno intitolato *Un nuovo diritto della famiglia: dalla famiglia fondata sul matrimonio alla famiglia fondata sulla procreazione* e tenutosi il 6 maggio 2022 presso l'Università Europea di Roma, in *Famiglia e diritto*, XXIX (2022), 11, pp. 1038-1083; nei saggi anche una ricca bibliografia.

²¹⁵ Cfr. G. BALLARANI, *Modelli familiari e matrimonio concordatario. Una proposta per il "ritorno del sacro"*, in *Lex rationis ordinatio. Studi in onore di Patrick Valdrini*, II, a cura di V. BUONOMO, M. D'ARIENZO, O. ÉCHAPPÉ, Luigi Pellegrini Editore, Cosenza, 2022, pp. 120-134: tale Autore, alla luce degli interventi normativi specialmente in Italia in materia di diritto di famiglia e di definizione di nuovi modelli giuridici per le relazioni affettive tra adulti, ipotizza «la possibile definitiva privatizzazione dei rapporti affettivi» (ivi, p. 129), e argomenta nella nota 33: «Del resto, assunta la sufficienza dell'autonomia privata dalla costituzione alla estinzione di rapporti affettivi fra adulti; accordati ai conviventi i principali diritti tipici della relazione coniugale; ridimensionata la rilevanza giuridica dei profili personali del rapporto; resa del tutto autonoma la disciplina della filiazione, una volta accordato ai conviventi l'accesso ai residuali effetti (successori, fiscali e legati alla cittadinanza) originariamente legati al solo matrimonio, la debita conseguenza dovrebbe essere la presa d'atto della non necessità dell'intervento dello Stato nella formalizzazione delle relazioni affettive medesime con la conseguente definitiva rinuncia ad ogni forma laica di celebrazione pubblica».

²¹⁶ Lo sottolinea G. BALLARANI, *Modelli familiari e matrimonio concordatario. Una proposta per il "ritorno del sacro"*, cit., p. 131.

²¹⁷ Come pare temere G. BALLARANI, *Modelli familiari e matrimonio concordatario. Una proposta per il "ritorno del sacro"*, cit., pp. 130-131, pp. 133-134. Tale Autore giunge a reputare opportuna la modifica dell'art. 1 del De-

za – è commendato il legato indeponibile di ‘tramandare’ *erga omnes* non un’usanza conformista e folclorica o un cimelio archeologico, ma *il* matrimonio, quello stesso che, grazie al cristianesimo, «ha dato all’Europa il suo particolare aspetto e il suo umanesimo»²¹⁸. Alla fine, anche se può apparire un ossimoro estremo, la rilevanza del vincolo canonico tramite la traiettoria concordataria non ambisce agli effetti civili in quanto tali, oramai appunto ridotti a *flatus vocis* vuoti ed esangui – anzi, in alcuni casi, penalizzanti sotto vari aspetti (ad esempio fiscalmente) rispetto alle convivenze non formalizzate –: ma, ben al di là, a far sopravvivere il matrimonio *in hoc saeculo*.

Pertanto la presenza del matrimonio concordatario sul palco pubblico, l’ostinazione della Santa Sede nell’inserire negli accordi con gli Stati disposizioni sul vincolo canonico, la vigile sorveglianza nel prevenire e reagire senza arrendevolezza agli assalti demolitori: e così, parimenti, il rammemorare ai cattolici quell’obbligo cogente, in Italia *ex art. 1* del Decreto del-

creto generale della Conferenza Episcopale Italiana del 1990 sull’obbligo di assunzione degli effetti civili, rendendo la celebrazione concordataria una facoltà nella disponibilità delle parti. A suo avviso ciò permetterebbe un «ritorno del sacro» come spinta volta a (ri-)affermare il valore cristiano del matrimonio» (*ivi*, pp. 131-132): «da distanza attuale fra gli istituti, l’immutato fondamento sacramentale del matrimonio canonico e l’immutato quadro delle regole giuridiche che lo governano, giustificano a pieno la ragione del “ritorno del sacro”, che ben può tradursi in una nuova affermazione di autonomia del diritto canonico in materia matrimoniale, giusta la dimensione sacramentale dell’unione coniugale» (*ivi*, p. 133). Tra l’altro, per Ballarani, «ai fini della tutela giuridica italiana della posizione dei coniugi “solo canonici”, questi potrebbero “formalizzare” la loro relazione come convivenza ricorrendo, peraltro, alla determinazione contrattuale così come previsto dalla legge n. 76 del 2016, con ciò ottenendo il riconoscimento dei principali diritti coniugali, compresa la disponibilità dello strumento della comunione legale dei beni, con l’esclusione delle conseguenze successorie, fiscali, sulla cittadinanza e in materia di adozione, ad oggi ancora ad appannaggio (quasi) esclusivo delle unioni coniugali e civili» (*ivi*, p. 133, nota 46). L’Autore ha argomentato più ampiamente le sue tesi nell’opera monografica *Il matrimonio concordatario nella metamorfosi della famiglia*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2018, *passim*. In particolare, l’ultima sunteggiata mi pare proposta problematica, soprattutto dal punto di vista dell’avallo prestato a tale legislazione.

²¹⁸ BENEDETTO XVI, *Discorso al nuovo Ambasciatore di Ungheria presso la Santa Sede*, 2 dicembre 2010, consultabile *online* all’indirizzo www.vatican.va.

la Conferenza Episcopale del 1990²¹⁹ ma ben prima e ben più robustamente ancorato alla *conditio activa* di fedele²²⁰, di non asserragliarsi nel solo rassicurante ambito confessionale e invece di ‘esibire’ (anche e proprio nel senso, direi, di ‘sfoggiare’) la propria unione coniugale al cospetto dell’autorità pubblica e della società civile, sono tutt’altro che *modi operandi* da accantonare quali fossili di una civiltà irreparabilmente defunta. Se divergenti sono state, nell’arco del tempo, le ragioni alla base della salvaguardia e della promozione del matrimonio concordatario²²¹, oggi soprattutto mi sembra che esso incar-

²¹⁹ La dinamica è intimamente connessa al *bonum publicum* che i concordati, ma anche i *christifideles* devono perseguire, come si è cercato di lumeggiare in queste pagine. Essa non è né può essere quella dell’ossequio a una mera ‘logica concordataria’: per questo dissento dalle conclusioni a favore della rinuncia al riconoscimento dell’efficacia nell’ordinamento statale italiano, in particolare delle sentenze canoniche di nullità matrimoniale, di G. MIOLI, *Riflessioni sul processo di nullità matrimoniale nel contesto della deliberazione in Italia*, cit.

²²⁰ Cfr. J. HERVADA, *Diritto costituzionale canonico*, Milano, Giuffrè Editore, 1989, p. 131 ss.

²²¹ Sintetizzava efficacemente A. NICORA, *Il matrimonio concordatario in Italia*, cit., pp. 348-349: «All’inizio appare prevalente la volontà di rintuzzare la pretesa ideologica dello Stato moderno e di rinforzare con il nuovo istituto un costume largamente presente nel nostro Paese, che tradizionalmente attribuisce valore “vero” al matrimonio celebrato secondo la legge di santa madre Chiesa, offrendo così una soluzione positiva e sicura a quello che sarebbe potuto diventare un conflitto di coscienza o, più ancora, un sistema destinato a logorare lentamente la percezione del primato del matrimonio cristiano. Anche con la figura del matrimonio concordatario Pio XI riteneva di aver concorso a “ridare Dio all’Italia e l’Italia a Dio”, in un quadro di “cristianizzazione” delle strutture istituzionali corrispondente all’asserita realtà e vocazione del popolo italiano. /L’attenzione a evitare il più possibile una duplicità di regimi, fonte potenziale di disordine e di contrasti, era del resto avvertita anche dalla cultura politica prevalente negli anni Venti, che sottolineava la dimensione pubblicistica dell’istituto matrimoniale e avvertiva nella sostanziale consonanza tra convinzioni religiose dei nubendi e disciplina giuridica del matrimonio un elemento di presidio della stabilità del coniugio e della famiglia, destinato a rifluire positivamente sul buon ordine e sulla stabilità dello Stato. /Nel volgere dei decenni successivi il clima culturale, i contesti sociali e le preoccupazioni pastorali si sono ampiamente modificati. La riproposizione dell’obbligo per i cattolici di avvalersi del matrimonio concordatario da parte della Chiesa risponde progressivamente a esigenze di contrasto della mentalità libertaria e divorzistica, che verrebbe favorita dalla dissociazione tra contratto e sacramento, di tendenze contestatrici, elitarie ma pericolose, volte a

ni un eloquente e suavisivo richiamo²²². Sarà così un monito, in particolare, rivolto a chi – echeggio ancora la voce del mio Maestro – «volesse contrarre vero matrimonio e non un qualsiasi patto di solidarietà, comunque questo si chiami»: egli «dovrà tornare a rivolgersi là dove esso risulta ancora presente, nella religione, dove cioè si è custodita gelosamente la consapevolezza dell'essere davvero, il matrimonio, "*divini et humani iuris communicatio*", vale a dire espressione di una legge positiva che è conforme a diritto»²²³.

Matrimonio, quindi, che la Chiesa e i *christifideles* intrepidamente e strenuamente debbono serbare, ma che, innestato *in natura rerum*, hanno l'indefettibile dovere, in vista del *bonum publicum*, di proporre – anzi di risvegliarne «per attrazione»²²⁴ la nostalgia – a tutti: ai legislatori statali²²⁵, cer-

mettere in discussione attraverso il rifiuto del matrimonio concordatario una soggiacente concezione delle relazioni tra la Chiesa e la società civile (ma, alla lunga, lo stesso impianto teologico del matrimonio cristiano), e poi, più recentemente, di una diffusa mentalità pragmatica e utilitaristica che inclina a piegare la sacralità, la forma celebrativa e il conseguente regime giuridico del matrimonio a valutazioni superficiali o emotive, rivelatrici di un'impressionante perdita di spessore nella percezione degli autentici valori in gioco».

²²² Scriveva ancora G. DALLA TORRE, *Amore profano e amore sacro ovvero: le vicende dell'istituto matrimoniale*, cit., pp. 388-389: «Giova qui ricordare che la funzione educativa è intrinseca al diritto positivo: nella misura in cui si pone un modello di comportamento, si orienta l'individuo e la comunità a pensare come buono e giusto, e quindi da seguire, quel determinato comportamento. E si deve notare che tale funzione pedagogica è destinata di per sé a trascendere i delimitati confini della comunità ecclesiale, date le ragioni, più sopra accennate, a proposito del carattere "profetico" che il matrimonio religioso verrà sempre più ad assumere in una realtà sociale segnata dalla eclissi del matrimonio. /L'importante, però, è la chiarezza e la conoscibilità del modello riproposto; come pure è importante rendere evidente nel dato normativo non il giogo, ma il valore sotteso».

²²³ G. DALLA TORRE, *Amore profano e amore sacro ovvero: le vicende dell'istituto matrimoniale*, cit., p. 381.

²²⁴ Cfr. BENEDETTO XVI, *In inauguratione V Coetus Generalis Episcoporum Americae Latinae et regionis Caribicae apud Sanctuarium "La Aparecida"*, 13 maggio 2007, in *Acta Apostolicae Sedis*, CIC (2007), p. 437; FRANCESCO, Esortazione apostolica *Evangelii gaudium* sull'annuncio del Vangelo nel mondo attuale, 24 novembre 2013, *ivi*, CV (2013), specialmente pp. 1025-1026.

²²⁵ Sulla necessità di «ricostruire il nucleo essenziale del matrimonio» nel nostro ordinamento cfr. le riflessioni di A. NICOLUSSI, *La famiglia: una conce-*

to, perché sia «fuente de inspiración [...] como instrumento civilizador respecto a la persona y a la familia»²²⁶. Ma specialmente alle donne e agli uomini del nostro tempo²²⁷, e proprio nella sua identità giuridica, oramai diffusamente estenuata, sfibrata e soprattutto travisata: un'identità che invece, va sempre rimembrato, non deve apparire denigratorio o mortificante la componente affettiva e sentimentale ricondurre alla sfera del diritto, *rectius* della giuridicità, purché questa sia intesa come la sfera non di ciò che è estrinsecamente comandato dalla legge²²⁸ bensì di quell'amore promesso che è intrinsecamente *dovuto in giustizia*²²⁹.

Insomma, per rispondere al quesito di cui al titolo di quest'intervento, il matrimonio concordatario non è affatto un

zione neo-istituzionale?, cit., *passim*, che sintetizza il pensiero di Luigi Menconi.

²²⁶ J. FERRER ORTIZ, *La eficacia civil del matrimonio canónico en una sociedad secularizada*, cit., p. 124.

²²⁷ Cfr. le considerazioni di A. NICOLUSSI, *Il consenso matrimoniale*, cit., p. 57, il quale è dell'avviso che «c'è una dignità del matrimonio, che come uno "strato mitico roccioso" (Horkheimer e Adorno), è rimasta nel volgere delle epoche. /Forse il compito della Chiesa, soprattutto come comunità di fedeli [...] è quello di riproporre alla più vasta comunità degli uomini un concetto "alto" di matrimonio. [...] /D'altra parte, anche se una simile proposta può sembrare ignorata da molti o troppo "alta" per taluni stili di vita del nostro tempo – che addirittura non sembra nemmeno saper dare una risposta univoca alla domanda sull'oggetto del consenso matrimoniale –, bisogna pur decidersi al bivio: o contrattualizzare disperatamente anche il consenso del matrimonio canonico oppure mantenere la speranza nella rinascita della capacità di comprendere la dignità del matrimonio e quindi anche in un nuovo consenso sociale».

²²⁸ Non, dunque, quella «visione prettamente giuridica e formale» che Papa FRANCESCO esorta a superare: cfr. *Allocuzione alla Rota romana*, 21 gennaio 2017, in *Acta Apostolicae Sedis*, CIX (2017), p. 150. Sui pregiudizi nei confronti del diritto canonico matrimoniale cfr. G. BERTOLINI, *Il matrimonio come istituzione: un vincolo di giustizia in quanto verità dell'amore*, cit., p. 313 ss.

²²⁹ Cfr. BENEDETTO XVI, *Allocuzione alla Rota romana*, 27 gennaio 2007, cit., *passim*. Rinviando, anche qui, alle belle pagine di C.J. ERRÁZURIZ M., *Il matrimonio e la famiglia quale bene giuridico ecclesiale. Introduzione al diritto matrimoniale canonico*, cit., *passim*. Si veda anche recentemente sulla dimensione di giustizia inerente al matrimonio e alla famiglia M.A. ORTIZ, *La misericordia, pienezza della giustizia*, in *Studi in onore di Carlo Gullo*, II, cit., p. 297 ss.

istituto anacronistico ma, *pro multis*, una provvidenziale – e non in senso figurato – scialuppa di salvataggio per navigare in acque viepiù burrascose: divenendo icona luminosa della vera «istituzione matrimoniale»²³⁰ ed esteriorizzando quella «decisione di dare al matrimonio una configurazione visibile nella società con determinati impegni»²³¹ cui Papa Francesco ha vibratamente richiamato. Davanti al canto funebre intonato da chi lo farebbe perire in quanto ciò «assicurerebbe maggior chiarezza di posizioni, eviterebbe complicazioni previe e conseguenti sotto il profilo procedurale, darebbe maggior risalto alla dimensione religioso-sacramentale, favorirebbe una più limpida intenzionalità delle scelte, risolverebbe in radice l'annoso problema del trattamento economico del coniuge che subisce la dichiarazione di nullità civilmente delibata»²³², mi sento, sia pur vent'anni dopo, in totale sintonia con quanto asseriva un grande giurista e uno zelante pastore deceduto da qualche anno, il cardinale Attilio Nicora, al termine di un suo saggio, pure dopo aver dipinto un affresco non roseo perché aderente alla realtà del matrimonio concordatario: «interessa tutto questo ancor oggi alla Chiesa? /Sono convinto che si debba affermare: sì, alla Chiesa interessa, non soltanto in via di principio e in coerenza con un quadro di valori istituzionali tenacemente perseguito nel tempo, ma anche sotto il profilo giuridico-pastorale»²³³. E le interessa non solo per se stessa e per i

²³⁰ FRANCESCO, Esortazione apostolica postsinodale *Amoris laetitia*, 19 marzo 2016, cit., n. 131.

²³¹ FRANCESCO, Esortazione apostolica postsinodale *Amoris laetitia*, 19 marzo 2016, cit., n. 131: cfr. anche n. 132.

²³² A. NICORA, *Il matrimonio concordatario in Italia*, cit., p. 350, che critica recisamente tali posizioni.

²³³ A. NICORA, *Il matrimonio concordatario in Italia*, cit., pp. 351-352, il quale proseguiva indicando alcune insidie del doppio regime: « – il diffondersi della convinzione che la celebrazione religiosa più che come atto originario e costitutivo del coniugio sia da intendere come “benedizione” di un rapporto già instaurato o da instaurare, i cui dinamismi e la cui consistenza sono misurati dalla normativa civile (sempre più di tipo funzionale e sempre meno ricca di aspetti valoriali); / – la tendenza a scegliere il matrimonio civile come “matrimonio di prova”, con riserva di chiederne la “benedizione” attraverso la celebrazione sacramentale se tutto andrà bene, di ricorrere invece al divorzio se le cose si metteranno al peggio; / – il rischio che, nonostante eventuali pro-

suoi ‘affiliati’ perché, come ha ancora scritto con lapidaria fermezza Giuseppe Dalla Torre, «la difesa del matrimonio è una questione di ragione e non di fede²³⁴. Certamente la Chiesa non è sola in siffatto impegno ma è incredibile l’impegno di alcuni perché sia lasciata sola a difendere la ragione»²³⁵.

messe, alla celebrazione religiosa non segua poi quella civile, lasciando il matrimonio canonico privo di efficace riscontro in termini sociali e giuridici, con le ovvie conseguenze sull’eventuale prole e sulla vita di famiglia; o addirittura che si instauri nel tempo un rapporto con altra persona, civilmente sancito, senza che vi sia stata almeno la regolazione minimale delle conseguenze economiche e sociali derivate dal matrimonio canonico; / – la proclività a ritenere che, in ogni caso, il matrimonio non è un istituto “indisponibile” quanto alla sua struttura, ai suoi fini, al suo significato esistenziale, agli impegni che comporta, ma rappresenta una modalità di intessere rapporti a piacimento in un’ottica privatistica, mirata al soddisfacimento di utilità variabili nei modi e nel tempo, se piace – e quando lo si ritenga – anche con dimensione religiosa». E, nella pagina successiva, asseverava: «Ritengo che queste considerazioni meritino di essere valutate con attenzione e con vivo senso di responsabilità, come è richiesto soprattutto a chi nella Chiesa rende il servizio modesto ma insostituibile di curare la chiarezza, il buon ordinamento, la stabilità e la certezza delle relazioni comunitarie nel concreto del vissuto quotidiano, cioè ai giuristi. Non sarebbe “pastorale” una valutazione che pretendesse di prescindere da questi profili, concedendosi a impulsi emotivi o alla sottile tentazione di risolvere i problemi difficili e complessi semplificandoli e superandoli con prospettazioni radicalmente ma ingenuamente alternative».

²³⁴ Cfr. alcune riflessioni di R. DIAZ DORRONSORO, *La fede e il diritto ai sacramenti. Riflessioni a partire dalla reciprocità tra fede e sacramenti*, cit., p. 102: «La fede illumina la ragione, e non deve stupire che dove essa non diventi cultura, tra le prime istituzioni naturali che subiscono un indebolimento nella società ci sia proprio il matrimonio. Ciò non pregiudica, tuttavia, il principio della sufficienza della retta ragione per una celebrazione valida del matrimonio. Pertanto, chi vuole sposarsi secondo retta ragione, agisce mosso dalla grazia, sia esso cristiano o pagano; e se pur non abbia una fede esplicita nella sacramentalità del matrimonio, possiede comunque una fede implicita di essa. Anzi, in virtù della sua natura tipologica, è legittimo pensare che un matrimonio tra i non battezzati vissuto secondo la retta ragione rende visibile la grazia di Cristo fuori della Chiesa nel tempo presente».

²³⁵ G. DALLA TORRE, *Scritti su Avvenire. La laicità serena di un cattolico gentile*, cit., p. 276; si tratta dell’articolo *Il vincolo del matrimonio perno di civiltà* del 17 gennaio 2001: ma tutti i numerosi articoli sulla materia meritano di essere riletti e meditati. Cfr. le riflessioni di M. SESTA, *La bellezza della famiglia fondata sul matrimonio nel pensiero di Giuseppe Dalla Torre*, in *Archivio giuridico*, CLIV (2022), pp. 835-839.

GERALDINA BONI, Matrimonio concordatario: istituto attuale o anacronistico?

Il saggio anzitutto si sofferma sul dato statistico che comprova il declino vertiginoso della celebrazione dei matrimoni in Italia, in particolare dei matrimoni concordatari. Oltre alla diserzione da parte dei cattolici si registra anche, su un versante, la scarsa preoccupazione dell'autorità ecclesiastica di ammonire i fedeli circa l'obbligo di avvalersi dell'efficacia nello Stato delle nozze celebrate *in facie Ecclesiae*, sull'altro l'acquiescenza della medesima nei confronti della demolizione dell'*exequatur* delle sentenze canoniche di nullità matrimoniale da parte della giurisprudenza italiana, in violazione degli impegni pattiziamente assunti. Un comportamento assai diverso rispetto agli sforzi nel passato e in altre circostanze compiuti per assicurare, specie tramite i concordati, dopo la negazione di ogni competenza della Chiesa al riguardo da parte degli Stati moderni, almeno la perfetta uniformità tra lo *status* canonico di coniuge e quello civile. Avverso l'attuale apparente disinteresse verso il tramonto del matrimonio concordatario, l'opinione sostenuta, argomentata anche attraverso alcuni *excursus* nella storia, è quella secondo la quale sia alla Chiesa istituzionale sia ai *christifideles* si imponga oggi un dovere di testimonianza proprio mediante questo istituto, anello di congiunzione e cerniera tra comunità ecclesiale e società secolare: dinanzi al totale dissolvimento del matrimonio civile esso solo può infatti rendere visibile – e quindi proporre *erga omnes* – quel matrimonio radicato sostanzialmente e immutabilmente nel diritto naturale che l'ordinamento canonico custodisce nel suo seno.

Parole chiave: matrimonio, Concordato, famiglia, efficacia civile, diritto canonico, *exequatur*.

GERALDINA BONI, The concordatarian marriage: a topical or an anachronistic institution?

In the first place, the essay dwells on the statistical data that show the dizzying decline in the celebration of marriages in Italy, in particular of concordatarian marriages, which are canonical marriages with civil effects. In addition to the desertion of Catholics, one can also recognize – on the one hand – a lack of attention by the ecclesiastical authority regarding the admonishing of the faithful about the obligation to make use of the civil effects of marriages that are celebrated *in facie Ecclesiae*, and – on the other hand – the acquiescence of the same ecclesiastical authority regarding the demolition of the *exequatur* of canonical judgments of marriage nullity at the hands of Italian jurisprudence, through the violation of the commitments that were assumed bilaterally. Such behavior appears very different from the efforts that were made in the past and in other circumstances, especially through the Concordats and after the refusal of the recognition of any competence of the Church in this regard by modern States, in order to guarantee at least a perfect uniformity between the spouse's canonical and civil conditions. Against the apparent lack of interest for the current sunset of the concordatarian marriage, the essay supports the opinion – that is also explained by the means of some historical *excursus* – according to which both the institutional Church and the *christifideles* today have a duty of witness that is to be fulfilled precisely through this institution, which is a link and a hinge between ecclesial community and secular society. In fact, in front of the complete dissolution of civil marriage, this is the only institution that can make visible – and therefore propose *erga omnes* – that same marriage, substantially and immutably rooted in natural law, that canon law still keeps in its bosom.

Key words: marriage, Concordat, family, civil effects, canon law, *exequatur*.

APPENDICE

Indice

Tabelle

1. Concordati che sottolineano l'importanza del matrimonio canonico nell'edificazione/costruzione della famiglia e rinviavano ad accordi successivi per il riconoscimento degli effetti civili..... 81
2. Concordati che menzionano solamente l'importanza del matrimonio canonico nell'edificazione della famiglia..... 82
3. Concordati che prevedono il riconoscimento degli effetti civili del matrimonio canonico, ma non menzionano la giurisdizione..... 83
4. Concordati che prevedono il riconoscimento degli effetti civili del matrimonio nonché il riconoscimento degli effetti civili delle sentenze canoniche di nullità matrimoniale e delle dispense per matrimonio rato e non consumato..... 84
5. Concordati che riconoscono gli effetti civili del matrimonio canonico e gli effetti civili delle sentenze canoniche di nullità matrimoniale 98
6. Concordati generali privi di norme in materia matrimoniale 101

Grafici

1. Anni 1900-1970105
2. Anni 1970-2000106
3. Anni 2000-2023107

TABELLE

1. Concordati che sottolineano l'importanza del matrimonio canonico nell'edificazione/costruzione della famiglia e rinviando ad accordi successivi per il riconoscimento degli effetti civili

Stato (Continente) Data accordo Scambio ratifiche	Titolo (originale)	Titolo (seconda lingua)	Norma (originale)	Norma (seconda lingua)
Gabon (Africa) 12.12.1997 02.06.1999	Accord-Cadre entre le Saint-Siège et la République Gabonaise sur les principes et sur certaines dispositions juridiques concernant leurs relations et leur collaboration.	Accordo Quadro fra la Santa Sede e la Repubblica del Gabon sui principi e su alcune disposizioni giuridiche relative alle loro relazioni e alla loro collaborazione.	Article 12: § 1. En raison de la valeur spirituelle, morale et éducative du mariage canonique, la République gabonaise lui reconnaît une importance particulière dans l'édification de la famille au sein de la Nation. § 2. De ce fait, la République gabonaise s'engage à oeuvrer de concert avec le Saint-Siège, pour une reconnaissance éventuelle du mariage canonique et de ses effets civils.	Articolo 12: § 1. Stante il valore spirituale, morale ed educativo del matrimonio canonico, la Repubblica del Gabon gli riconosce un'importanza particolare nella costruzione della famiglia in seno alla nazione. § 2. Perciò, la Repubblica del Gabon si impegna a operare di concerto con la Santa Sede per un eventuale riconoscimento del matrimonio canonico e dei suoi effetti civili.
Repubblica Centrafricana (Africa) 06.09.2016 05.03.2019	Accord-Cadre entre le Saint-Siège et la République Centrafricaine sur des matières d'intérêt commun		Article 12 §1. En raison de la valeur spirituelle, morale et éducative du mariage canonique, la République Centrafricaine lui reconnaît une importance particulière dans l'édification de la famille au sein de la Nation. §2. De ce fait, la République Centrafricaine s'engage à oeuvrer de concert avec le Saint-Siège, pour une reconnaissance des effets civils du mariage canonique	
Benin (Africa) 21.10.2016 23.08.2018	Accord-Cadre entre le Saint-Siège et la République du Bénin relatif au Statut Juridique de l'Église Catholique au Bénin	Accordo Quadro tra la Santa Sede e la Repubblica del Benin sullo Statuto Giuridico della Chiesa Cattolica in Benin.	Article 13 1. En raison de la valeur spirituelle, morale et éducative du mariage canonique, la République du Bénin lui reconnaît une importance particulière dans l'édification de la famille au sein de la Nation. § 2. La République du Bénin s'engage à oeuvrer de concert avec le Saint Siège pour la conclusion d'une Entente portant sur la reconnaissance des effets civils du mariage canonique.	

2. Concordati che menzionano solamente l'importanza del matrimonio canonico nell'edificazione della famiglia

Stato (Continente) Data accordo Scambio ratifiche	Titolo (originale)	Titolo (seconda lingua)	Norma (originale)	Norma (seconda lingua)
Burundi (Africa) 06.11.2012 28.02.2014	Accord-Cadre Entre le Saint-Siège et la République du Burundi sur des matières d'intérêt commun.		Article 13: En raison de la valeur spirituelle, morale et éducative du mariage canonique, la République du Burundi lui reconnaît une importance particulière dans l'édification de la famille au sein de la Nation.	
Congo - Repubblica Democratica) 20.05.2016 17.01.2020	Accord-cadre entre le Saint-Siège et la République Démocratique du Congo sur des matières d'intérêt commun		Article 12 En raison de la valeur spirituelle, morale et éducative du mariage canonique, la République Démocratique du Congo lui reconnaît une importance particulière dans l'édification de la famille au sein de la Nation.	

3. Concordati che prevedono il riconoscimento degli effetti civili del matrimonio canonico, ma non menzionano la giurisdizione

Stato (Continente) Data accordo Scambio ratifiche	Titolo (originale)	Titolo (seconda lingua)	Norma (originale)	Norma (seconda lingua)
Estonia (Europa) 12.03.1999 ratifica non necessaria	Note verbale circa lo statuto giuridico del- la Chiesa		8. Marriages celebrated in the Catholic Church, upon registra- tion and for which a certificate of marriage has been issued by the civil registry office, have civil effect.	
Lettonia (Europa) 08.11.2000 25.10.2002	Svētā Krēsla un Lat- vijas Republikas Lī- gums	Agreement Between the Holy See and the Republic of Latvia	8. pants 1. No kanonisko laulību noslēgšanas brīža šīs laulības rada Latvijas Republikas likumos noteiktās civiltiesiskās sekas, ja vien starp līgumslēdzējām pusēm nepastāv nekādi civiltiesiski šķēršļi un ir izpildītas Latvijas Republikas likumos paredzē- tās prasības. 2. Veids un laiks, kurā kanoniskās laulības ir reģistrējamas kompetentajā valsts vai pašvaldību iestādē, tiek noteikts Lat- vijas Republikas likumos.	Article 8 1. From the moment of its celebration canonical marriage pro- duces the civil effects determined by the legislation of the Re- public of Latvia, provided no civil impediments exist between the contracting parties and the requisites foreseen by the laws of the Republic of Latvia have been fulfilled. 2. The way and the time within which a canonical marriage is to be registered with the competent civil authority are deter- mined by the laws of the Republic of Latvia.
Guinea Equatoriale (Africa) 13.10.2012 25.10.2012	Accordo tra la Santa Sede e la Repubblica di Guinea Equatoria- le sulle relazioni tra la Chiesa Cattolica e lo Stato	Acuerdo entre la Re- pública de Guinea Ecuatorial y la San- ta Sede sobre las re- laciones entre la Igle- sia Católica y el Es- tado	Article 12 Lo Stato riconosce pieni effetti civili al matrimonio celebrato in conformità con le norme del Codice di Diritto Canonico. Per l'effettività di tale riconoscimento, l'Autorità ecclesiastica com- petente trasmetterà copia autentica dell'atto di matrimonio al funzionario competente dello Stato, il quale dovrà trascrivere il matrimonio nel Registro civile.	Article 12 El Estado reconoce plenos efectos civiles al matrimonio cele- brado en conformidad con las normas del Código de Derecho Canónico. Para la efectividad de este reconocimiento, la Auto- ridad eclesiástica competente transmitirá copia auténtica del acta de matrimonio al funcionario competente del Estado, el cual deberá inscribir el matrimonio en el Registro Civil.
Angola (Africa) 13.09.2019 21.11.2019	Accordo Quadro tra la Santa Sede e la Repubblica di Angola	Acordo-Quadro entre a República de Ango- la e a Santa Sé	Articolo 14 (Famiglia e matrimonio canonico) 1. In ragione del valore spirituale, morale ed educativo del ma- trimonio canonico, la Repubblica di Angola riconosce ad es- so un'importanza particolare nell'edificazione della famiglia in seno alla Nazione. 2. Sono riconosciuti gli effetti civili del matrimonio celebrato in conformità con le leggi canoniche, a condizione che l'atto di matrimonio sia trascritto negli appositi registri dello stato ci- vile, nei termini da definire nella legge angolana. 3. Le pubblicazioni del matrimonio si effettuano non solo nel- le rispettive chiese parrocchiali, ma anche nei competenti uffi- ci del registro civile. 4. Il ministro del matrimonio deve avere nazionalità angolana o, se è straniero, l'autorizzazione di residenza temporanea o permanente in Angola.	Artigo 14 (Família e matrimónio canónico) 1. Em razão do valor espiritual, moral e educativo do matrimó- nio canónico, a República de Angola reconhece-lhe uma impor- tância particular na edificação da família no seio da Nação. 2. São reconhecidos os efeitos civis ao matrimónio celebrado em conformidade com as leis canónicas, desde que o Assento de ca- samento seja transcrito nos devidos registos do estado civil, em termos a definir na lei angolana. 3. Os proclamas do casamento fazem-se não só nas respectivas igrejas paroquiais mas também nas repartições competentes do registro civil. 4. O ministro celebrante do casamento deve ter nacionalidade angolana ou, se for estrangeiro, ter a autorização de residência temporária ou permanente em Angola.

4. Concordati che prevedono il riconoscimento degli effetti civili del matrimonio nonché il riconoscimento degli effetti civili delle sentenze canoniche di nullità matrimoniale e delle dispense per matrimonio rato e non consumato

Stato (Continente) Data accordo Scambio ratifiche	Titolo (originale)	Titolo (seconda lingua)	Norma (originale)	Norma (seconda lingua)
Austria (Europa) 05.06.1933 01.05.1934	Concordato fra la Santa Sede e la Repubblica Austriaca Concordato entre la Santa Sede y la República Dominicana + Protocolo Final Accordo tra la Santa Sede e la Repubblica di Guinea Equatoriale sulle relazioni tra la Chiesa Cattolica e lo Stato	Konkordat zwischen dem Heiligen Stuhle und der Republik Österreich	ARTICOLO VII: § 1. La Repubblica Austriaca riconosce gli effetti civili ai matrimoni contratti in conformità del diritto canonico. § 2. Le pubblicazioni di questi matrimoni hanno luogo secondo il diritto canonico. La Repubblica Austriaca si riserva di ordinarne anche la pubblicazione civile. § 3. La Repubblica Austriaca riconosce la competenza dei tribunali e dei dicasteri ecclesiastici nelle cause concernenti la nullità del matrimonio e la dispensa dal matrimonio rato e non consumato. § 4. I provvedimenti e le sentenze relative, quando siano divenute definitive, saranno portate al Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica. Questo controllerà se siano state rispettate le norme del diritto canonico relative alla competenza del giudice, alla citazione ed alla legittima rappresentanza o contumacia delle parti. I detti provvedimenti e sentenze definitive coi relativi decreti del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica saranno trasmessi alla Suprema Corte Austriaca. Gli effetti civili incominceranno dalla dichiarazione di eseguibilità emessa dalla Suprema Corte Austriaca in seduta segreta. § 5. I Tribunali ecclesiastici e civili dovranno prestarsi reciproca assistenza legale, nell'orbita ciascuno della propria competenza.	ARTIKEL VII. § 1. Die Republik Oesterreich erkennt den gemäss dem kanonischen Recht geschlossenen Ehen die bürgerlichen Rechtswirkungen zu. § 2. Das Aufgebot dieser Eheschliessungen erfolgt nach dem kanonischen Rechte. Die Republik Oesterreich behält sich vor, auch ein staatliches Aufgebot anzuordnen. §3. Die Republik Oesterreich anerkennt die Zuständigkeit der kirchlichen Gerichte und Behörden zum Verfahren bezüglich der Ungültigkeit der Ehe und der Dispens von einer geschlossenen aber nicht vollzogenen Ehe. § 4. Die hierauf bezüglichen Verfügungen und Urteile werden, nachdem sie rechtskräftig geworden sind, dem Obersten Gerichtshof der Signatura Apostolica vorgelegt. Dieser prüft, ob die Vorschriften des kanonischen Rechtes über die Zuständigkeit des Richters, die Vorladung, die gesetzmässige Vertretung und das ungesetzmässige Nichterscheinen der Parteien befolgt worden sind. Die genannten endgiltigen Verfügungen und Urteile werden mit den diesbezüglichen Verfügungen des Obersten Gerichtshofes der Signatura Apostolica dem österreichischen Obersten Gerichtshofes übersendet. Die bürgerlichen Rechts Wirkungen treten mit der vom österreichischen Obersten Gerichtshofe in nichtöffentlicher Sitzung ausgesprochenen Vollstreckbarkeitserklärung ein. § 5. Die kirchlichen und staatlichen Gerichte haben einander im Rahmen ihrer Zuständigkeit Rechtshilfe zu leisten.
Repubblica Dominicana (America) 16.06.1954 06.08.1954	Concordato entre la Santa Sede y la República Dominicana + Protocolo Final	Concordato fra la Santa Sede e la Repubblica Dominicana + Protocollo Finale	Artículo XV: 1. La República Dominicana reconoce plenos efectos civiles a cada matrimonio celebrado según las normas del Derecho Canónico. 2. En armonía con las propiedades esenciales del matrimonio católico queda entendido que, por el propio hecho de celebrar matrimonio católico, los cónyuges renuncian a la facultad civil de pedir el divorcio, que por esto mismo no podrá ser aplicado por los tribunales civiles a los matrimonios canónicos.	Articolo XV: 1. La Repubblica Dominicana riconosce pieni effetti civili a tutti i matrimoni celebrati secondo le norme del Diritto Canonico. 2. In armonia con le proprietà essenziali del matrimonio cattolico rimane inteso che, per il solo fatto di celebrare il matrimonio cattolico, i coniugi rinunciano alla facoltà civile di chiedere il divorzio, che per ciò stesso non potrà essere applicato dai tribunali civili ai matrimoni canonici

Artículo XVI:

1. Las causas concernientes a la nulidad del matrimonio canónico y la dispensa del matrimonio rato y no consumado, así como el procedimiento relativo al Privilegio Paulino, quedan reservados a los Tribunales y a los órganos eclesiásticos competentes. La Santa Sede consiente que las causas matrimoniales de separación de los cónyuges sean juzgadas por los Tribunales civiles.
2. Las decisiones y sentencias de los órganos y Tribunales eclesiásticos, cuando sean definitivas, se elevarán al Supremo Tribunal de la Signatura Apostólica para su comprobación y serán transmitidas después, con los respectivos decretos de dicho Supremo Tribunal, por vía diplomática al Tribunal dominicano competente, que las hará efectivas y mandará que sean anotadas en los registros civiles al margen del acta del matrimonio.

En relación con el artículo XV: A) Para el reconocimiento, por parte del Estado, de los efectos civiles del matrimonio canónico, será suficiente que el acta del matrimonio sea transcrita en el Registro civil correspondiente. Esta transcripción se llevará a cabo de la siguiente manera:

El Párroco, dentro de los tres días siguientes a la celebración del matrimonio canónico, transmitirá copia textual del acta de la celebración al competente Oficial del Estado civil para que proceda a la oportuna transcripción. Dicha transcripción debe realizarse dentro de los dos días siguientes a la recepción de la misma acta, y dentro de los tres días de haberla transcrito el Oficial del Estado civil hará la oportuna notificación al Párroco indicando la fecha. El Párroco que sin graves motivos deje de enviar copia del acta matrimonial dentro del plazo citado incurrirá en pena de desobediencia, y el funcionario del Registro civil que no lo transcriba a su tiempo incurrirá en las sanciones que señale la ley orgánica de su servicio.

B) Se entiende que los efectos civiles de un matrimonio debidamente transcrito regirán a partir de la fecha de la celebración canónica de dicho matrimonio. Sin embargo, cuando la transcripción del matrimonio sea solicitada una vez transcurridos cinco días de su celebración, dicha transcripción no perjudicará los derechos adquiridos, legítimamente, por terceras personas.

No obsta a la transcripción la muerte de uno o de ambos cónyuges.

Articolo XVI:

1. Le cause riguardanti la nullità del matrimonio canonico e la dispensa del matrimonio rato e non consumato, come anche il procedimento relativo al Privilegio Paolino, sono riservate ai Tribunali e ai Dicasteri ecclesiastici competenti. La Santa Sede consente che le cause matrimoniali di separazione dei coniugi siano giudicate dai Tribunali civili.
2. Le decisioni e sentenze dei Dicasteri e Tribunali ecclesiastici, quando siano divenute definitive, saranno portate al Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica per il relativo controllo e saranno poi, con i rispettivi decreti di detto Supremo Tribunale, trasmesse per via diplomatica al Tribunale dominicano competente, che le renderà esecutive e ordinerà che siano annotate nei registri civili a margine dell'atto di matrimonio.

Circa l'articolo XV: A) Ai fini del riconoscimento degli effetti civili ai matrimoni canonici da parte dello Stato, sarà sufficiente che l'atto di matrimonio sia trascritto negli appositi Registri civili. Questa trascrizione si effettuerà nel modo seguente:

Il Parroco, entro i tre giorni che seguono alla celebrazione del matrimonio canonico, trasmetterà copia integrale dell'atto di celebrazione al competente Ufficiale di Stato civile affinché proceda alla opportuna trascrizione. Detta trascrizione dovrà essere fatta entro i due giorni seguenti alla ricezione dell'atto stesso, e entro i tre giorni seguenti alla eseguita trascrizione l'Ufficiale di Stato civile ne darà opportuna comunicazione al Parroco indicando la data. Il Parroco che senza gravi motivi tralasci di inviare copia dell'atto matrimoniale nel tempo stabilito incorrerà nella pena di disubbidienza, e il funzionario del Registro civile che non lo trascriva in tempo incorrerà nelle sanzioni comminate dalla legge organica di servizio.

B) Gli effetti civili di un matrimonio debitamente trascritto si intendono sempre decorrenti dalla data della celebrazione canonica del matrimonio medesimo. Tuttavia, qualora la trascrizione sia richiesta trascorsi cinque giorni dalla celebrazione, essa non pregiudica i diritti legittimamente acquisiti dai terzi. Non osta alla trascrizione la morte di uno o di ambedue i coniugi.

Stato (Continente) Data accordo Scambio ratifiche	Titolo (originale)	Titolo (seconda lingua)	Norma (originale)	Norma (seconda lingua)
Colombia (America) 12.07.1973 02.07.1975	Concordato entre la República de Colombia y la Santa Sede	Concordato fra la Santa Sede e la Repubblica di Colombia	<p data-bbox="824 188 1473 387">Artículo VII: El Estado reconoce plenos efectos civiles al matrimonio celebrado de conformidad con las normas del derecho canónico. Para la efectividad de este reconocimiento la competente autoridad eclesiástica transmitirá copia auténtica del Acta al correspondiente funcionario del Estado quien deberá inscribirla en el registro civil.</p> <p data-bbox="824 451 1473 762">Artículo VIII: Las causas relativas a la nulidad o a la disolución del vínculo de los matrimonios canónicos, incluidas las que se refieren a la dispensa del matrimonio rato y no consumado, son de competencia exclusiva de los Tribunales Eclesiásticos y Congregaciones de la Sede Apostólica. Las decisiones y sentencias de éstas, cuando sean firmes y ejecutivas, conforme al derecho canónico, serán transmitidas al Tribunal Superior del distrito judicial territorialmente competente, el cual decretará su ejecución en cuanto a efectos civiles y ordenará su inscripción en el registro civil.</p> <p data-bbox="824 826 1473 1197">Artículo IX: Las Altas Partes Contratantes convienen en que las causas de separación de cuerpos de los matrimonios canónicos sean tramitadas por los Jueces del Estado, en primera instancia ante el Tribunal Superior respectivo y en segunda instancia ante la Corte Suprema de Justicia. A solicitud de uno de los cónyuges la causa respectiva se suspenderá en primera instancia y por una sola vez, durante treinta días, para dar lugar a la acción conciliadora y pastoral de la Iglesia, salvo la competencia del Tribunal para adoptar las medidas precautelativas que estime convenientes. Vencido el plazo el respectivo Tribunal reanudará el trámite correspondiente</p>	<p data-bbox="1503 188 2166 355">Articolo VII: Lo Stato riconosce pieni effetti civili al matrimonio celebrato conformemente alle norme del diritto canonico. Per rendere effettivo tale riconoscimento, la competente autorità ecclesiastica trasmetterà copia autentica dell'Atto al rispettivo funzionario dello Stato il quale dovrà trascriverlo nel registro civile.</p> <p data-bbox="1503 451 2166 762">Articolo VIII: Le cause relative alla nullità e allo scioglimento del vincolo dei matrimoni canonici, comprese quelle che si riferiscono alla dispensa del matrimonio rato e non consumato, sono di competenza esclusiva dei Tribunali Ecclesiastici e delle Congregazioni della Sede Apostolica. Le decisioni e le sentenze di queste cause, quando siano divenute definitive ed esecutive, secondo il diritto canonico, saranno trasmesse al Tribunale Superiore del distretto giudiziario territorialmente competente, il quale emanerà i decreti per la loro esecuzione quanto agli effetti civili e ordinerà la loro iscrizione nel registro civile.</p>
Repubblica Dominicana (America) 16.06.1954 06.08.1954	Acuerdo entre el Estado Español y la Santa Sede sobre asunto jurídicos	Accordo tra la Santa Sede e lo Stato Spagnolo circa questioni giuridiche	<p data-bbox="824 1262 1473 1485">Artículo 6 1. El Estado reconoce los efectos civiles al matrimonio celebrado según las normas del Derecho Canónico. Los efectos civiles del matrimonio canónico se producen desde su celebración. Para el pleno reconocimiento de los mismos, será necesaria la inscripción en el Registro Civil, que se practicará con la simple presentación de certificación eclesiástica de la existencia del matrimonio.</p>	<p data-bbox="1503 1262 2166 1485">Articolo 6 1. Lo Stato riconosce gli effetti civili al matrimonio celebrato secondo le norme del diritto canonico. Gli effetti civili del matrimonio canonico si producono dal momento della celebrazione. Per il loro pieno riconoscimento, sarà necessaria l'iscrizione nel Registro civile, che si effettuerà mediante la semplice presentazione del certificato ecclesiastico dell'esistenza del matrimonio.</p>

2. Los contrayentes, a tenor de las disposiciones del Derecho Canónico, podrán acudir a los Tribunales Eclesiásticos solicitando declaración de nulidad o pedir decisión pontificia sobre matrimonio rato y no consumado. A solicitud de cualquiera de las Partes, dichas resoluciones eclesiolásticas tendrán eficacia en el orden civil si se declaran ajustadas al Derecho del Estado en resolución dictada por el Tribunal Civil competente.

3. La Santa Sede reafirma el valor permanente de su doctrina sobre el matrimonio y recuerda a quienes celebren matrimonio canónico la obligación grave que asumen de atenerse a las normas canónicas que lo regulan y, en especial, a respetar sus propiedades esenciales.

2. In conformità alle disposizioni del diritto canonico, i contraenti potranno adire i tribunali ecclesiastici per chiedere la dichiarazione di nullità o domandare la dispensa pontificia dal matrimonio rato e non consumato. A richiesta di qualsiasi delle parti, detti provvedimenti ecclesiastici avranno efficacia nell'ordine civile se sono dichiarati conformi al diritto dello Stato con una risoluzione emessa dal tribunale civile competente.

3. La Santa Sede riafferma il valore permanente della sua dottrina sul matrimonio e ricorda a coloro che celebrano il matrimonio canonico il grave obbligo che assumono di attenersi alle norme canoniche che lo regolano e in particolare di rispettarne le proprietà essenziali.

PROTOCOLO FINAL (En relación con el artículo VI, 1.)
 Inmediatamente de celebrado el matrimonio canónico, el Sacerdote ante el cual se celebró entregará a los esposos la certificación eclesiolástica con los datos exigidos para su inscripción en el Registro Civil. Y, en todo caso, el Párroco en cuyo territorio parroquial se celebró el matrimonio, en el plazo de cinco días, transmitirá al encargado del Registro Civil que corresponda el Acta del matrimonio canónico para su oportuna inscripción, en el supuesto de que ésta no se haya efectuado ya a instancia de las partes interesadas. Corresponde al Estado regular la protección de los derechos que, en tanto el matrimonio no sea inscrito, se adquieran de buena fe por terceras personas.

PROTOCOLLO FINALE (circa l'articolo VI, 1.)
 Subito dopo la celebrazione del matrimonio canonico, il sacerdote davanti al quale è stato celebrato consegnerà agli sposi il certificato ecclesiastico con i dati richiesti per l'iscrizione nel Registro civile. In ogni caso, il parroco nel cui territorio parrocchiale è stato celebrato il matrimonio entro cinque giorni trasmetterà all'incaricato del Registro civile competente l'atto del matrimonio canonico per la sua oportuna iscrizione, per il caso che questa non sia già stata effettuata a richiesta delle parti interessate.
 Spetta allo Stato regolare la protezione dei diritti che, prima che il matrimonio sia iscritto, vengano acquisiti in buona fede da terzi.

Malta (Europa)
 03.02.1993
 25.03.1995

Agreement between the Holy See and the Republic of Malta on the Recognition of Civil Effects to Canonical Marriages and to Decisions of Ecclesiastical Authorities and Tribunals about the Same Marriages + Protocol of Application + Second Additional Protocol

Conventio inter Apostolicam Sedem et Melitensem Rem Publicam de civilibus agnoscendis matrimoniorum canonicorum effectibus necnon sententiarum iisdem super conubiis auctoritatum tribunaliumque ecclesiasticarum + Protocollo Addizionale + Secondo Protocollo Addizionale

Article 1
 1. Civil effects are recognized for marriages celebrated in Malta according to the canonical norms of the Catholic Church, from the moment of their celebration, provided that:
 a) it clearly appears from a certificate issued by the Marriage Registrar that the banns required by civil law have been published, or that a dispensation from the same has been granted; such certificate shall constitute definitive and conclusive proof of the regularity of the banns or of the dispensation therefrom;
 b) the Parish Priest of the place where the marriage was celebrated transmits to the Public Registry an original of the act of marriage compiled in the form established by common accord between the Parties, and signed by the local Ordinary or the Parish Priest or their Delegate, who has officiated at the celebration of the marriage.

2. The Holy See takes note that the Republic of Malta recognizes the civil effects of canonical marriages where there does not exist between the spouses an impediment that, according to civil law, produces the nullity of the marriage and that the said civil law considers as mandatory or not dispensable.

Articolo 1
 1. Sono riconosciuti gli effetti civili ai matrimoni celebrati a Malta secondo le norme canoniche della Chiesa Cattolica, dal momento della loro celebrazione, a condizione che:
 a) risulti da un attestato del «Marriage Registrar» che sono state eseguite le pubblicazioni richieste dalla legge civile, o che vi è stata dispensa dalle stesse, costituendo tale attestato una prova definitiva ed insindacabile della regolarità delle pubblicazioni o della dispensa dalle stesse;
 b) il Parroco del luogo dove è stato celebrato il matrimonio trasmetta al Registro Pubblico un esemplare originale dell'atto di matrimonio redatto nella forma stabilita di comune intesa fra le Alte Parti, e sottoscritto dall'Ordinario del luogo o dal Parroco o dal loro Delegato, che ha assistito alla celebrazione del matrimonio.

2. La Santa Sede prende atto che la Repubblica di Malta riconosce gli effetti civili dei matrimoni canonici quando non sussista fra i contraenti un impedimento che, secondo la legge civile, produca la nullità del matrimonio e che la stessa legge civile consideri inderogabile o non dispensabile.

Article 2

1. The act of marriage shall be transmitted to the Public Registry for due transcription within five working days of the celebration of the marriage.
2. Should the transmission of the act of marriage not be effected within the established time limit, it shall be the duty of the Parish Priest to effect the same as soon as possible. The spouses, or either of them, always retain the right to demand such transmission. Late transmission shall not be an obstacle to transcription.
3. When it is ascertained that the conditions laid down in Article 1 have been complied with, the Director of the Public Registry transcribes the act of marriage and, as soon as possible, gives written notice of this to the Parish Priest.

Article 3

The Republic of Malta recognizes for all civil effects, in terms of this Agreement, the judgements of nullity and the decrees of ratification of nullity of marriage given by the ecclesiastical tribunals and which have become executive.

Article 4

1. For the purposes of the recognition of the civil effects mentioned in Article 3, the Holy See takes note that:
 - a) from the moment in which notice is given to the Registrar of Courts of the acceptance by the Chancery of the ecclesiastical tribunals of a petition presented by at least one of the parties to obtain the declaration of the nullity of a canonical marriage celebrated after the coming into force of the present Agreement, competence to decide on the matter is recognized solely to the ecclesiastical tribunals, provided that the civil tribunals have not already given a judgement that has become *res judicata*, based on the same grounds of nullity;
 - b) should it be clear that the ecclesiastical judge has admitted the renunciation of a case opened before the ecclesiastical tribunals or that a case has canonically fallen into abatement, the civil tribunals shall be able to again take up the examination of the case that may have already been presented before them and suspended by virtue of what is provided in letter a) above.
2. The Church shall enlighten prospective spouses about the specific nature of canonical marriage and, consequently, about ecclesiastical Jurisdiction concerning the marriage bond. The prospective spouses shall, by way of acceptance, formally take note of this in writing.

Article 5

The judgements of nullity and the decrees of ratification of nullity of marriage given by the ecclesiastical tribunals are recognized as producing civil effects, provided that:

Articolo 2

1. L'atto di matrimonio deve essere trasmesso al Registro Pubblico per la debita trascrizione entro cinque giorni utili dalla celebrazione del matrimonio.
2. Qualora la trasmissione dell'atto di matrimonio non venga effettuata entro il termine stabilito, rimane l'obbligo del Parroco di effettuarla al più presto possibile. Le parti, o anche una di esse, hanno sempre il diritto di chiedere tale trasmissione. La trasmissione tardiva non osta alla trascrizione.
3. Ove consti che le condizioni stabilite nell'articolo 1 siano state soddisfatte, il Direttore del Registro Pubblico trascrive l'atto di matrimonio e, al più presto possibile, ne dà notizia in iscritto al Parroco.

Articolo 3

La Repubblica di Malta riconosce per tutti gli effetti civili, nei termini del presente Accordo, le sentenze di nullità e i decreti di ratifica di nullità di matrimonio emessi dai tribunali ecclesiastici e diventati esecutivi.

Articolo 4

1. Ai fini del riconoscimento degli effetti civili di cui all'art. 3, la Santa Sede prende atto che:
 - a) dal momento in cui viene notificata al «Registrar of Courts» l'accettazione, da parte della Cancelleria dei tribunali ecclesiastici, della domanda presentata da almeno una delle parti per ottenere la dichiarazione di nullità di un matrimonio canonico celebrato dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, è riconosciuta unicamente agli stessi tribunali ecclesiastici la competenza di decidere in merito, purché i tribunali civili non abbiano già emanato una sentenza passata in giudicato, basata sugli stessi capi di nullità;
 - b) qualora risulti che sia stata ammessa dal giudice ecclesiastico la rinuncia ad una causa iniziata presso i tribunali ecclesiastici o che una causa sia canonicamente caduta in perenzione, i tribunali civili potranno riprendere l'esame della causa eventualmente già iniziata presso di essi e sospesa in virtù di quanto disposto alla precedente lettera a).
2. La Chiesa illuminerà i futuri sposi in merito alla specifica natura del matrimonio canonico e, di conseguenza, alla giurisdizione ecclesiastica in materia di vincolo matrimoniale. I futuri sposi prenderanno formalmente atto di ciò, per accettazione, in iscritto.

Articolo 5

Le sentenze di nullità e i decreti di ratifica di nullità di matrimonio emessi dai tribunali ecclesiastici sono riconosciuti come efficaci per gli effetti civili, a condizione che:

- a) a request is presented, by the parties or either of them, to the Court of Appeal together with an authentic copy of the judgement or decree, as well as a declaration of its executivity according to canon law issued by the tribunal that has given the executive decision;
- b) the Court of Appeal ascertains that:
- I. the ecclesiastical tribunal was competent to judge the case of nullity of the marriage insofar as the marriage was celebrated according to the canonical form of the Catholic Church or with a dispensation there from;
 - II. during the canonical judicial proceedings there was assured to the parties the right of action and defence, in a manner substantially not dissimilar to the principles of the Constitution of Malta;
 - III. in the case of a marriage celebrated in Malta after the 11 August 1975 there has been delivered or transmitted to the Public Registry the act of marriage laid down by the civil law;
 - IV. there does not exist a contrary judgement pronounced by the civil tribunals and which has become *res judicata*, based on the same grounds of nullity.

Article 6

The provisions of Articles 3 and 5 apply also:

- a) to canonical marriages celebrated before the Coming into force of this Agreement;
- b) to the judgements of nullity and to the decrees of ratification of nullity of marriage given by the ecclesiastical tribunals between the 16 July 1975 and the coming into force of the present Agreement:

 - I. if the request for the recognition of the civil effects is presented by both parties or, at least, by one of them with the other party not dissenting;
 - II. in case there is a dissenting party, if, after the Court of Appeal has granted to this same party a time limit, not exceeding two months, to present a plea to the ecclesiastical tribunal against the judgement of nullity or the decree of ratification of nullity of marriage, such time limit has elapsed to no avail or, if the plea had been entered, the competent ecclesiastical tribunal has rejected the plea or has confirmed the previous judgement of nullity or decree of ratification of nullity of marriage.

Article 7

1. The decrees of the Roman Pontiff *super matrimonio rato et non consummato* are recognized as regards civil effects by the Republic of Malta, upon request, accompanied by an authentic copy of the pontifical decree, presented to the Court of Appeal by the parties or by either of them.
2. The Court of Appeal shall order the recognition of the decrees referred to in paragraph 1 of this Article if it is clear to

- a) dalle parti, o da una di esse, sia presentata domanda alla Corte d'Appello insieme con una copia autentica della sentenza o decreto, e con una dichiarazione di esecutività secondo il diritto canonico rilasciata dal tribunale che ha emanato la decisione esecutiva;
- b) consti alla Corte d'Appello che:
 - I. il tribunale ecclesiastico era competente a conoscere della causa di nullità del matrimonio in quanto questo era stato celebrato secondo la forma canonica della Chiesa Cattolica o con dispensa da essa;
 - II. nel procedimento giudiziario canonico è stato assicurato alle parti il diritto di agire e di resistere in giudizio, in modo sostanzialmente non difforme dai principi della Costituzione di Malta;
 - III. nel caso di un matrimonio celebrato a Malta dopo TU agosto 1975 è stato consegnato, o trasmesso, al Registro Pubblico l'atto di matrimonio prescritto dalla legge civile;
 - IV. non esiste una sentenza contraria emanata dai tribunali civili e passata in giudicato, basata sugli stessi capi di nullità.

Articolo 6

Le disposizioni di cui agli articoli 3 e 5 si applicano anche:

- a) ai matrimoni canonici celebrati prima dell'entrata in vigore del presente Accordo;
- b) alle sentenze di nullità e ai decreti di ratifica di nullità di matrimonio emanati dai tribunali ecclesiastici tra il 16 luglio 1975 e l'entrata in vigore del presente Accordo:
 - I. quando la domanda per il riconoscimento degli effetti civili sia presentata da ambedue le parti o, almeno, da una di esse non contraddicente l'altra parte;
 - II. nel caso che vi sia una parte contraddicente, quando, dopo che alla stessa parte sia stato concesso dalla Corte d'Appello un termine, non superiore a due mesi, per presentare istanza al tribunale ecclesiastico contro la sentenza di nullità o il decreto di ratifica di nullità di matrimonio, sia trascorso inutilmente tale termine o, se sia stata interposta l'istanza, il competente tribunale ecclesiastico abbia respinto l'istanza o confermato la precedente sentenza di nullità o decreto di ratifica di nullità di matrimonio.

Articolo 7

1. I decreti del Romano Pontefice «*super matrimonio rato et non consummato*» sono riconosciuti per gli effetti civili dalla Repubblica di Malta, dietro richiesta, accompagnata da copia autentica del decreto pontificio, presentata alla Corte d'Appello dalle parti o da una di esse.
2. La Corte d'Appello ordina il riconoscimento dei decreti di cui al numero 1 del presente articolo se consta ad essa che gli

it that such decrees refer to marriages celebrated according to the canonical norms of the Catholic Church:

- a) after the coming into force of this Agreement;
- b) and also prior to the coming into force of this Agreement, on condition that the copy of the decree is presented by both parties, or at least by one of them with the other party not dissenting.

Article 8

In the exercise of its specific functions as regards the recognition of the decrees mentioned in article 7, as well as of the judgements of nullity or of the decrees of ratification of nullity of marriage mentioned in Article 3, the Court of Appeal does not re-examine the merits of the case.

Article 9

The civil effects flowing from the recognition mentioned in Articles 3 and 7 are regulated by civil law.

Protocol of application 3rd February 1993

I. With reference to Article 1.1.b)

- a) The Parties shall establish, by common accord, the form of the act of marriage before the coming into force of the Agreement, through exchange of Notes between the Apostolic Nunciature and the Ministry of Foreign Affairs. They shall follow the same procedure should they, in future, agree to modify the said form.
- b) Except in case of danger of death in which at least one of the parties finds itself, the Marriage Registrar shall, together with the certificate mentioned in Article 1.1.a), issue to the parties a form of the act of marriage, duly filled in with all the information referring to the spouses. The form so prepared shall be consigned to the parties as early as possible after the completion of the period of publication of the banns and, in any case, not later than four days prior to the date fixed for the celebration of the marriage. It is incumbent on the parties to immediately transmit such form to the Parish Priest of the place of celebration. Should the Parish Priest notice any discrepancy between the information referring to the spouses as it appears from the form mentioned above and from the canonical documents, the Parish Priest must, as soon as possible, make the opportune verifications so as to reach agreement with the Marriage Registrar about the correct compilation of the said form.

II. With reference to Article 1.2

For the purpose of putting into effect Article 1.2 the following are understood to be impediments considered mandatory or not dispensable by the civil law:

stessi decreti sono relativi a matrimoni celebrati secondo le norme canoniche della Chiesa Cattolica:

- a) dopo l'entrata in vigore del presente Accordo;
- b) anche prima dell'entrata in vigore di questo Accordo, a condizione che la copia del decreto sia presentata da ambedue le parti o almeno da una di esse non contraddicente l'altra parte.

Articolo 8

Nell'espletamento delle proprie funzioni in ordine al riconoscimento dei decreti di cui all'articolo 7, come pure delle sentenze di nullità e dei decreti di ratifica di nullità di matrimonio di cui all'articolo 3, la Corte d'Appello non procede al riesame del merito.

Articolo 9

Gli effetti civili derivanti dal riconoscimento di cui agli articoli 3 e 7 sono regolati dalla legge civile.

Protocollo addizionale 3 febbraio 1993

I. In relazione all'articolo 1.1b)

- a) Le Alte Parti stabiliranno, di comune intesa, il modulo dell'atto di matrimonio prima dell'entrata in vigore dell'Accordo, mediante scambio di Note tra la Nunziatura Apostolica ed il Ministero degli Affari Esteri. Esse seguiranno la stessa procedura qualora, in futuro, concordassero di apportare modifiche a tale modulo.
- b) Escluso il caso di pericolo di morte in cui si trovi almeno una delle parti, il «Marriage Registrar», insieme all'attestato di cui all'articolo 1.1.a), rilascia alle parti un modulo dell'atto di matrimonio, debitamente riempito con tutti i dati relativi agli sposi. Il modulo così preparato dev'essere consegnato alle parti al più presto dopo la scadenza del periodo delle pubblicazioni e, in ogni caso, non più tardi di quattro giorni prima della data fissata per la celebrazione del matrimonio. Spetta alle parti di trasmettere immediatamente tale modulo al Parroco del luogo della celebrazione. Qualora rilevi qualche discrepanza tra i dati relativi agli sposi come risultano dal modulo di cui sopra e dai documenti canonici, il Parroco deve fare, al più presto possibile, le opportune verifiche al fine di concordare col «Marriage Registrar» la corretta stesura dello stesso modulo.

II. In relazione all'articolo 1.2

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1,2 si intendono come impedimenti considerati inderogabili o non dispensabili dalla legge civile:

- a) the lack of age, which is sixteen years completed for both parties;
- b) the infirmity of mind of at least one of the parties which renders it incapable of contracting marriage;
- c) consanguinity in the direct line and up to the second degree in the collateral line;
- d) the subsistence of a previous marriage, valid in civil law, of at least one of the parties.

III. With reference to Article 4.1.a)

The acceptance by the Chancery of the ecclesiastical tribunals is to be immediately notified in writing by the Chancellor of the same tribunals or his Substitute.

IV. With reference to Article 5.b.i)

The ecclesiastical tribunal is considered to have been competent to judge the case of nullity of the marriage even when it was challenged on the ground of the lack of some element required for the validity of the canonical form or of the dispensation therefrom.

V. With reference to Articles 6.b.i) and 7.2.b)

The peremptory time limit for the presentation of the note of pleas to the Court of Appeal is of twelve working days from the date of notification made by the same Court to the interested party.

VI. The term “parish priest” refers also to any ecclesiastic equivalent to the parish priest, or who Substitutes him, according to canon law.

Second Additional Protocol 6th January

1. Judgements given by ecclesiastical tribunals in cases of nullity upholding the validity of the marriage, which have not been appealed or which have been confirmed on appeal, including *mutatis mutandis* judgements in cases in terms of paragraph (b) subparagraph (i) of Article 6 of the Agreement, are recognized for all purposes of law in Malta and shall be considered as *res judicata* and not subject to re-examination on the same grounds by the civil courts provided that the Court of Appeal ascertains what is laid down in paragraph b) of Article 5 of the Agreement. It shall not in terms of Article 8 of the Agreement re-examine the merits of the case.

2. Whenever a plea for nullity of marriage is presented to the civil court, the judge is to ascertain his competence, in terms of paragraph 1 of Article 4 of the Agreement and of Number 1 of this Protocol.

- a) il difetto di età, che è di sedici anni compiuti per ambedue le parti;
- b) l'infirmità di mente di almeno una delle parti che renda incapace di contrarre matrimonio;
- c) la consanguineità in linea retta e, fino al secondo grado, in linea collaterale;
- d) la sussistenza di un precedente matrimonio, valido agli effetti civili, di almeno una delle parti.

III. In relazione all'articolo 4.1.a)

L'accettazione da parte della Cancelleria dei tribunali ecclesiastici viene immediatamente notificata in iscritto dal Cancelliere degli stessi tribunali o da chi ne fa le veci.

IV. In relazione all'articolo 5.b.i)

Si considera che il tribunale ecclesiastico era competente a conoscere della causa di nullità del matrimonio anche quando questo è stato impugnato per difetto di qualche elemento richiesto per la validità della forma canonica o della dispensa da essa.

V. In relazione agli articoli 6.b.i) e 7.2.b)

Il termine perentorio per la presentazione della nota di contraddizione alla Corte di Appello è di dodici giorni utili dalla data della notifica fatta dalla stessa Corte alla parte interessata.

VI. Col termine «parroco» si intende anche ogni ecclesiastico equiparato al parroco, o che lo sostituisce, a norma del diritto canonico.

Secondo Protocollo addizionale 6 gennaio 1995

1. Le sentenze emanate dai tribunali ecclesiastici in cause di nullità che sono a favore della validità del matrimonio, che non sono state appellate o che sono state confermate in appello, comprese *mutatis mutandis* le sentenze nelle cause di cui all'articolo 6, b), (i) dell'Accordo, sono riconosciute a tutti gli effetti di legge in Malta e saranno ritenute come *res judicata* e non riesaminabili sugli stessi capi dalle corti civili, a condizione che alla Corte di Appello consti quanto è stabilito all'articolo 5, b) dell'Accordo. La stessa Corte, ai sensi dell'articolo 8 dell'Accordo, non procede al riesame del merito della causa.

2. Quando una domanda per ottenere la dichiarazione di nullità del matrimonio è presentata alla corte civile, il giudice accerta la sua competenza ai sensi dell'articolo 4,1 dell'Accordo e del Numero 1 di questo Protocollo.

<p>Malta (Europa) 27.01.2014 (cambio dell'accordo del 03.03.1993) ratifica non necessaria</p>	<p>Third Additional Protocol to the Agreement between the Holy See and the Republic of Malta on the Recognition of Civil Effects to Canonical Marriages and to Decisions of Ecclesiastical Authorities and Tribunals about the Same Marriages</p>	<p>Terzo Protocollo Addizionale all'Accordo tra la Santa Sede e la Repubblica di Malta sul riconoscimento degli effetti civili ai matrimoni canonici e alle decisioni delle Autorità e dei tribunali ecclesiastici circa gli stessi matrimoni</p>	<p>Art. 2 (Amendment of the Agreement)</p> <ol style="list-style-type: none"> Article 4 paragraph 1 of the Agreement is deleted. Article 4 paragraph 2 shall be re-numbered as Article 4. <p>Art. 3 (Amendment of the Protocol of Application)</p> <ol style="list-style-type: none"> Paragraph III of the Protocol of Application is deleted. The following paragraphs shall be re-numbered accordingly. <p>Art. 4 (Deletion of Second Additional Protocol)</p> <p>The Second Additional Protocol is deleted</p>	<p>Art. 2 (Modificazione dell'Accordo)</p> <ol style="list-style-type: none"> L'Articolo 4 paragrafo 1 dell'Accordo è cancellato. L'Articolo 4 paragrafo 2 è rinumerato come Articolo 4. <p>Art. 3 (Modificazione del Protocollo Addizionale)</p> <ol style="list-style-type: none"> Il paragrafo III del Protocollo Addizionale è cancellato. I paragrafi successivi sono rinumerati di conseguenza <p>Art. 4 (Cancellazione del Secondo Protocollo Addizionale)</p> <p>Il Secondo Protocollo Addizionale è cancellato</p>
<p>Polonia (Europa) 28.07.1993 25.03.1998</p>	<p>Konkordat między Stolicą Apostolską i Rzeczpospolitą Polską</p>	<p>Concordato fra la Santa Sede e la Repubblica di Polonia</p>	<p>Artykuł 10</p> <ol style="list-style-type: none"> Od chwili zawarcia małżeństwo kanoniczne wywiera takie skutki, jakie pociąga za sobą zawarcie małżeństwa zgodnie z prawem polskim, jeżeli: <ol style="list-style-type: none"> między nupturientami nie istnieją przeszkody wynikające z prawa polskiego, złożą oni przy zawieraniu małżeństwa zgodne oświadczenie woli dotyczące wywarcia takich skutków i zawarcie małżeństwa zostało wpisane w aktach stanu cywilnego na wniosek przekazany urzędowi stanu cywilnego w terminie pięciu dni od zawarcia małżeństwa; termin ten ulega przedłużeniu, jeżeli nie został dotrzymany z powodu siły wyższej, do czasu ustania tej przyczyny. Przygotowanie do zawarcia małżeństwa kanonicznego obejmuje pouczenie nupturientów o nierozzerwalności małżeństwa kanonicznego oraz o przepisach prawa polskiego dotyczących skutków małżeństwa. Orzekanie o ważności małżeństwa kanonicznego, a także w innych sprawach małżeńskich przewidzianych w prawie kanonicznym, należy do wyłącznej kompetencji władzy kościelnej. Orzekanie w sprawach małżeńskich w zakresie skutków określonych w prawie polskim należy do wyłącznej kompetencji sądów państwowych. Kwestia powiadamiania o orzeczeniach wskazanych w ustępach 3 i 4 może być przedmiotem postępowania określonego w artykule 27. Celem wprowadzenia w życie niniejszego artykułu dokonane zostaną konieczne zmiany w prawie polskim. 	<p>Articolo 10</p> <ol style="list-style-type: none"> Dal momento della celebrazione, il matrimonio canonico comporta gli effetti del matrimonio contratto secondo la legge polacca, se <ol style="list-style-type: none"> fra gli sposi non esistono impedimenti previsti dalla legislazione polacca, in occasione della celebrazione del matrimonio essi fanno una concorde manifestazione della volontà di produrre tali effetti e (3) la celebrazione del matrimonio è stata trascritta nei registri civili su notifica trasmessa all'Ufficio dello Stato Civile entro cinque giorni dalla celebrazione del matrimonio; questo termine verrà prolungato, qualora non fosse stato osservato a causa di forza maggiore, fino al momento della cessazione di essa. La preparazione alla celebrazione del matrimonio canonico comprende l'istruzione dei futuri sposi sull'indissolubilità del matrimonio canonico e sulle norme del diritto polacco concernenti gli effetti del matrimonio. È di esclusiva competenza dell'autorità ecclesiastica sentenziare circa la validità del matrimonio canonico, nonché circa le altre cause matrimoniali previste dal diritto canonico. Sentenziare circa cause matrimoniali nell'ambito degli effetti definiti dalla legislazione polacca, è di esclusiva competenza dei tribunali statali. La questione della notifica delle sentenze di cui ai commi 3 e 4, potrà essere oggetto di procedimento secondo l'articolo 27. Allo scopo di tradurre nella pratica il presente articolo, verranno fatti i necessari cambiamenti nella legislazione polacca.
			<p>Artykuł 11</p> <p>Układające się Strony deklarują wolę współdziałania na rzecz obrony i poszanowania instytucji małżeństwa i rodziny będących fundamentem społeczeństwa. Podkreślają one wartość rodziny, przy czym Stolica Apostolska, ze swej strony, potwierdza naukę katolicką o godności i nierozzerwalności małżeństwa.</p>	<p>Articolo 11</p> <p>Le Parti Contraenti dichiarano la volontà di collaborare per difendere e rispettare l'istituzione del matrimonio e della famiglia, fondamento della società. Esse rilevano il valore della famiglia, e la Santa Sede, per parte sua, riafferma la dottrina cattolica sulla dignità e l'indissolubilità del matrimonio.</p>

<p>Croazia (Europa) 19.12.1996 09.04.1997</p>	<p>Ugovor Između Svete Stolice i Republika Hrvatske o Pravnim Pitanjima</p>	<p>Accordo tra la Santa Sede e la Repubblica di Croazia circa questione giuridiche</p>	<p>Ölanak 13. 1. Kanonska zenidba od trenutka sklapanja ima gradanske ucinke prema odredbama zakonodavstva Republike Hrvatske ako ugovorne stranke nemaju civilne zapreke I ako su ispunjeni propisi predvideni odredbama zakonodavstva Republike Hrvatske. 2. Nacin i rok upisa kanonske zenidbe u drzavne matice vjenicanih propisuje zakonodavstvo Republike Hrvatske. 3. Priprava za kanonsku zenidbu obuhvaca pouku buducih su-pruznika o crkvenom nauku glede uzvisenosti sakramenta zenidbe, navlastito o njezinoj jednosti i nerazrjesivosti i o gradanskim ucincima zenidbe sukladno sa zakonodavstvom Republike Hrvatske. 4. Odluke crkvenih sudova o nistavosti zenidbe i odluke Vrhov-ne vlasti Crkve o razrjesenju zenidbenoga veza, dostavljaju se nadleznome drzavnom sudu radi primjene gradanskih ucinaka odluke, u skladu s odredbama zakonodavstva Republike Hrvatske.</p>	<p>Art. 13: 1. Il matrimonio canonico, dal momento della sua celebrazione, produce gli effetti civili secondo le norme legali della Repubblica di Croazia, se non esistono impedimenti civili per i contraenti e se sono adempiuti i requisiti previsti dalla legge della Repubblica di Croazia. 2. Il modo e il tempo utile per l'iscrizione del matrimonio canonico nei registri statali dei matrimoni sono stabiliti dalla rispettiva legge della Repubblica di Croazia. 3. La preparazione al matrimonio canonico comprende l'istruzione dei futuri sposi sull'insegnamento della Chiesa circa l'eccellenza del sacramento del matrimonio, in particolare circa la sua unità ed indissolubilità, nonché sugli effetti civili del vincolo matrimoniale secondo la legge della Repubblica di Croazia. 4. Le decisioni dei Tribunali ecclesiastici sulla nullità del matrimonio e quelle della Suprema Autorità della Chiesa sullo scioglimento del vincolo matrimoniale sono comunicate al competente Tribunale civile, per l'adempimento delle conseguenze civili del provvedimento, secondo le norme legali della Repubblica di Croazia.</p>
<p>Lituania (Europa) 05.05.2000 16.09.2000</p>	<p>Šventojo Sosto ir Lietuvos Respublikos Sutartis dėl santykių tarp Katalikų Bažnyčios ir Valstybės teisinių aspektų</p>	<p>Agreement between the Holy See and the Republic of Lithuania concerning juridical aspects of the relations between the Catholic Church and the State</p>	<p>13 straipsnis 1. Kanoninė santuoka nuo pat religinio jos sudarymo momento sukelia civilines pasekmes pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus, jei yra išlaikyti Lietuvos Respublikos įstatymų numatyti reikalavimai. 2. Laikas ir būdas, kaip kanoninė santuoka privalo būti įrašyta valstybiniame santuokų registre, nustatoma kompetentingos Lietuvos Respublikos valstybinės institucijos, suderinus su Lietuvos Vyskupų Konferencija. 3. Pasiruošimas kanoninei santuokai apima būsimųjų sutuoktinių supažindinimą su Bažnyčios mokymu apie santuokos sakramento kilnumą, jos vienumą bei neišardomumą, bei su civilinėmis santuokos pasekmėmis, numatytais Lietuvos Respublikos įstatymuose. 4. Apie Bažnytinio Tribunolo sprendimus dėl kanoninės santuokos pripažinimo niekine ir Bažnyčios Aukščiausios Valdžios nutartis dėl santuokos ryšių nutraukimo privaloma informuoti kompetentingas Lietuvos Respublikos institucijas, siekiant sutvarkyti teises šio sprendimo pasekmes pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus.</p>	<p>Article 13: 1. A canonical marriage will have civil effects pursuant to the legal acts of the Republic of Lithuania from the moment of its religious celebration provided there are no impediments to the requirements of the laws of the Republic of Lithuania. 2. The time and manner of recording a canonical marriage in the civil register shall be established by the competent authority of the Republic of Lithuania, in co-ordination with the Conference of Lithuanian Bishops. 3. The preparation for a canonical marriage shall include informing future spouses of the teaching of the Catholic Church on the dignity of the sacrament of marriage, its unity and indissolubility, as well as the civil effects of the marriage bond as provided for by the laws of the Republic of Lithuania. 4. Decisions of ecclesiastical tribunals on the nullity of marriage and decrees of the Supreme Authority of the Church on the dissolution of the marriage bond are to be reported to the competent authorities of the Republic of Lithuania with the aim of regulating legal consequences of such decisions in accordance with the legal acts of the Republic of Lithuania.</p>

Slovacchia (Europa) 24.11.2000 18.12.2000	Základná Zmluva medzi Svätou Stolicou a Slovenskou Republikou	Accordo Base tra la Santa Sede e la Repubblica Slovacca	<p>Článok 10</p> <p>1. Manželstvo uzavreté podľa kanonického práva, ktoré spĺňa aj podmienky uzavretia manželstva ustanovené právnym poriadkom Slovenskej republiky má na území Slovenskej republiky rovnaké právne postavenie a účinky ako manželstvo uzavreté občianskou formou. Štátnu evidenciu manželstiev uzavretých podľa kanonického práva a ich zápis v matrike do knihy manželstiev upravuje právny poriadok Slovenskej republiky.</p> <p>2. Rozhodnutie Katolíckej cirkvi o nulite manželstva alebo o rozviazaní manželstva sa oznámi na žiadosť jednej zo stránok Slovenskej republiky. Slovenská republika bude ďalej konať v tejto veci podľa svojho právneho poriadku.</p>	<p>Articolo 10</p> <p>1. Il matrimonio contratto secondo il Diritto Canonico, che adempie anche le condizioni stabilite dal diritto della Repubblica Slovacca per contrarre il matrimonio, ha nel territorio della Repubblica Slovacca identica validità e identiche conseguenze giuridiche come il matrimonio contratto secondo la forma civile. La registrazione statale dei matrimoni celebrati secondo il Diritto Canonico e la loro iscrizione nel registro matrimoniale è definita nell'ordinamento giuridico della Repubblica Slovacca.</p> <p>2. Le decisioni della Chiesa Cattolica circa la nullità del matrimonio e lo scioglimento del vincolo matrimoniale sono comunicate a richiesta di una delle parti interessate alla Repubblica Slovacca. La Repubblica Slovacca procederà nel caso secondo il suo ordinamento giuridico.</p>
			<p>Článok 11</p> <p>Zmluvné strany budú spolupracovať na ochrane a podpore manželstva, ako aj rodiny, ktorá z manželstva pochádza.</p>	<p>Articolo 11</p> <p>Le Alte Parti collaboreranno alla difesa e alla promozione del matrimonio nonché della famiglia che proviene dal matrimonio.</p>
Portogallo (Europa) 18.05.2004 18.12.2004	Concordato tra la Santa Sede e la Repubblica Portoghese	Concordata entra a Santa Sé e a República Portuguesa	<p>Articolo 13</p> <p>1. Lo Stato portoghese riconosce gli effetti civili ai matrimoni celebrati in conformità con le leggi canoniche, a condizione che l'atto di matrimonio sia trascritto negli appositi registri dello stato civile.</p> <p>2. Le pubblicazioni matrimoniali si fanno non solo nelle rispettive chiese parrocchiali, ma anche presso i competenti uffici dell'anagrafe.</p> <p>3. I matrimoni in articulo mortis, nell'imminenza di parto, o la cui immediata celebrazione sia espressamente autorizzata dall'Ordinario proprio per un grave motivo di ordine morale, potranno essere contratti indipendentemente dal processo preliminare delle pubblicazioni.</p> <p>4. Il parroco trasmette entro tre giorni copia integrale dell'atto di matrimonio al competente ufficio dell'anagrafe affinché vi sia trascritto; la trascrizione deve essere eseguita entro due giorni e comunicata dal rispettivo funzionario al parroco entro il giorno immediatamente seguente a quello in cui fu effettuata, con l'indicazione della data.</p> <p>5. Senza pregiudizio degli obblighi menzionati al n. 4, la cui inadempienza espone il responsabile alle conseguenze previste nel diritto portoghese e nel diritto canonico, le parti possono sollecitare la suddetta trascrizione, mediante la presentazione della copia integrale dell'atto di matrimonio.</p>	<p>Artigo 13</p> <p>1. O Estado português reconhece efeitos civis aos casamentos celebra dos em conformidade com as leis canónicas, desde que o respectivo assento de casamento seja transcrito para os competentes livros do registo civil.</p> <p>2. As publicações do casamento fazem se, não só nas respectivas igrejas paroquiais, mas também nas competentes repartições do registo civil.</p> <p>3. Os casamentos in articulo mortis, em iminência de parto, ou cuja imediata celebração seja expressamente autorizada pelo ordinário próprio por grave motivo de ordem moral, podem ser contraídos independentemente do processo preliminar das publicações.</p> <p>4. O pároco envia dentro de três dias cópia integral do assento do casamento à repartição competente do registo civil para ser aí transcrita; a transcrição deve ser feita no prazo de dois dias e comunicada pelo funcionário respectivo ao pároco até ao dia imediato àquele em que foi feita, com indicação da data.</p> <p>5. Sem prejuízo das obrigações referidas no nº 4, cujo incumprimento sujeita o respectivo responsável à efectivação das formas de responsabilidade previstas no direito português e no direito canónico, as partes podem solicitar a referida transcrição, mediante a apresentação da cópia integral da acta do casamento.</p>

Articolo 14

1. Il matrimonio canonico produce tutti gli effetti civili a partire dalla data della celebrazione, se la trascrizione verrà fatta entro sette giorni. Se ciò non avviene, produrrà effetti relativamente a terzi soltanto a cominciare dalla data della trascrizione.
2. Non osta alla trascrizione la morte di uno o di ambedue i coniugi.

Articolo 15

1. Celebrando il matrimonio canonico, i coniugi assumono per ciò stesso, di fronte alla Chiesa, l'obbligo di attenersi alle norme canoniche che lo regolano e, in particolare, di rispettarne le proprietà essenziali.
2. La Santa Sede, mentre riafferma la dottrina della Chiesa Cattolica circa l'indissolubilità del vincolo matrimoniale, ricorda ai coniugi, che hanno contratto matrimonio canonico, il grave dovere, che ad essi incombe, di non valersi della facoltà civile di chiedere il divorzio.

Articolo 16

1. Le decisioni delle autorità ecclesiastiche competenti relative alla nullità e alla dispensa pontificia del matrimonio rato e non consumato, verificate dall'organo ecclesiastico di controllo superiore, producono effetti civili, a richiesta di qualsiasi delle parti, dopo revisione e conferma, nei termini del diritto portoghese, da parte del competente tribunale dello Stato.
2. Per tale effetto, il tribunale competente verifica:
 - a) se sono autentiche;
 - b) se provengono dal tribunale competente;
 - c) se sono stati rispettati i principi del contraddittorio e dell'uguaglianza e
 - d) se nei risultati non contraddicono i principi dell'ordine pubblico internazionale dello Stato portoghese.

Artigo 14

1. O casamento canónico produz todos os efeitos civis desde a data da celebração, se a transcrição for feita no prazo de sete dias. Não o sendo, só produz efeitos relativamente a terceiros, a contar da data da transcrição.
2. Não obsta à transcrição a morte de um ou de ambos os cônjuges.

Artigo 15

1. Celebrando o casamento canónico os cônjuges assumem por esse mesmo facto, perante a Igreja, a obrigação de se aterem às normas canónicas que o regulam e, em particular, de respeitarem as suas propriedades essenciais.
2. A Santa Sé, reafirmando a doutrina da Igreja Católica sobre a indissolubilidade do vínculo matrimonial, recorda aos cônjuges que contraírem o matrimónio canónico o grave dever que lhes incumbe de se não valerem da faculdade civil de requerer o divórcio.

Artigo 16

1. As decisões relativas à nulidade e à dispensa pontificia do casamento rato e não consumado pelas autoridades eclesiásticas competentes, verificadas pelo órgão eclesiástico de controlo superior, produzem efeitos civis, a requerimento de qualquer das partes, após revisão e confirmação, nos termos do direito português, pelo competente tribunal do Estado.
2. Para o efeito, o tribunal competente verifica:
 - a) Se são autênticas;
 - b) Se dimanam do tribunal competente;
 - c) Se foram respeitados os princípios do contraditório e da igualdade; e
 - d) Se nos resultados não ofendem os princípios da ordem pública internacional do Estado português.

Andorra (Europa)
17.03.2008
12.12.2008

Accordo tra la Santa Sede ed il Principato di Andorra

Acord entre el Principat d'Andorra Ila Santa Seu

Articolo IX:

1. In conformità con quanto è stabilito dalla sua Costituzione, il Principato di Andorra riconosce gli effetti civili al matrimonio celebrato secondo le norme del Diritto Canonico.
2. Gli effetti civili del matrimonio canonico si producono dal momento della sua celebrazione. Per il pieno riconoscimento di tali effetti si dovrà procedere alla trascrizione nel Registro Civile, che si effettuerà mediante la semplice presentazione del certificato ecclesiastico della esistenza del matrimonio.
3. Subito dopo la celebrazione del matrimonio canonico, il Parroco del luogo dove si è celebrato il matrimonio rilascerà agli sposi il certificato ecclesiastico, ed, entro cinque giorni, trasmetterà al competente Ufficiale dello Stato Civile l'Atto di matrimonio canonico per la sua registrazione.

Article IX:

1. D'acord amb els termes de la seva Constitució, el Principat d'Andorra reconeix els efectes civils al matrimoni celebrat d'acord amb les normes del Dret Canònic.
2. Els efectes civils del matrimoni canònic es produeixen des de la seva celebració. Per al ple reconeixement d'aquests efectes s'haurà de realitzar la inscripció al Registre Civil, que es practicarà amb la simple presentació de la certificació eclesiàstica de l'existència del matrimoni.
3. Immediatament després de la celebració del matrimoni canònic, el Rector del lloc on es va celebrar el matrimoni lliurarà als esposos la certificació eclesiàstica; i, en el període de cinc dies, lliurarà a l'Encarregat del Registre Civil que correspongui l'Acta del matrimoni canònic per a la seva inscripció.

Articolo X:

1. Gli sposi, a norma delle disposizioni del Diritto Canonico, potranno ricorrere ai Tribunali Ecclesiastici per sollecitare la dichiarazione di nullità o potranno chiedere la dispensa pontificia per un matrimonio rato e non consumato.
2. A richiesta di una delle parti, presentata presso la giurisdizione civile andorrana, tali decisioni ecclesiastiche avranno piena efficacia nel campo civile.

Article X:

1. Els esposos, a tenor de les disposicions del Dret Canònic, podran acudir als Tribunals Eclesiàstics per sol·licitar la declaració de nullitat o podran demanar la dispensa pontificia sobre matrimonis rat i no consumat.
2. A petició de qualsevol de les parts, formulada davant de la jurisdicció civil andorrana, aquestes resolucions tindran plena eficàcia en l'ordre civil.

Mozambico (Africa)
07.12.2011
12.03.2012

Accordo su Principi e Disposizioni Giuridiche per il Rapporto tra la Santa Sede e la Repubblica di Mozambico

Acordo sobre Principios e Disposiciones Jurídicas para o Relacionamento entre a República de Moçambique e a Santa Se

Articolo 14 (matrimonio canonico)

1. La Repubblica di Mozambico garantisce la protezione del matrimonio e della famiglia fondata sul matrimonio.
2. Il matrimonio celebrato in conformità alle leggi canoniche, sempre che sia celebrato anche in conformità ai requisiti stabiliti dal diritto mozambicano, produce effetti civili, se verrà registrato secondo le formalità richieste dalla legislazione in vigore in Mozambico.
3. Le dichiarazioni circa la nullità del matrimonio e lo scioglimento del vincolo matrimoniale, rilasciate dalla Chiesa cattolica, saranno comunicate, su richiesta di una delle parti interessate, all'organo dello Stato competente in materia, il quale procederà, nella fattispecie, secondo l'ordinamento giuridico del Mozambico.

Artigo 14 (Casamento canónico)

1. A República de Moçambique garante protecção ao matrimónio e à família fundada sobre o matrimónio.
2. O casamento celebrado em conformidade com as leis canónicas, se for celebrado também em conformidade com os requisitos estabelecidos pelo direito moçambicano, produz efeitos civis, desde que seja registado de acordo com as formalidades exigidas pela legislação em vigor em Moçambique.
3. As declarações de nulidade do matrimónio e da dissolução do vínculo matrimonial, passadas pela Igreja católica, serão comunicadas, a pedido de uma das partes interessadas, ao órgão do Estado competente na matéria, o qual procederá, sobre o caso, conforme o ordenamento jurídico de Moçambique

Capo Verde (Africa)
16.06.2013
03.04.2014

Accordo tra la Santa Sede e la Repubblica di Capo Verde sullo Statuto Giuridico della Chiesa Cattolica in Capo Verde

Acordo entre a Santa Sé e a República de Cabo Verde relativo ao Estatuto Jurídico da Igreja Católica em Cabo Verde

Articolo 11

1. Lo Stato riconosce gli effetti civili al matrimonio celebrato in conformità con le leggi canoniche, a condizione che il rispettivo atto di matrimonio sia trascritto negli appositi registri dello stato civile.
2. Le pubblicazioni matrimoniali si fanno nelle rispettive chiese parrocchiali e presso i competenti uffici dell'anagrafe.
3. Il matrimonio in articulo mortis, nell'imminenza di parto, o la cui immediata celebrazione sia espressamente autorizzata dall'Ordinario proprio per un grave motivo di ordine morale, può essere contratto indipendentemente dal processo preliminare delle pubblicazioni e dall'emissione del certificato di capacità matrimoniale dei fidanzati.
4. Il parroco trasmette all'anagrafe, entro tre giorni, per posta raccomandata con avviso di ricevimento, il duplicato dell'atto di matrimonio, affinché sia trascritta nell'apposito registro; la trascrizione deve essere eseguita entro due giorni e comunicata dal rispettivo funzionario al parroco entro il giorno immediatamente successivo a quello in cui fu effettuata, con l'indicazione della data.
5. Senza pregiudizio degli obblighi menzionati al numero 4, la cui inadempienza espone i rispettivi responsabili alle sanzioni previste nel diritto capoverdiano e nel diritto canonico, secondo l'ordine gerarchico da cui dipendono, le parti possono solle-

Artigo 11

1. O Estado reconhece efeitos civis ao casamento celebrado em conformidade com as leis canónicas, desde que o respectivo assento de casamento seja transcrito no competente livro do registo civil.
2. As publicações do casamento fazem-se nas respectivas igrejas paroquiais e nas competentes repartições do registo civil.
3. O casamento in articulo mortis, em iminência de parto, ou cuja imediata celebração seja expressamente autorizada pelo Ordinário próprio por grave motivo de ordem moral, pode ser contraído independentemente do processo preliminar das publicações e da emissão do certificado de capacidade matrimonial dos nubentes.
4. O pároco envia ao registo civil, no prazo de três dias, por correio remetido com aviso de recepção, o duplicado do assento do casamento, para transcrição em livro próprio, devendo a transcrição ser feita no prazo de dois dias e comunicada pelo funcionário respectivo ao pároco até ao dia imediato àquele em que foi feita, com indicação da data.
5. Sem prejuízo das obrigações referidas no numero 4, cujo incumprimento sujeita os respectivos responsáveis às sanções previstas no direito cabo-verdiano e no direito canónico, dependendo da ordem hierárquica a que estejam sujeitos,

citare la suddetta trascrizione, mediante la presentazione della copia integrale dell'atto di matrimonio.

6. Il matrimonio non trascritto nella forma e nei tempi riferiti dai numeri precedenti, indipendentemente dalla causa, produrrà effetti relativamente a terzi soltanto a cominciare dalla data della sua effettiva trascrizione nell'anagrafe.

7. Le sentenze ecclesiastiche in materia matrimoniale, confermate dall'organo di controllo superiore della Santa Sede, e le decisioni relative alla dispensa pontificia del matrimonio rato e non consumato producono effetti civili, limitandosi il competente organo statale a verificare se sono autentiche, se provengono dal tribunale competente, se sono stati rispettati i principi del contraddittorio e dell'uguaglianza e se, nei risultati, non contraddicono i principi dell'ordine pubblico internazionale dello Stato capoverdiano.

as partes podem solicitar a referida transcrição, mediante a apresentação da cópia integral da acta docasamento.

6. O casamento não transcrito na forma e no prazo referidos pelos números anteriores, qualquer que seja a causa, só produzirá efeitos relativamente a terceiros a partir da data da sua efectiva transcrição no registo civil.

7. As sentenças eclesiásticas em matéria matrimonial, confirmadas pelo órgão de controlo superior da Santa Sé, e as decisões relativas à dispensa pontificia de casamento rato e não consumado produzem efeitos civis, limitando-se o competente órgão do Estado a verificar se são autênticas, se dimanam do tribunal competente, se foram respeitados os princípios do contraditório e da igualdade e se, nos resultados, não ofendem os princípios da ordem pública internacional do Estado cabo-verdiano.

Timor Leste (Asia)
14.08.2015
03.03.2016

Accordo tra la Santa Sede e la Repubblica Democratica di Timor-Leste

Acordo entre a Santa Sé e a República Democrática de Timor-Leste

Articolo 15 (Effetti civili del matrimonio canonico):

1. La Repubblica Democratica di Timor-Leste riconosce tutti gli effetti civili ai matrimoni celebrati secondo le norme del Diritto Canonico, registrati nei termini della legislazione timorese, i quali si producono a partire dalla data della loro celebrazione.

2. Per l'effettività di tale riconoscimento, la competente autorità ecclesiastica trasmette copia integrale dell'atto dell'avvenuto matrimonio al rispettivo funzionario dello Stato, il quale lo trascrive negli appositi registri dello stato civile, nei tempi stabiliti dalla legge timorese.

Articolo 16 (Difesa del vincolo matrimoniale):

La Santa Sede riafferma davanti alla Repubblica Democratica di Timor-Leste il valore permanente della dottrina della Chiesa cattolica circa l'indissolubilità del vincolo matrimoniale.

Articolo 17 (cause matrimoniali):

1. Le cause relative alla dichiarazione di nullità di matrimoni canonici e quelle che si riferiscono alla dispensa dal matrimonio rato e non consumato, sono d'esclusiva competenza dei tribunali ecclesiastici e della Sede Apostolica.

2. Le sentenze relative alla dichiarazione di nullità del vincolo dei matrimoni canonici e alle decisioni di dispensa dal matrimonio rato e non consumato, emanate in conformità con le norme del Diritto Canonico, sono trasmesse al Tribunale del Distretto Giudiziale competente, il quale decreta la loro esecuzione per quanto concerne gli effetti civili e ordina che siano annotate nei registri dello stato civile, a margine dell'atto del matrimonio.

Artigo 15 (Efeitos civis do matrimónio canónico):

1. A República Democrática de Timor-Leste reconhece todos os efeitos civis aos matrimónios celebrados segundo as normas do Direito Canónico, registados nos termos da legislação timorense, os quais se produzem desde a data da sua celebração.

2. Para a efetividade deste reconhecimento, a competente autoridade eclesiástica transmite cópia integral da ata do matrimónio realizado ao correspondente funcionário do Estado, que a transcreve nos devidos livros do Registo Civil, nos prazos estipulados na lei timorense.

Artigo 16 (Defesa do vínculo matrimonial):

A Santa Sé reafirma perante a República Democrática de Timor-Leste o valor permanente da doutrina da Igreja Católica acerca da indissolubilidade do vínculo matrimonial.

Artigo 17 (Causas matrimoniais)

1. As causas relativas à declaração de nulidade de matrimónios canónicos e as que se referem à dispensa do matrimónio rato e não consumado, são de competência exclusiva dos Tribunais Eclesiásticos e da Sé Apostólica.

2. As sentenças relativas à declaração de nulidade do vínculo dos matrimónios canónicos e às decisões de dispensa do matrimónio rato e não consumado, emanadas em conformidade com as normas do Direito Canónico, são transmitidas ao Tribunal Judicial competente, o qual decreta a sua execução no que respeita a efeitos civis e ordena que sejam averbadas nos registos do estado civil à margem da ata do matrimónio.

5. Concordati che riconoscono gli effetti civili del matrimonio canonico e gli effetti civili delle sentenze canoniche di nullità matrimoniale

Stato (Continente) Data accordo Scambio ratifiche	Titolo (originale)	Titolo (seconda lingua)	Norma (originale)	Norma (seconda lingua)
Italia (Europa) 18.02.1984 03.06.1985	Accordo tra la Santa Sede e la Repubblica Italiana che apporta modificazioni al Concordato Lateranense		<p>Art. 8</p> <p>1. Sono riconosciuti gli effetti civili ai matrimoni contratti secondo le norme del diritto canonico, a condizione che l'atto relativo sia trascritto nei registri dello stato civile, previa pubblicazione nella casa comunale. Subito dopo la celebrazione, il parroco o il suo delegato spiegherà ai contraenti gli effetti civili del matrimonio, dando lettura degli articoli del codice civile riguardanti i diritti e i doveri dei coniugi, e redigerà quindi, in doppio originale, l'atto di matrimonio, nel quale potranno essere inserite le dichiarazioni dei coniugi consentite secondo la legge civile.</p> <p>La Santa Sede prende atto che la trascrizione non potrà avere luogo:</p> <p>a) quando gli sposi non rispondano ai requisiti della legge civile circa l'età richiesta per la celebrazione;</p> <p>b) quando sussiste fra gli sposi un impedimento che la legge civile considera inderogabile.</p> <p>La trascrizione è tuttavia ammessa quando, secondo la legge civile, l'azione di nullità o di annullamento non potrebbe essere più proposta. La richiesta di trascrizione è fatta, per iscritto, dal parroco del luogo dove il matrimonio è stato celebrato, non oltre i cinque giorni dalla celebrazione. L'ufficiale dello stato civile, ove sussistano le condizioni per la trascrizione, la effettua entro ventiquattro ore dal ricevimento dell'atto e ne dà notizia al parroco. Il matrimonio ha effetti civili dal momento della celebrazione, anche se l'ufficiale dello stato civile, per qualsiasi ragione, abbia effettuato la trascrizione oltre il termine prescritto.</p> <p>La trascrizione può essere effettuata anche posteriormente su richiesta dei due contraenti, o anche di uno di essi, con la conoscenza e senza l'opposizione dell'altro, sempre che entrambi abbiano conservato ininterrottamente lo stato libero dal momento della celebrazione a quello della richiesta di trascrizione, e senza pregiudizio dei diritti legittimamente acquisiti dai terzi.</p> <p>2. Le sentenze di nullità di matrimonio pronunciate dai tribunali ecclesiastici, che siano munite del decreto di esecutività del superiore organo ecclesiastico di controllo, sono, su domanda delle parti o di una di esse, dichiarate efficaci nella Repubblica italiana con sentenza della corte d'appello competente, quando questa accerti:</p>	

- a) che il giudice ecclesiastico era il giudice competente a conoscere della causa in quanto matrimonio celebrato in conformità del presente articolo;
 - b) che nel procedimento davanti ai tribunali ecclesiastici è stato assicurato alle parti il diritto di agire e di resistere in giudizio in modo non difforme dai principi fondamentali dell'ordinamento italiano;
 - c) che ricorrono le altre condizioni richieste dalla legislazione italiana per la dichiarazione di efficacia delle sentenze straniere. La corte d'appello potrà, nella sentenza intesa a rendere esecutiva una sentenza canonica, statuire provvedimenti economici provvisori a favore di uno dei coniugi il cui matrimonio sia stato dichiarato nullo, rimandando le parti al giudice competente per la decisione sulla materia.
3. Nell'accedere al presente regolamento della materia matrimoniale la Santa Sede sente l'esigenza di riaffermare il valore immutato della dottrina cattolica sul matrimonio e la sollecitudine della Chiesa per la dignità ed i valori della famiglia, fondamento della società.

Protocollo Addizionale

4. In relazione all'Art. 8

- a) Ai fini dell'applicazione del n. 1, lett. b), si intendono come impedimenti inderogabili della legge civile:
 - 1) l'essere uno dei contraenti interdetto per infermità di mente;
 - 2) la sussistenza tra gli sposi di altro matrimonio valido agli effetti civili;
 - 3) gli impedimenti derivanti da delitto o da affinità in linea retta.
- b) Con riferimento al n. 2, ai fini dell'applicazione degli articoli 796 e 797 del codice italiano di procedura civile, si dovrà tener conto della specificità dell'ordinamento canonico dal quale è regolato il vincolo matrimoniale, che in esso ha avuto origine. In particolare,
 - 1) si dovrà tener conto che i richiami fatti dalla legge italiana alla legge del luogo in cui si è svolto il giudizio si intendono fatti al diritto canonico;
 - 2) si considera sentenza passata in giudicato la sentenza che sia divenuta esecutiva secondo il diritto canonico;
 - 3) si intende che in ogni caso non si procederà al riesame del merito.
- c) Le disposizioni del n. 2 si applicano anche ai matrimoni celebrati, prima dell'entrata in vigore del presente Accordo, in conformità alle norme dell'art. 34 del Concordato lateranense e della legge 27 maggio 1929, n. 847, per i quali non sia stato iniziato il procedimento dinanzi all'autorità giudiziaria civile, previsto dalle norme stesse.

<p>Brasile (America) 13.11.2008 10.12.2009</p>	<p>Acordo entre a República Federativa do Brasil e a Santa Sé relativo ao estatuto jurídico da Igreja Católica no Brasil</p>	<p>Accordo tra la Santa Sede e la Repubblica Federativa del Brasile sullo statuto giuridico della Chiesa Cattolica in Brasile</p>	<p>Artigo 12</p> <p>O casamento celebrado em conformidade com as leis canônicas, que atender também às exigências estabelecidas pelo direito brasileiro para contrair o casamento, produz os efeitos civis, desde que registrado no registro próprio, produzindo efeitos a partir da data da sua celebração.</p> <p>§ 1º. A homologação das sentenças eclesiásticas em matéria matrimonial, confirmadas pelo órgão de controle superior da Santa Sé, será efetuada nos termos da legislação brasileira sobre homologação de sentenças estrangeiras.</p>	<p>Articolo 12</p> <p>Il matrimonio celebrato in conformità con il diritto canonico, che rispetti anche le esigenze fissate dal diritto brasiliano per contrarre matrimonio, produce gli effetti civili, mediante la registrazione nell'apposito registro civile, a decorrere dalla data della sua celebrazione.</p> <p>§ 1º. La delibazione delle sentenze ecclesiastiche in materia matrimoniale, confermate dall'organo di controllo superiore della Santa Sede, sarà effettuata nei termini della legislazione brasiliana relativa alla delibazione delle sentenze straniere.</p>
<p>Palestina 26.06.2015 01.01.2016</p>	<p>Comprehensive Agreement between the Holy See and the State of Palestine</p>		<p>rinvio agli statuti personali</p> <p>Article 4:</p> <p>7. The right of Catholics to marry in accordance to marriage rites and customs prescribed by the Canon law. In this regard, the State of Palestine recognizes under its legal system the civil effects of such marriages.</p> <p>Article 13 (Personal status):</p> <p>§ 2. Qualified Catholic ministers of religion may perform marriages in accordance with Canon Law, the civil effects of which shall be recognized in accordance with present Palestinian customs and laws.</p> <p>§ 3. The State of Palestine recognizes the jurisdiction of the Catholic ecclesiastical courts in cases concerning matrimonial matters for marriages celebrated according to Canon Law, in accordance with present Palestinian customs and laws.</p>	

6. Concordati generali privi di norme in materia matrimoniale

AFRICA

Stato Data accordo Scambio ratifiche	Titolo (originale)	Titolo (seconda lingua)
Tunisia 27.06.1964 09.07.1964	Conventio (Modus Vivendi)	
Marocco 30.12.1983 e 05.02.1984 ratifica non necessaria	Scambio di Lettere tra il Re del Marocco Hassan II e il Sommo Pontefice Giovanni Paolo II, sulla situazione giuridica della Chiesa cattolica nel Marocco	
Ciad 06.11.2013 22.06.2015	Accord entre le Saint-Siège et la République du Tchad sur le Statut Juridique de l'Église Catholique au Tchad	
Camerun 13.01.2014 ratifica non necessaria	Accord-Cadre Entre le Saint-Siège et la République du Cameroun, relatif au statut juridique de l'Église catholique au Cameroun	Accordo-quadro tra la Santa Sede e la Repubblica del Camerun sullo statuto giuridico della Chiesa cattolica nel Camerun
Repubblica del Congo (Brazzaville) 03.02.2017 02.07.2019	Accordo Quadro tra la Santa Sede e la Repubblica del Congo sulle relazioni tra la Chiesa cattolica e lo Stato	
Burkina Faso 12.07.2019 07.09.2020	Accord entre le Saint-Siège et l'État du Burkina Faso sur le statut juridique de l'Église Catholique au Burkina Faso	
São Tomé e Príncipe 15.08.2022 non ancora ratificato	Accordo tra la Santa Sede e la Repubblica Democratica di São Tomé e Príncipe	

AMERICA

Stato Data accordo Scambio ratifiche	Titolo (originale)	Titolo (seconda lingua)
Haiti 28.03.1860 10.05.1860	Concordato fra Pio IX e la Repubblica di Haiti	
Haiti Cambio dell'accordo del 28.03.1860 08.08.1984 ratifica non necessaria	Cambio dell'accordo del 28.03.1860 Conventio Inter Apostolicam Sedem et Rem Publicam Haitianam	
Ecuador 24.07.1937 26.08.1937	Modus vivendi fra la Santa Sede e la Repubblica dell'Equatore	
Venezuela 06.03.1964 24.10.1964	Convenio entre la Santa Sede y la República de Venezuela	Convenzione fra la Santa Sede e la Repubblica di Venezuela
Argentina 10.10.1996 28.01.1967	Acuerdo entra la Santa Sede y la República Argentina	Accordo tra la Santa Sede e la Repubblica Argentina
Perù 19.07.1980 26.07.1980	Acuerdo entre la Santa Sede y la República del Perú	


ASIA

Stato Data accordo Scambio ratifiche	Titolo (originale)	Titolo (seconda lingua)	Specifiche
Israele 30.12.1993 07.03.1994	Fundamental Agreement between the Holy See and the State of Israel	Accordo Fondamentale tra la Santa Sede e lo Stato d'Israele	rinvio ai diritti religiosi
Kazakhstan 24.09.1998 24.06.1999	Agreement between the Republic of Kazakhstan and the Holy See on mutual relations		
Palestina 15.02.2000 ratifica non necessaria	Basic Agreement between the Holy See and the Palestine Liberation Organization		
Azerbaijan 29.04.2011 06.07.2011	Agreement between the Holy See and the Republic of Azerbaijan on the Juridical Status of the Catholic Church in the Republic Of Azerbaijan	Azərbaycan Respublikası və Müqəddəs Taxt-tac arasında Katolik kilsəsinin Azərbaycan Respublikasında hüquqi statusu haqqında Saziş	
Kuwait 10.09.2015 ratifica non necessaria	Memorandum of Understanding between the Secretariat of State of the Holy See and the Ministry of Foreign Affairs of the State of Kuwait on conducting Bilateral Consultations	Memorandum of Understanding tra la Segreteria di Stato e il Ministero degli Affari Esteri dello Stato del Kuwait sulla conduzione delle consultazioni bilaterali	

EUROPA


Stato Data accordo Scambio ratifiche	Titolo (originale)	Titolo (seconda lingua)
Germania 20.07.1933 10.09.1933	Concordato fra la Santa Sede e il Reich Germanico	Konkordat zwischen dem Heiligen Stuhl und dem Deutschen Reich
Monaco 25.07.1981 cambio dell'accordo del 15.03.1887 30.07.1981	Cambio dell'accordo del 15.03.1887 Convention entre le Saint-Siège et la Principauté de Monaco	
Ungheria 09.02.1990 ratifica non necessaria	Megállapodás a Szentssék és a Magyar Köstársasag között	Accordo tra la Santa Sede e la Repubblica di Ungheria
San Marino 02.04.1992 11.12.1992	Accordo di collaborazione nelle materie di comune interesse	
Svezia 24.11.2001 ratifica non necessaria	Avtal med Heliga stolen i syfte att bekräfta att den romersk-katolska kyrkan i Sverige är en del av folkrättssubjektet den universella katolska kyrkan	Note reversali sullo status giuridico della Chiesa in Svezia
Slovenia 14.12.2001 28.05.2004	Sporazum med Svetim sedežem in Republiki Slovenijo o pravnih vprašanjih	Accordo fra la Santa Sede e la Repubblica di Slovenia su questioni giuridiche
Albania 23.03.2002 21.09.2002	Marrëveshje ndërmjet Republikës së shqipërisë dhe selisë së shentjtë për rregullimin e marrëdhënieve reciproke	Agreement between the Holy See and the Republic of Albania on the Regulation of their Mutual Relations
Bosnia ed Erzegovina 19.04.2006 25.10.2007	Basic Agreement Between the Holy See and Bosnia and Herzegovina	
Montenegro 24.06.2011 21.06.2012	Accordo di Base tra la Santa Sede e il Montenegro	Temeljni Ugovor između Crne Gore i Svete Stolice

GRAFICI




matrimonio (effetti civili + effetti civili e giurisdizione)	effetti civili	effettivi civili e giurisdizione	no matrimonio
Austria (1933)		Austria (1933)	Germania (1933)
Repubblica Dominicana (1937)		Repubblica Dominicana (1964)	Ecuador (1937)
			Venezuela (1964)
			Tunisia (1964)
			Argentina (1966)

Anni 1970-2000



matrimonio (effetti civili + effetti civili e giurisdizione)	effetti civili	effetti civili e giurisdizione	no matrimonio
Colombia (1973)	Gabon (1997)	Colombia (1973)	Perù (1980)
Spagna (1979)	Estonia (1999)	Spagna (1979)	Monaco (1981)
Italia (1984)	Lettonia (1999)	Italia (1984)	Marocco (1983 e 1984)
Malta (1993)		Malta (1993)	Ungheria (1990)
Polonia (1993)		Polonia (1993)	San Marino (1992)
Croazia (1996)		Croazia (1996)	Israele (1993)
Gabon (1997)		Lituania (2000)	Kazakhstan (1998)
Estonia (1999)		Slovenia (2000)	
Lettonia (1999)			
Lituania (2000)			
Slovenia (2000)			

Anni 2000-2023



matrimonio (effetti civili + effetti civili e giurisdizione)	effetti civili	effetti civili e giurisdizione	no matrimonio
Portogallo (2004)	Guinea Equatoriale (2012)	Portogallo (2004)	Albania (2002)
Andorra (2008)	Burundi (2012)	Andorra (2008)	Bosnia ed Erzegovina (2006)
Brasile (2008)	Repubblica Centrafricana (2016)	Brasile (2008)	Montenegro (2011)
Mozambico (2011)	Congo - Repubblica Democratica (2016)	Mozambico (2011)	Azerbaijan (2011)
Guinea Equatoriale (2012)	Benin (2016)	Capo Verde (2013)	Svezia (2011)
Burundi (2012)	Angola (2019)	Palestina (2015)	Slovenia (2011)
Capo Verde (2013)		Timor Leste (2015)	Ciad (2013)
Palestina (2015)			Camerun (2014)
Timor Leste (2015)			Kuwait (2015)
Repubblica Centrafricana (2016)			Repubblica del Congo-Brazzaville (2019)
Congo-Repubblica Democratica (2016)			Burkina Faso (2019)
Benin (2016)			
Angola (2019)			